



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
in Economia e Finanza

Tesi di Laurea

—
Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

**L'ADEGUAMENTO DEGLI STUDI
PROFESSIONALI ALLA NORMATIVA
ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI E
SANZIONI ALLA LUCE DEL PRINCIPIO
DI PROPORZIONALITÀ**

Relatore

Ch. Prof. Andrea Minto

Laureando

Beatrice Bertozzi

Matricola 832535

Anno Accademico

2014 / 2015

INDICE

CAP 1: DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO: ORIGINI ED EVOLUZIONE	6
1.1 DIRETTIVE EUROPEE E LEGGI NAZIONALI	9
Prima Direttiva europea e normativa italiana	11
Seconda Direttiva europea e normativa italiana	13
Terza Direttiva europea e normativa italiana	17
Quarta Direttiva europea	22
1.2 CONFIGURAZIONE DEL REATO DI RICICLAGGIO	22
Leggi antiriciclaggio	23
Codice penale	25
Autoriciclaggio	28
CAP 2. DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI	29
2.1 COLLABORAZIONE ATTIVA	32
2.2 PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'	33
CAP 3. SANZIONI	35
3.1 SANZIONI PENALI	38
Depenalizzazione	42
3.2 SANZIONI AMMINISTRATIVE	44
3.3 AUTORITA' COMPETENTI	46
CAP 4. ADEGUAMENTO DEGLI STUDI PROFESSIONALI AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO	50
4.1 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	52
Modalità di applicazione dell'obbligo di adeguata verifica	58
Identificazione di cliente e titolare effettivo	58
Scopo e natura dell'incarico	68
Controllo costante nel tempo	69
Fascicolo personale del cliente	71
4.2 APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO	74

4.3 ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA	80
Profilo soggettivo	80
Profilo oggettivo	82
4.4 ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA	84
4.5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	89
CAP 5. OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE	91
CAP 6. OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA	98
6.1 INDICATORI DI ANOMALI	102
6.2 PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE	105
6.3 CONTROLLO INTERNO	112
CAP 7. LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE	115
CAP 8. QUARTA DIRETTIVA EUROPEA	121
8.1 VARIAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE	124
Valutazione del rischio	125
Adeguaata verifica della clientela	127
Conservazione dei dati	131
Segnalazione di operazioni sospette	132
Il sistema sanzionatorio	132
Nuovi orientamenti legislativi nazionali	135
CAP 9. ASPETTI APPLICATIVI	138
BIBLIOGRAFIA	151

CAPITOLO 1

DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO: ORIGINI ED EVOLUZIONE

Il riciclaggio di denaro di provenienza illecita ha raggiunto dimensioni preoccupanti nell'ultimo ventennio. Il Fondo Monetario Internazionale ha rilevato che le attività connesse al riciclaggio coinvolgono tra il 3% e il 5% del PIL del pianeta (circa 60-70 mila miliardi di dollari a fine 2014), e che in Europa circa 600 miliardi di euro sono connessi ad operazioni illecite. I dati riportati dalle stime degli organismi internazionali segnalano che il riciclaggio vale circa il 10% del PIL italiano (circa 1.600 miliardi di Euro) e che i proventi delle attività criminali ammontano a circa 150-170 miliardi di euro l'anno ¹.

Le operazioni di riciclaggio della ricchezza di provenienza illecita non sono soltanto negative in quanto tali, ma anche per le conseguenze che provocano, su più ampia scala, sul complessivo sistema economico-legale. Tra queste, in particolare, ci si riferisce al rischio che la criminalità economica si infiltri così profondamente nelle dinamiche delle attività lecite da rendere sostanzialmente impossibile rintracciare la provenienza, e la natura lecita e non, dei flussi finanziari.

Per di più, il rafforzarsi della criminalità organizzata ha trasformato il riciclaggio, da fenomeno interno ai singoli stati, ad un problema per la comunità internazionale che ha richiesto sempre più sofisticate azioni di contrasto e prevenzione ². I Paesi con una legislazione meno rigida, caratterizzata da normative fiscali di favore che consentono di mantenere l'anonimato e da regole societarie poco trasparenti ³, meritano una particolare attenzione in una prospettiva di repressione del fenomeno data la facilità di movimentazione di capitali che caratterizza l'economia moderna. Tramite questi paesi

¹ International Monetary Fund, *World Economic and Financial Surveys, Global Financial Stability Report Risk Taking, Liquidity, and Shadow Banking Curbing Excess while Promoting Growth*, October 2014. *World Economic and Financial Surveys World Economic Outlook Database*, in <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx>.

² Carbone M., Tolla M., *Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio*, Bari, 2010, pag. 17-19.

³ De Guttry A., Pagani F., *La cooperazione tra gli Stati in materia di confisca dei proventi di reato e lotta al riciclaggio*, Padova, 1995, pag. 11.

vengono effettuate transazioni e operazioni rilevanti su ricchezza illecita. Il riciclaggio entra così in contatto con interi settori economici influenzandoli negativamente e coinvolge intermediari finanziari e imprese, ma anche liberi professionisti.

L'Italia è sempre stato un paese attivo in materia di prevenzione del riciclaggio perché costretto a fronteggiare un problema molto presente e rilevante. I primi passi verso il contrasto del riciclaggio si sono mossi negli anni Settanta⁴ con interventi di emergenza, volti a contrastare specifici episodi di cronaca, come ad esempio casi di estorsione e delinquenza di stampo mafioso⁵. La necessità di contrastare casi specifici ha fatto sì che le regole emanate inizialmente si presentassero molto disorganiche evidenziando le connesse problematiche di *enforcement*. Tuttavia la volontà sempre più forte di regolamentazione e l'orientamento verso la prevenzione in materia, anche a livello internazionale, hanno portato, a partire dagli anni Ottanta, alle prime ipotesi legislative organiche con il preciso scopo di evitare punti di debolezza (o anche profili di concorrenza tra ordinamenti con intensità di misure e prevenzione diverse) nell'impianto di contrasto alla criminalità economica.

Il primo documento di carattere internazionale ad entrare nel merito del problema è stata la *Raccomandazione del Consiglio d'Europa*⁶ del 27 Giugno 1980, con la quale si invitavano i governi degli Stati membri a porre in essere una serie di misure volte a prevenire l'ingresso di capitali illeciti in istituzioni bancarie e finanziarie legittime. La *Raccomandazione* sottolineava come gli Istituti di credito dovessero collaborare efficacemente con l'autorità giudiziaria di polizia nella prevenzione del riciclaggio⁷ e richiedeva alle organizzazioni economico-finanziarie il controllo dell'identità dei propri clienti al momento dell'instaurazione del rapporto, la collaborazione tra autorità

⁴ D. L. n. 59 del 21 marzo 1978, convertito con modificazioni nella Legge n. 191 del 18 maggio 1978 recante norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati. Cfr. anche Antolisei F., *Manuale di Diritto Penale-Parte speciale I*, Milano, 2002, pag. 444-445.

⁵ Patalano V., *Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale*, Torino, 2003, pag. 156-160.

⁶ Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 27 giugno 1980, n. R(80)10 - Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale.

⁷ Razzante R., *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia. Aggiornato alla delibera della Banca d'Italia 10 marzo 2011*, Torino, 2011, pag. 29.

nazionali e internazionali finalizzata allo scambio di informazioni ⁸ e l'implementazione dei sistemi di controllo in modo da renderli più efficaci e tempestivi ⁹ attraverso verifiche circa la provenienza del denaro.

La *Raccomandazione* è stata fonte di ispirazione per le iniziative successive, molte delle quali si sono effettivamente basate proprio su di essa, come la *Dichiarazione di Principi di Basilea* del 12 dicembre 1988, le *Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI)* ¹⁰ e infine la normativa comunitaria.

Originariamente, la disciplina Europea antiriciclaggio era indirizzata in via esclusiva al sistema bancario e finanziario. In seguito, anche tramite il progressivo ampliamento dei soggetti destinatari, è stata trasformata in uno strumento garante dell'integrità e dell'efficienza globale del sistema economico. Questa evoluzione rappresenta l'esigenza legislativa di "stare al passo" con un settore in continua evoluzione, qual è quello finanziario, dove assai elevato è il livello di permeabilità al riciclaggio di denaro.

La prospettiva che a partire dagli anni Novanta si viene a delineare in materia di antiriciclaggio è quella di una disciplina fondata su capi saldi ¹¹, ma flessibile e aperta a modifiche in risposta all'evoluzione del sistema bancario, economico e finanziario cui fa riferimento ¹². Questa disciplina si è articolata nel tempo in quattro successive Direttive Europee che muovono dal principio della collaborazione intergovernativa tra Stati membri. L'introduzione del monitoraggio continuo delle attività economiche e

⁸ Condemi M., De Pasquale F., *Profili internazionali dell'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio di capitali illeciti – fonti, organismi e forme di collaborazione*, Ufficio Italiano Cambi, 2004, Roma, pag. 45 e 179.

⁹ Lembo M., Scialoja A., *Antiriciclaggio. Guida normativa e adempimenti obbligatori*, Rimini, 2014, pag. 34-35.
Sbarra G., *Disciplina antiriciclaggio (compendio annotato e coordinato)*, 2005, pag. 116.

¹⁰ Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) è l'organismo che definisce gli Standard internazionali per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Nel giugno 2003 e febbraio 2012 sono state pubblicate revisioni delle quaranta Raccomandazioni del GAFI in materia di antiriciclaggio. Il GAFI è noto anche con la sigla inglese FATF – Financial Action Task Force. Cfr. anche Condemi M., De Pasquale F., *Profili internazionali dell'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio di capitali illeciti-fonti, organismi e forme di collaborazione*, Ufficio Italiano Cambi, Roma, 2004, pag. 48,49,120; Condemi M.- De Pasquale F., *Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale, Banca d'Italia, n.60 febbraio 2008, Roma, pag. 42.

¹¹ Convenzione del Consiglio d'Europa, stipulata a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata in Italia con la Legge 9 agosto 1993, n. 328 ed entrata in vigore il 1 maggio 1994.

¹² Mariella G., *La nuova strategia europea nel contrasto al riciclaggio*, in Riv. G.d.F., 2002, pag. 479.

finanziarie da parte delle autorità competenti, nazionali ed internazionali, ha portato ad almeno due esiti positivi: l'affinamento delle tecniche di prevenzione e l'introduzione di tecniche di repressione delle attività illegali¹³. Queste due distinte strategie hanno avuto come riflesso l'ulteriore miglioramento dei sistemi normativi e di controllo¹⁴.

Come accennato, gli ordinamenti nazionali impegnati sul fronte dell'antiriciclaggio devono ispirarsi alle disposizioni delineate in sede internazionale e applicarle in modo idoneo. L'obiettivo è quello di assicurare efficienza e correttezza alle misure di prevenzione adottate, con il duplice scopo di perseguire un senso di legalità all'interno dei propri confini e di proteggere il sistema economico nazionale e internazionale. Tali azioni di prevenzione a livello internazionale, coordinate e costanti, si sono rese necessarie per fare sì che il crimine organizzato non potesse più servirsi dei Paesi a legislazione più permissiva per occultare la provenienza illecita del denaro¹⁵.

È importante, e richiesto dall'indirizzo internazionale, che il reato di riciclaggio sia contemplato dai diversi ordinamenti nazionali in modo integrato, così da evitare che fattispecie uguali vengano trattate con criteri diversi¹⁶.

1.1 DIRETTIVE EUROPEE E LEGGI NAZIONALI

I primi interventi in materia antiriciclaggio si ebbero a partire dagli anni Ottanta sia a livello nazionale che internazionale, con l'intento di regolamentare e prevenire in maniera efficace e coordinata le attività finanziarie volte ad immettere nell'economia legale ricchezza illegale. Si intervenne in particolare attraverso due modalità:

1. Raccomandazioni e Principi non obbligatori (soft law), idonei a delineare varie politiche antiriciclaggio per gli Stati.
2. Convenzioni e Trattati volti a reprimere il riciclaggio secondo parametri giuridici omogenei nei Paesi aderenti.

¹³ Ferola L., *Il riciclaggio dei proventi illeciti nel diritto internazionale*, Milano, 2005, pag. 227-232.

¹⁴ Carbone M., Tolla M., *Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio*, Cacucci Editore, Bari, 2010, pag. 140-141.

¹⁵ Fiscaro E., *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, Giuffrè Editore, Milano, 2008, pag. 1-2.

¹⁶ De Guttry A., Pagani F., *La cooperazione tra gli Stati in materia di confisca dei proventi di reato e lotta al riciclaggio*, Padova, 1995, pag. 313.

In Italia, il primo intervento si ebbe nel 1978 con l'introduzione nel codice penale dell'articolo 648-bis che sanzionava con la reclusione la sostituzione di denaro o valori derivanti da specifici delitti ¹⁷. Successivamente, nel 1980, si introdusse l'obbligo di identificazione dei soggetti che effettuavano prelievi o versamenti di denaro per importi consistenti ¹⁸.

In campo comunitario la svolta verso l'introduzione di normative vincolanti si ebbe con la *Convenzione di Vienna* del 19 dicembre 1988 ¹⁹ con la quale per la prima volta un organismo internazionale richiese l'introduzione di norme penali antiriciclaggio.

Con l'inizio degli anni Novanta vi è stata la presa di coscienza della reale pericolosità del reato di riciclaggio e dell'effetto che esso può avere sull'economia legale, in termini di distorsione delle libere dinamiche di mercato. In questo senso, l'attenzione normativa al riciclaggio aveva lo scopo di ottenere due risultati: indebolire le organizzazioni criminali in un aspetto centrale della loro attività (utilizzo dei capitali illeciti) e impedire l'influenza criminale su interi settori economici sani. La concretizzazione di tali orientamenti normativi si ebbe con la *Convenzione di Strasburgo* dell'8 novembre 1990 ²⁰, che impose la realizzazione di normative nazionali e fornì agli Stati membri la base normativa necessaria per contrastare il riciclaggio tramite la collaborazione reciproca.

¹⁷ La normativa antiriciclaggio in Italia viene per la prima volta sancita dall'articolo 3 del D.L. 21 marzo 1978 n. 59, convertito con Legge 18 maggio 1978, n. 198. Il provvedimento inserì nel corpus normativo l'articolo 648-bis C. p. : *“Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque compie atti o fatti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da Lire un milione a Lire venti milioni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente”*.

¹⁸ Le movimentazioni sottoposte ad obbligo di identificazione erano quelle per importi superiori a venti milioni di Lire.

Cfr D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge dalla Legge 6 febbraio 1980, n.15.

¹⁹ *“Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanza psicotrope”* adottata a Vienna il 20 dicembre 1988. Ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 5 novembre 1990, n. 328.

²⁰ Ratificata in Italia con la Legge 9 agosto 1993, n. 328.

PRIMA DIRETTIVA EUROPEA E NORMATIVA ITALIANA

La prima Direttiva antiriciclaggio comunitaria, Direttiva 91/308/CEE emanata il 10 giugno 1991²¹, ha raccordato tutte le iniziative proposte negli anni precedenti e fissato i punti cardine nel contrasto al riciclaggio. Si tratta di un intervento fondamentale che ha dato inizio al susseguirsi di normative sempre più specifiche e puntuali e ha fornito ai Legislatori degli Stati membri l'impulso per contrastare il fenomeno in modo coordinato e omogeneo. L'emanazione di una Direttiva, piuttosto che di un Regolamento, trova giustificazione nella necessità che gli Stati membri destinatari, non avendo basi in materia, avessero a disposizione il giusto tempo per adeguarsi a tali disposizioni.

La Direttiva 91/308/CEE estendeva gli obblighi di prevenzione a tutti gli enti finanziari e creditizi che per loro caratteristiche potevano essere utilizzati per riciclare denaro. In particolare, dati gli scarsi strumenti penali di quegli anni, si è ritenuto necessario agire nel senso della prevenzione e si è introdotto l'obbligo di identificare e registrare specifiche operazioni finanziarie e transazioni anomale.

Gli obblighi principali posti a carico di enti creditizi e finanziari erano volti a disciplinare i rapporti con la clientela, con le autorità nazionali e con il personale degli enti stessi. Importante è sottolineare che già tale Direttiva, all'articolo 12, disponeva che gli Stati membri potessero estendere tali obblighi a tutte le attività professionali che gli Stati stessi ritenessero a rischio a fini di riciclaggio²². Il recepimento della prima Direttiva da parte di tutti gli Stati Membri ha condotto ad una disciplina uniforme in grado di contrastare l'immissione di ricchezza illecita nell'economia legale.

Come dapprima accennato, l'Italia aveva già una normativa antiriciclaggio che divenne organica solo nel 1991 con la legge 197 del 5 luglio²³, conversione in legge del D.L.

²¹ La Direttiva è stata pubblicata sulla GUCE il 28 giugno 1991.

²² Razzante R., *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, Torino, 2011, pag. 25-38. È da sottolineare come l'estensione degli obblighi antiriciclaggio ad altri soggetti non finanziari sia esplicitamente contenuta nell'articolo 12 della prima Direttiva comunitaria ("*Gli Stati membri provvedono ad estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti creditizi e finanziari di cui all'articolo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio.*") e non introdotta solo con la seconda Direttiva come spesso si ritiene.

²³ "Padre" della Legge 197/1991 è stato Giovanni Falcone. Per ulteriori informazioni sulla genesi di questo provvedimento e sul ruolo del suo fautore vedi http://www.Fondazionefalcone.it/page.php?id_area=19&id_archivio=34. Cfr. anche Lalicata F., *Storia di Giovanni Falcone*, Feltrinelli, Milano, 2005.

143 del 3 maggio 1991. La legge n.197 era il risultato di una serie di decreti legge precedenti che si occupavano della materia e sviluppava soluzioni già raggiunte nel 1989 tenendo conto anche dei lavori preparatori del legislatore comunitario.

L'Italia con la prima Legge antiriciclaggio ha in un certo senso anticipato l'Europa. La Direttiva del 1991 era sostanzialmente uguale alla legge Italiana. Per questo motivo l'Italia ha formalmente recepito la Direttiva europea, con il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153, introducendo solo alcune modifiche alla Legge del 1991²⁴.

La legge Italiana n. 197/1991, la cosiddetta Prima Legge Antiriciclaggio, recava *"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio"*.

Venivano definiti tre pilastri fondamentali:

1. limitazione all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore per ottenere la cosiddetta canalizzazione delle operazioni presso gli intermediari abilitati;
2. obblighi di identificazione e registrazione della clientela e di istituzione dell'Archivio Unico Informatico (AUI), nel quale far confluire i dati relativi alle suddette operazioni;
3. obbligo di segnalazione delle operazioni sospette per le quali l'intermediario ritenesse che i beni o il denaro derivassero dai reati indicati dall'articolo 648-bis c.p.²⁵.

Nel 1999 l'Italia estese l'ambito di applicazione della legge antiriciclaggio oltre i soli istituti bancari e intermediari finanziari. Il 25 settembre 1999 venne emanato il D.Lgs. 374 recante norme per *"l'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio"*.

²⁴ Urbani A., *Disciplina Antiriciclaggio e Ordinamento del credito*, CEDAM, Padova, 2006, pag. 62-67.

²⁵ La Legge 9 Agosto 1993, n. 328, all'articolo 4 prevede il seguente testo dell'articolo 648- bis: *"Fuori si casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Lire due milioni a Lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"*. Rispetto alle versioni precedenti del 648- bis si noti l'estensione a tutti i delitti non colposi quali attività criminali presupposte al delitto in esame.

Con tale decreto si estese la normativa ad alcune categorie imprenditoriali considerate a rischio, come ad esempio antiquari e orafi, poiché si riteneva che questi potessero essere coinvolti tramite l'acquisto di beni di valore molto elevato (es: opere d'arte, gioielli ecc). In questo modo l'Italia anticipava l'ampliamento dei soggetti destinatari poi sancito a partire dalla seconda Direttiva europea.

SECONDA DIRETTIVA EUROPEA E NORMATIVA ITALIANA

Dieci anni dopo la prima Direttiva, il legislatore comunitario intervenne nuovamente. Gli anni di esperienza ed applicazione della prima Direttiva avevano evidenziato l'esigenza di migliorarne l'impostazione. La disciplina si riferiva, come ambito soggettivo, a intermediari creditizi, finanziari e assicurativi, tralasciando settori che si dimostravano invece sempre più attrattivi per le attività di riciclaggio. In particolare quei settori che per caratteristiche proprie consentivano accumuli e trasferimenti rapidi di ricchezze anche ingenti, in modo non tracciabile ²⁶. La risposta normativa a tali lacune fu la seconda Direttiva, con la quale sono stati compiuti dei decisi passi in avanti per affrontare tutte quelle situazioni e fattispecie che erano rimaste escluse dall'ambito di applicazione.

La seconda Direttiva 2001/97/CE modificava la 91/308/CEE ampliando il novero dei reati presupposto del riciclaggio ed estendendo la disciplina anche a soggetti non finanziari e professionisti ritenuti particolarmente esposti al rischio ²⁷. Inoltre l'articolo 12 ²⁸ della prima Direttiva, non abrogato, consentiva ancora agli Stati membri di estendere la normativa anche ad ulteriori attività finanziarie ritenute a rischio.

L'articolo 2-bis della Direttiva 2001/97/CE elencava i soggetti destinatari della disciplina:

1. enti creditizi;
2. enti finanziari;

²⁶ Urbani A., *Disciplina Antiriciclaggio e Ordinamento del credito*, Padova, 2006, pag. 205-208.

²⁷ Fiscaro E., *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, Milano, 2008, pag. 19.

²⁸ Direttiva 91/308/CEE, Articolo 12, "Gli Stati membri provvedono ad estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti creditizi e finanziari di cui all'articolo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio".

3. quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale i revisori, i contabili esterni, i consulenti tributari, gli agenti immobiliari, i notai e gli altri liberi professionisti legali:
 - se prestano la loro opera assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali, la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti, l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli, l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società, la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe;
 - se agiscono in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare;
4. commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte e case d'asta, ogniqualvolta il pagamento sia effettuato in contanti e per un importo pari o superiore a 15.000 EUR;
5. case da gioco.

In sintesi, sono state inserite alcune attività e professioni di carattere non finanziario poiché ritenute potenzialmente utilizzabili per il transito e la ripulitura di capitali attraverso la movimentazione di ingenti somme di denaro contante e investimenti di rilevante valore. I professionisti venivano così ad assumere un ruolo di sostegno alle autorità di controllo e alle forze di repressione del crimine²⁹.

Inoltre con la seconda Direttiva il legislatore comunitario ha posto l'accento su due aspetti importanti: l'obbligo di identificare il cliente al momento del conferimento dell'incarico e la necessità di individuare il reale beneficiario dell'operazione.

Infine, per la prima volta a livello comunitario, si riconosceva il finanziamento del terrorismo come una delle destinazioni primarie del riciclaggio.

²⁹ Razzante R., *Antiriciclaggio e professionisti*, Santarcangelo di Romagna, 2013, pag. 23-24.

Si noti però, che se da un lato la nuova disciplina ha costituito un miglioramento in termini di più ampio campo d'azione, dall'altro sono sorte indubbe difficoltà applicative dal momento che la normativa concepita dalla prima Direttiva è stata semplicemente estesa a soggetti eterogenei per cui non era stata originariamente pensata. Questa lacuna, per quanto concerne i professionisti, sarà in parte compensata con la terza Direttiva attraverso l'introduzione del principio di proporzionalità e dell'approccio basato sul rischio, che consentono di applicare le disposizioni secondo la specificità delle diverse professioni ³⁰.

In Italia la Direttiva 2001/97/CE fu recepita con il D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, il quale introdusse numerose modifiche alla disciplina precedente. L'articolo 2 distingueva i destinatari degli obblighi di identificazione della clientela e di conservazione delle informazioni dai destinatari dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta ³¹. In particolare l'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, specificava i destinatari degli obblighi identificazione della clientela e di conservazione delle informazioni, e in particolare alle lettere s) e t) indicava i professionisti obbligati:

- s) soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- t) notai e avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

³⁰ Cfr. in particolare l'Articolo 22, comma 1, lettera h) della Legge 25 gennaio 2006, n. 29, Legge Comunitaria 2005.

³¹ D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, Articolo 3 (*Obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni*). D. L. n. 625/1979, Articolo 13 e successive modificazioni.

- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Il comma 2, invece, indicava le categorie di soggetti sottoposte all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette includendovi anche i professionisti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3: *“Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”*. Si noti come esclusivamente nell'ambito della salvaguardia del diritto di difesa e del segreto professionale in ambito di procedimento giudiziario, le categorie di professionisti elencati dalle lettere s) e t) non erano soggette all'obbligo di segnalazione di operazione sospetta³².

Con l'attuazione della seconda Direttiva, inoltre, si sottoposero i soggetti destinatari a misure più stringenti, come, ad esempio, l'obbligo di adottare procedure volte a prevenire operazioni di riciclaggio tramite meccanismi di controllo interno e assicurando un'adeguata formazione a dipendenti e collaboratori³³.

³² Carbone M., Tolla M., *Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio*, Cacucci Editore, Bari, 2010, pag. 166-173.

³³ D. Lgs. n. 56/2004, articolo 8 (*Disposizioni transitorie e finali*), comma 1. *“I soggetti indicati nell'articolo 2 adottano adeguate procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, in particolare istituendo misure di controllo interno e assicurando un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori. ...Omissis...”*.

TERZA DIRETTIVA EUROPEA E NORMATIVA ITALIANA

La terza Direttiva 2005/60/CE, che abroga le due Direttive precedenti, sistematizza e razionalizza la normativa. Le nuove disposizioni sono attuate dalla Direttiva 2006/70/CE recante misure di esecuzione³⁴.

Il contrasto al riciclaggio viene ridisegnato anche in base alle Raccomandazioni del GAFI³⁵ aggiornate al 2003 e viene resa più efficace la lotta contro il finanziamento del terrorismo. Questo fenomeno presenta caratteristiche proprie del riciclaggio: si avvale di strumenti finanziari allo scopo di accumulare, intermediare, custodire e distribuire risorse economiche atte a sostenere le attività illegali e presenta una forte proiezione internazionale. Per prevenire e reprimere il terrorismo si è fatto ricorso agli strumenti antiriciclaggio più innovativi³⁶.

La Direttiva sottopone a vigilanza intermediari finanziari e categorie imprenditoriali e professionali potenziali veicolo di riciclaggio denaro e finanziamento del terrorismo. Rispetto alle Direttive precedenti sono introdotti obblighi di identificazione della clientela e obblighi di segnalazione più articolati e complessi. Ulteriore integrazione di non lieve portata è rappresentata dall'obbligo di adeguata verifica in virtù del quale doveva essere identificato chiunque avesse richiesto prestazioni, singole o frazionate, di importo superiore ad € 12.500.

La terza Direttiva presenta un campo di applicazione ancora più ampio coinvolgendo il sistema finanziario ed economico³⁷, ed in particolare:

- gli enti creditizi;
- gli enti finanziari;
- i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari;

³⁴ Direttiva 2006/70/CE recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata.

³⁵ FATF (GAFI), Financial action task force on money laundering, The forty recommendations, 20 June 2003. Cfr. anche nota 10.

³⁶ Si veda in proposito Carbone M., Tolla M., *Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio*, Bari, 2010, pag. 13-15.

³⁷ Direttiva 2005/60/CE, Articolo 2, comma 1.

- i notai e gli altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera o partecipando in nome e per conto del loro cliente ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: a) l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese; b) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti; c) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli; d) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; e) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe;
- prestatori di servizi relativi a società o trust diversi da revisori contabili, contabili esterni, consulenti tributari, notai e professionisti legali indipendenti;
- agenti immobiliari;
- persone fisiche o giuridiche che negoziano beni, soltanto quando il pagamento è effettuato in contanti per un importo pari o superiore a € 15.000 indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate;
- case da gioco.

Si mantiene la possibilità per gli Stati membri di estendere le disposizioni della terza Direttiva anche a categorie di professionisti o imprenditori diverse da quelle elencate, qualora i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo si ritengano elevati. D'altra parte è consentito agli Stati membri di escludere dagli obblighi le persone fisiche o giuridiche che svolgano attività finanziarie occasionali o di modesta entità, qualora i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo si ritengano limitati³⁸.

In Italia, recepimento solo parziale della terza Direttiva si ebbe con il D. Lgs. 22 giugno 2007, n.109 in tema di misure di prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento

³⁸ Direttiva 2005/60/CE, Articolo 2, comma 2 “*Gli Stati membri possono decidere di non includere nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, punto 1) o 2) le persone giuridiche e le persone fisiche che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata e quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono scarsi*”.

del terrorismo e dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Da tempo, in Italia, si avvertiva la necessità di riorganizzare le leggi antiriciclaggio in un testo unico. Cogliendo l'occasione del recepimento integrale della terza Direttiva, con il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, si è intervenuti riordinando norme primarie e secondarie che si erano stratificate nel corso degli anni. Tale decreto legislativo abroga la legge n. 197 del 1991 e rappresenta una sorta di Testo Unico in materia di antiriciclaggio.

Il D. Lgs. n. 231/2007³⁹ riprende i tre principi⁴⁰ sui quali si fondava la prima Legge antiriciclaggio Italiana n. 197 del 1991 e li sviluppa. Il Decreto prevede quattro principi fondamentali poiché l'obbligo di identificazione e registrazione della clientela è stato scomposto in due obblighi giuridici distinti:

- obbligo di adeguata verifica della clientela (identificazione);
- obbligo di registrazione.

A differenza della Legge n. 197/1991, nel D. Lgs. n. 231/2007 gli obblighi sono invertiti nell'ordine⁴¹:

- obbligo di adeguata verifica della clientela;
- obbligo di registrazione;
- obbligo di segnalazione di operazione sospetta;
- canalizzazione (o limitazione) all'utilizzo del contante

Il motivo di tale variazione sta nella volontà del legislatore di rivolgersi in via prioritaria ai destinatari principali della disciplina (banche, intermediari finanziari, professionisti ecc) e successivamente a ciascun privato cittadino pure sottoposto ad obblighi come la limitazione all'utilizzo del contante: la norma si conclude con una regola indirizzata a tutti. È interessante notare che l'obbligo di registrazione imposto dalla normativa

³⁹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, Supplemento Ordinario n. 268.

⁴⁰ Legge n. 197/1991, Articolo 1 (*Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore*), Articolo 2 (*Obblighi di identificazione e di registrazione*), Articolo 3 (*Segnalazioni di operazioni*).

⁴¹ D. Lgs. n. 231/2007, Capo I (*Obblighi di adeguata verifica della clientela*) articoli 15-35, Capo II (*Obblighi di registrazione*) articoli 36-40, Capo III (*Obblighi di segnalazione*) articoli 41-48. Articolo 49 (*Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore*).

nazionale non è contemplato invece dalla Direttiva 2005/60/CE che prevede un obbligo generico di conservazione dei documenti ⁴². Le norme contenute nel D. Lgs. n. 231/2007 sono entrate in vigore in due tempi successivi, la prima parte il 1 gennaio 2008, la restante parte il 28 aprile 2008.

La Direttiva Europea fissa soglie massime per l'utilizzo di denaro contante, ma a livello di ordinamento nazionale consente di stabilire soglie minori. Nell'anno di entrata in vigore del Decreto è stata variata più volte la soglia di limitazione all'utilizzo del contante, fino ad assestarsi ad € 12.500. Si è preferito far prevalere la correttezza dei pagamenti sull'ambito della tracciabilità. Successivamente sono stati apportati ulteriori aggiustamenti ⁴³.

I destinatari del D. Lgs. n. 231/2007 sono specificati all'articolo 12 come segue:

“Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;*
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;*
- c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:*
 - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;*
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;*

⁴² Direttiva 2005/60/CE, Articolo 30 *“Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di conservare i documenti e le informazioni seguenti affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo...Omissis...”*

⁴³ Dal 1991 al 29/04/2008 limite a Euro 12'500 (L. n. 197/1991); dal 30/04/2008 al 24/06/2008 limite a Euro 5'000 (D.L. n. 233/2006); dal 25/06/2008 al 30/05/2010 limite a Euro 12'500 (D.L. n. 112/2008); dal 31/05/2010 limite a Euro 5'000 (D.L. n. 78/2010); dal 13/08/2011 limite a Euro 2'500 (D.L. n. 138/2011); dal 6/12/2011 limite a Euro 1'000 (D.L. n. 201/2011); nella Legge di Stabilità 2016, in vigore dal 01/01/2016, è previsto il rialzo del limite a Euro 3.000. Minto A., *“Le 'canne al vento' della disciplina antiriciclaggio: breve riflessioni a margine di alcune disposizioni del D.L. n. 78/2010”*, Diritto della banca e del mercato finanziario, Volume 24, Padova, 2010, pag. 149-171.

- 3) *l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;*
 - 4) *l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;*
 - 5) *la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;*
- d) *i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c)*".

Al comma 2 dello stesso articolo viene confermata l'esenzione dall'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, a salvaguardia del diritto di difesa e del segreto professionale in ambito di procedimento giudiziario⁴⁴.

Il recepimento della terza Direttiva ha riportato un fraintendimento dei termini utilizzati al momento della traduzione del testo originale il quale utilizzava le denominazioni inglesi "*auditors, external accountants and tax advisors*" per indicare revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari. Il D. Lgs. n. 231/2007, invece, traduceva con "*i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro*". Ma i dottori commercialisti svolgono più estese attività rispetto alle figure professionali specificamente indicate dal termine "*auditors*"; queste più estese attività, in tal modo, risultano erroneamente assoggettate agli obblighi antiriciclaggio, i quali dovrebbero essere limitati agli stessi adempimenti previsti per gli avvocati e i notai⁴⁵.

⁴⁴ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 12 (Professionisti), comma 2 "*L'obbligo di segnalazione di operazione sospetta di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, (anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge), ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso*".

⁴⁵ Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 231/2007, i notai e gli avvocati sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio solo "*quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito*

QUARTA DIRETTIVA EUROPEA

Il 5 giugno 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Quarta Direttiva UE n. 849/2015 in materia di antiriciclaggio. Il recepimento dovrà avvenire da parte degli Stati membri entro il 26 giugno 2017. Da tale data saranno abrogate la Terza Direttiva 2005/60/CE e la Direttiva di attuazione 2006/70/CE.

La Quarta Direttiva e l'evoluzione normativa che essa introduce è analizzata nel capitolo 8.

1.2 CONFIGURAZIONE DEL REATO DI RICICLAGGIO

Il riciclaggio è *“la riutilizzazione dei proventi di attività criminali in attività legali, con lo scopo di occultare la provenienza illecita della ricchezza, mediante una serie di operazioni dirette ad ostacolare la ricostruzione, a ritroso, dei movimenti dei capitali fino all'evento delittuoso generatore degli stessi”*⁴⁶.

Il reato di riciclaggio costituisce quindi una pratica criminale utilizzata per rendere irriconoscibile il collegamento tra attività illecite e proventi che ne scaturiscono⁴⁷ e per produrre direttamente ricchezza⁴⁸. Dietro tali operazioni si nascondono attività svolte da organizzazioni criminali e mafiose di vario tipo, ma anche, in misura crescente negli anni più recenti, attività di finanziamento del terrorismo⁴⁹.

e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società”.

⁴⁶ Vedasi: Carbone M., Tolla M., *Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio*, Bari, 2010, pag. 20; Ammirati D., *Il delitto di riciclaggio nel sistema bancario e finanziario interno ed internazionale*, Padova, 1994, pag. 6; Cassese E., *Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario*, Milano, 1999, pag. 1, nota 1; Capolupo S., Carbone M., Sturzo G., *Antiriciclaggio – obblighi per professionisti, intermediari ed altri soggetti*, Milano, 2012, pag. 43 e segg.

⁴⁷ Esempi estremi possono essere la semplice sostituzione di banconote provenienti da un riscatto con altra carta moneta, o le più sofisticate modalità basate su un numero elevato di operazioni finanziarie che facciano perdere le tracce del denaro.

⁴⁸ Il riciclaggio è una pratica appetibile per le organizzazioni criminali che hanno prodotto capitali illeciti perché consente ad esse di generare utili e di inserirsi nell'economia legale.

⁴⁹ Per il rapporto tra riciclaggio e terrorismo vedi nota 10 sulle Raccomandazioni del GAFI.

LEGGI ANTIRICICLAGGIO

Ad oggi coesistono due definizioni di riciclaggio che devono però essere rapportate alle rispettive finalità. La definizione data dal D. Lgs. 231/2007 vale ai soli fini della repressione del fenomeno, mentre ai fini sanzionatori, e quindi penali, la definizione di riferimento è quella fornita dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del C. p.

La prima legge antiriciclaggio Italiana, la n. 197/1991, non definiva il riciclaggio. All'articolo 3, comma 1, faceva riferimento alla segnalazione di operazione sospetta e alla definizione di riciclaggio contenuta nel C. p. agli articoli 648-bis e 648-ter:

*“Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, **ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona”.***

Solo con il D. Lgs. 231/2007 si introduce una definizione autonoma di riciclaggio. All'articolo 2 si definiscono il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e le finalità del decreto come segue:

- “1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:*
- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
 - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
 - c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
 - d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.*
- 2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.*
- 3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.*
- 4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.*
- 5. Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.*
- 6. L'azione di prevenzione di cui al comma 5 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.*

Questa nuova e articolata definizione di riciclaggio si differenzia da quanto individuato dalla legge 197/1991 che si limitava a richiamare la definizione del codice penale. Oggi il reato di riciclaggio comprende anche le attività di favoreggiamento, di ricettazione, di concorso e di associazione per delinquere. Il reato di riciclaggio può dedursi unicamente da circostanze obiettive di fatto quali la conoscenza, l'intenzione o la finalità di porlo in essere (vedi comma 3, articolo 2) ⁵⁰.

CODICE PENALE

Il riciclaggio è inserito nel Titolo XIII, Capo II, del C. p tra i delitti contro il patrimonio all'articolo 648-bis.

Nella formulazione originale prevista dal D. L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito con la legge 18 maggio 1978, n. 191, il 648-bis elencava i singoli reati presupposto:

“Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque compie atti o fatti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope...” ⁵¹.

Il legislatore richiedeva che si agisse per un fine particolare, quindi puniva solo il dolo specifico.

Il riciclaggio è riconosciuto come un reato di secondo grado, cioè che presuppone a monte la consumazione di un altro reato: l'azione di ripulitura di “denaro sporco” presuppone l'avvenuta acquisizione di “denaro sporco”. I reati presupposto riconosciuti in origine erano pochi e riflettevano le preminenti condizioni socio-economiche da reprimere negli anni Ottanta. Ne conseguiva che, ad esempio, le banche non potessero opporsi a clienti sospetti qualora l'origine del denaro depositato fosse sì illecita, ma non menzionata nei reati presupposto.

⁵⁰ De Vivo A., Gunnella G., *Profili sanzionatori amministrativi e penali della normativa antiriciclaggio*, 2014, in <https://eventi.nservizi.it/evento.asp?evID=66&IDm=832>.

⁵¹ Cerbo F., *Il riciclaggio di denaro. Articolo 648 bis del codice penale, Articolo dell'8 febbraio 2006*, in <http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=704>.

Solo nel 1993, con la modifica dell'articolo 648-bis, si introdusse una formula generica, ad oggi ancora in vigore, per cui non si elencavano più i reati presupposto del riciclaggio, ma si ampliavano le condotte che causavano il reato⁵².

L'articolo 648-bis in vigore⁵³ recita:

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da **delitto non colposo**, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Pertanto, eliminato il riferimento a situazioni specifiche, si introdusse la nozione di *delitto non colposo*. Il presupposto del riciclaggio è il compimento preliminare di un delitto non colposo. Il reato presupposto è il delitto non colposo da cui provengono “denaro, beni o altre utilità”. Affinché esista il riciclaggio, quindi, deve necessariamente esistere ed essere compiuto anche il reato presupposto⁵⁴, ora definito come delitto non colposo senza ulteriori specificazioni.

Tutti i delitti non colposi possono essere potenziali reati presupposto. Il nostro ordinamento giuridico contempla circa duecento illeciti penali con carattere

⁵² Razzante R., *Antiriciclaggio e professionisti*, Santarcangelo di Romagna, 2013, pag. 10-11.

⁵³ Articolo 648-bis c.p. modificato dalla legge 9 agosto 1993, n. 328.

⁵⁴ Fortarezza A., *La legge antiriciclaggio e lo scudo fiscale*, Milano, Convegno 19 ottobre 2009.

economico ⁵⁵. Ciascuno di questi potrebbe essere tali da determinare il reato presupposto del riciclaggio.

Tabella 1.1. Principali illeciti di natura economica o con finalità economica

REATO	ARTICOLO	FONTE NORMATIVA
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	316-ter	c.p.
Corruzione	318	c.p.
Estorsione	629	c.p.
Appropriazione indebita	646	c.p.
Truffa	640	c.p.
False comunicazioni sociali	2622	c.c.
Usura	644	c.p.
Frode fiscale	3	D.Lgs.74/2000
Emissione di fatture per operazioni inesistenti	8	D.Lgs.74/2000
Omesso versamento Iva	10-ter	D.Lgs.74/2000

I reati si dividono in due categorie, delitti e contravvenzioni.

Il codice penale all'articolo 43 tratta "l'elemento psicologico del reato" definendo il delitto nelle sue configurazioni:

"Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione...Omissis..."

Nel diritto penale non è rilevante solo il fatto in sé, ma è importante anche l'elemento psicologico/soggettivo. L'articolo 43, infatti, declina le fattispecie di delitto con riferimento all'elemento psicologico e si riconduce all'articolo 42:

"Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà...Omissis..."

⁵⁵ Fonti normative dei reati presupposto sono: Codice civile, Codice penale, Legge fallimentare, Testo Unico della Finanza, Reati Tributari, Testo Unico Bancario.

Poiché il dolo sussiste solo quando il soggetto realizza la condotta secondo l'intenzione, anche il reato di riciclaggio richiede la consapevolezza dell'atteggiamento assunto.

AUTORICICLAGGIO

Accanto alla nozione e all'interpretazione del reato di riciclaggio, altrettanta importanza assume la nozione di autoriciclaggio, reato che punisce il riciclaggio di denaro da parte dello stesso autore del reato presupposto. Fino a poco tempo fa la disciplina penale (articoli 648-bis e 648-ter) non contemplava il reato di autoriciclaggio: non era punibile per riciclaggio il soggetto che al tempo stesso avesse consumato il reato presupposto e successivamente anche il reato di riciclaggio. Sanzionare per autoriciclaggio l'autore del reato presupposto sarebbe equivalso a punire tale soggetto per una naturale conseguenza del reato presupposto stesso, poiché si presuppone che chi compie un reato patrimoniale lo faccia per godere dei proventi da esso derivanti⁵⁶.

L'autoriciclaggio era invece contemplato ai soli fini del decreto legislativo 231/2007.

Si venne così a definire una lacuna normativa colmata solo nel 2014 con l'introduzione nel codice penale dell'articolo 648-ter 1⁵⁷, che si è allineato all'articolo 2 del D. Lgs. 231 del 2007 prevedendo il reato di autoriciclaggio⁵⁸.

⁵⁶ Maffia R., *Cos'è l'autoriciclaggio?*, 2008, articolo in <http://www.compliancenet.it/content/cose-l-autoriciclaggio>.

⁵⁷ Articolo 648-ter 1 c.p. (*Autoriciclaggio*) inserito dall'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186.

⁵⁸ Articolo 648-ter 1 c.p., comma 1 “*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*”.

CAPITOLO 2

DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI

L'estensione degli obblighi antiriciclaggio a professioni di carattere non finanziario (revisori, contabili esterni, consulenti tributari, agenti immobiliari, notai e altri liberi professionisti legali) si ebbe con la seconda Direttiva ¹. Questa considerava talune attività svolte da professionisti a rischio di strumentalizzazione a fini di riciclaggio. In particolare si ravvisava la possibilità che queste professioni potessero essere utilizzate come mezzo per immettere nel sistema economico il denaro ottenuto illecitamente. Il D. Lgs. n. 56 del 20 febbraio 2004, di recepimento della seconda Direttiva, all'articolo 2 individuava ed elencava tutte le categorie professionali sottoposte agli obblighi in materia (ragionieri e periti commerciali, revisori contabili, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, notai e avvocati). Il D.M. n. 141 del 3 febbraio 2006, attuava l'articolo 3 del D. Lgs. n. 56 in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni e segnalazione di operazione sospetta, e indicava le stesse figure professionali elencate nel decreto legislativo n. 56 ². Quindi il sistema Italiano richiedeva a soggetti qualificati di fornire attestazioni di identificazione diretta del cliente ³.

La normativa antiriciclaggio per i professionisti ha trovato attuazione il 22/04/2006 con Decreto MEF 03/02/2006 n. 141 ⁴ e Provvedimento UIC 24/02/2006 ⁵. Con la terza Direttiva 2005/60/CE si ebbe un ulteriore ampliamento dei destinatari rispetto alle

¹ Direttiva 2001/97/CE, Articolo 2.

² La legge comunitaria n. 29 del 25 gennaio 2006, attuata dal D.M. 60 del 10 aprile 2007, ha modificato l'articolo 2 del D. Lgs. n. 56/2004 estendendo gli obblighi anche ad "ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi".

³ D.M. n. 141/2006, Articolo 4 (*Modalità dell'identificazione*).

⁴ Decreto MEF 3 febbraio 2006, n.141 (*Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite*).

⁵ Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 (*Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico degli operatori non finanziari*).

Direttive precedenti (revisori dei conti, contabili esterni, consulenti tributari, notai e avvocati)⁶.

Infine, il D. Lgs. 231/2007, che ha recepito la Terza Direttiva ed è attualmente in vigore, all'articolo 12 definisce le figure professionali⁷ sottoposte agli obblighi in materia di antiriciclaggio (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati, e, quando svolgono attività in materia di contabilità e tributi le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF, patronati). Con l'articolo 64, comma 1, lettera d)⁸, lo stesso Decreto abroga il D. Lgs. n. 56/2004 e il D.M. n. 141/2006. Tuttavia l'articolo 66, comma 1, prevede una disciplina transitoria per la quale le disposizioni di cui sopra si applicano in quanto compatibili⁹.

Gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 231/2007 cui i professionisti sono specificamente sottoposti nello svolgimento della loro attività sono:

- obbligo di adeguata verifica della clientela;
- obbligo di registrazione;
- obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

L'obbligo di segnalazione tuttavia trova delle restrizioni a salvaguardia di altri principi giuridici considerati dal legislatore prioritari rispetto a quelli di prevenzione del riciclaggio. Da parte dei professionisti, infatti, non si applica a salvaguardia del diritto di difesa con riferimento alle informazioni che essi ricevono dai loro clienti¹⁰. Parimenti non si applicano ai professionisti gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione e conservazione delle informazioni per tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti¹¹. Inoltre i

⁶ Direttiva 2005/60/CE, Articolo 2, comma 1.

⁷ De Rosa S., *I professionisti destinatari degli obblighi - Obblighi antiriciclaggio per i professionisti*, in *Il fisco*, Ottobre 2012, pag. 23 – 24.

⁸ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 64 (*Norme abrogate*), comma 1, lettera d) “*il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione*”.

⁹ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 66 (*Disposizioni transitorie e finali*), comma 1, “*Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto*”.

¹⁰ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 12 (Professionisti), comma 2, “*L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1...Omissis...*”. Tra gli altri rientrano i dottori commercialisti, gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, gli avvocati e i notai.

¹¹ Legge 11 gennaio 1979, n. 12 “*Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro*”.

professionisti componenti degli organi di controllo sono esonerati da tutti gli adempimenti precedentemente citati, ma sono soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 231/2007¹².

Nonostante l'ampio consenso teorico sull'opportunità dell'estensione della disciplina anche ai professionisti, tale operazione non fu esente da difficoltà pratiche. Inizialmente, infatti, il legislatore aveva riproposto ai professionisti la stessa disciplina prevista per gli intermediari finanziari, senza adeguare le disposizioni al diverso contesto operativo proprio delle attività professionali.

Il D. Lgs. 231/2007 ha ulteriormente complicato, in termini interpretativi e applicativi, gli adempimenti rivolti ai professionisti, richiedendo che gli studi professionali vengano organizzati secondo regole specifiche per far fronte ai nuovi adempimenti. Con particolare riferimento all'adeguata verifica della clientela, si prevede la facoltà, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di emanare disposizioni attuative in merito¹³. I Consigli Nazionali degli Ordini Professionali hanno dovuto ovviare all'assenza di disposizioni attuative fornendo indicazioni operative ai professionisti¹⁴.

La disciplina antiriciclaggio è imperniata su alcuni principi cardine, come la collaborazione attiva e la proporzionalità¹⁵, fondamentali anche nell'applicazione delle norme e nella gestione delle procedure. Si ritiene opportuno analizzarli di seguito per meglio comprendere ruolo e obblighi assegnati ai destinatari.

¹² D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 52 (*Organi di controllo*) "...Omissis...*Gli organi e i soggetti di cui al comma 1: a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2; b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia; c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia; d) comunicano, entro trenta giorni, alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia*".

¹³ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 19 (Modalità di adempimento degli obblighi), comma 2, "Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può adottare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1".

¹⁴ Cfr. anche Circolare n. 8/IR del 1° dicembre 2008 CNDCEC "*Gli obblighi di collaborazione attiva dei professionisti nella disciplina antiriciclaggio. L'adeguata verifica della clientela*". Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2008.

¹⁵ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 3 (Principi generali).

2.1 COLLABORAZIONE ATTIVA

L'espressione "collaborazione attiva" appare per la prima volta nel D. Lgs. n. 231/2007 all'articolo 3, comma 1¹⁶, ma non fa altro che rendere norma giuridica un principio che esisteva già nella Legge n. 197 del 1991¹⁷. L'obbligo di collaborazione attiva prevede l'adozione di idonee procedure in tema di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione, per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La collaborazione attiva parte dal pieno coinvolgimento e dalla "responsabilizzazione" dei soggetti obbligati nel contrasto al riciclaggio¹⁸.

I professionisti, nel corso dello svolgimento della loro attività istituzionale o professionale, possono venire a conoscenza di informazioni riservate che li pongono in situazioni tali da renderne necessaria la comunicazione alle Autorità competenti. In base al primo comma dell'articolo 3 D. Lgs. n. 231/2007, che delimita le "indagini" a informazioni acquisite nell'ambito dell'attività professionale, non è richiesto al professionista di svolgere autonome investigazioni, ma di ottenere, in presenza di anomalie, ulteriori notizie sullo scopo e la natura dell'operazione in atto ed eventualmente di segnalarle.

La connotazione di "attiva" che la norma attribuisce alla collaborazione richiesta al professionista implica che quest'ultimo agisca in modo tale da far emergere dal rapporto con il cliente possibili segni rivelatori della natura illecita dell'operazione, comunque mantenendo la necessaria professionalità e riservatezza proprie del rapporto con il cliente.

¹⁶ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 3 (*Principi generali*), comma 1, "Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste....Omissis...".

¹⁷ Legge 5 luglio 1991, n. 197, Articolo 3 (*Segnalazioni di operazioni*).

¹⁸ Razzante R., *Segnalazioni di operazioni sospette e nuovi indici di anomalia*, Rivista della Guardia di Finanza, 2011.

2.2 PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

Il principio di proporzionalità indica che le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 231/2007 devono essere “proporzionate” alle peculiarità delle varie professioni, alle dimensioni dei soggetti destinatari e al rischio riferibile al cliente, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione. Si può anche dire che le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2007 sono specificamente individuate ed individuabili attraverso il principio di proporzionalità: le disposizioni devono essere applicate coerentemente con la forma giuridica, le dimensioni, l’articolazione organizzativa, le caratteristiche e la complessità dell’attività svolta dal soggetto¹⁹. È sulla base dell’applicazione del principio di proporzionalità che nel Decreto si parla di “*adeguatezza delle verifiche*”²⁰, “*approccio basato sul rischio*”²¹ e di “*obblighi rafforzati o semplificati*” secondo le contingenze²². Il principio di proporzionalità può essere scomposto in due diversi aspetti: la proporzionalità rispetto al rischio di riciclaggio e la proporzionalità rispetto alle caratteristiche del destinatario degli obblighi²³. L’articolo 3, al comma 3 fa riferimento alla proporzionalità *rispetto al rischio*:

“Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione”.

Pertanto la norma pone in capo al professionista uno specifico dovere di conoscenza e diligenza con cui attuare le misure volte a far emergere nell’ambito del rapporto con il cliente le eventuali caratteristiche illecite dell’operazione.

Lo stesso articolo 3, al comma 4, fa invece riferimento alla proporzionalità *rispetto alle caratteristiche del destinatario degli obblighi*:

¹⁹ Glielmo G., *Principi organizzativi e gestione del rischio di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: il nuovo provvedimento della Banca d’Italia*, Rivista di diritto bancario, 15 giugno 2011.

²⁰ D. Lgs. n. 231/2007, Articoli 17-18.

²¹ D. Lgs. n. 231/2007, Articoli 20.

²² D. Lgs. n. 231/2007, Articoli 25-28.

²³ Stumpo G., Vallone T., *Il contrasto al riciclaggio di capitali e al finanziamento illecito. Normative internazionali ed attuazione della III Direttiva comunitaria in Italia*, Franco Angeli Editore, Milano, 2008, pag. 65.

“L'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa”.

Questa previsione è particolarmente importante sotto l'aspetto applicativo della norma perché autorizza misure differenziate secondo la diversa scala e dimensione dell'attività professionale ²⁴. La normativa va applicata proporzionalmente alle dimensioni e alla capacità peculiari di ogni destinatario ²⁵.

Il principio ispiratore di collaborazione attiva enunciato nell'articolo 3 e specificato dal principio di proporzionalità, mira, in generale, a massimizzare l'efficacia dei presidi adottati, a razionalizzare l'utilizzo delle risorse e a ridurre gli oneri a carico dei professionisti ²⁶.

Pur avendo complicato gli aspetti esecutivi della normativa antiriciclaggio, come sopra ricordato, il D. Lgs. n. 231/2007 esprime altresì la precisa volontà di distinguere gli obblighi sulla base delle peculiarità dei destinatari del decreto, ponendo così rimedio ad una grave carenza della precedente disciplina, cioè l'estensione automatica a tutti i professionisti degli obblighi destinati agli intermediari finanziari.

²⁴ Legge delega 25 gennaio 2006, n. 29 (*Legge comunitaria 2005*), Articolo 22, comma 1, lettera h): *“L'applicazione delle disposizioni deve essere adeguata alle peculiarità delle diverse professioni e alle differenze della struttura adottata dal professionista”.*

²⁵ Si consideri il caso in cui un soggetto acquisti un anello. Se applicassimo le regole antiriciclaggio, compresi gli obblighi di registrazione e identificazione, dovremmo immaginare che l'orafo identifichi colui che pone in essere l'operazione ma anche il titolare del bene, e quindi il destinatario, procedimento palesemente incongruo in rapporto alla fattispecie.

²⁶ Bianchi F., Rizzi L., *Formulario commentato dell'antiriciclaggio*, Maggiolo Editore, Santarcangelo di Romagna, 2014, pag. 194.

CAPITOLO 3

SANZIONI

Il legislatore ha mantenuto il dualismo già presente nella definizione di riciclaggio¹ anche nel regime sanzionatorio, prevedendo l'applicazione di sanzioni sia di natura penale che di natura amministrativa. L'inadempimento da parte del professionista degli obblighi di collaborazione attiva previsti dal D.Lgs. n. 231/2007² comporta responsabilità penale o amministrativa in relazione al tipo di violazione commessa.

Per inquadrare correttamente le sanzioni contro il riciclaggio è necessario tenere in considerazione sia la sanzione penale prevista dagli articoli 648-bis e 648-ter del C. p., sia le sanzioni penali e amministrative contenute nel D. Lgs. n. 231/2007³.

Il quadro sanzionatorio è disciplinato nel Titolo V del Decreto che, all'articolo 55, individua il profilo sanzionatorio penale e agli articoli 56-58 quello amministrativo. Le violazioni amministrative imputabili ai professionisti sono previste dai soli articoli 57 e 58⁴. Rispetto alla normativa precedente la disciplina sanzionatoria prevede nuove incriminazioni e un inasprimento delle sanzioni pecuniarie⁵. In merito alla vigente disciplina sanzionatoria sono stati criticati alcuni aspetti. Anzitutto la controtendenza rispetto all'esigenza da molti sostenuta di procedere a depenalizzazione⁶, ma anche l'utilizzo sproporzionato della tecnica del rinvio che fa risultare complicata per l'interprete la lettura delle norme⁷.

¹ Cfr. Capitolo 1, paragrafo 1.2.

² D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 3 (Principi generali), comma 1.

³ Loconte S., Sellitto E., *Dualismo del regime sanzionatorio*, in Guide IPSOA, IPSOA, 2013, pag. 22.

⁴ Brugnolo M., *Professionisti e antiriciclaggio: decadenza e prescrizione delle violazioni*, Il Fisco, 29 luglio 2015.

⁵ Zambon G., *Riepilogo delle sanzioni penali e amministrative nella nuova normativa antiriciclaggio*, Dispensa di aggiornamento professionale, Istituto Nazionale Tributaristi, 2010.

⁶ Fiandaca G.–Musco E., *“Diritto penale”*, Parte Generale, Zanichelli Editore, Bologna, 1989, pag. 155; Cassazione penale, Sezione Terza, Sentenza 17 gennaio 2006, n. 7820. Fiscaro E., *Antiriciclaggio e terza direttiva Ue*, Milano, 2008, pag. 159.

⁷ Esempio: D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 55 (Sanzioni penali) *“Qualora i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera h), e 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o la eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4”*.

I destinatari della normativa sono altresì tenuti a rispettare le disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali ⁸ e a rilasciare, ai sensi dell'articolo 13 dello stesso Codice, l'informativa relativa agli obblighi assolti specificando che le informazioni ottenute saranno utilizzate anche in materia antiriciclaggio.

Le sanzioni penali ed amministrative prevedono limiti minimi e massimi, e si applicano ⁹:

- ai privati che disattendono le disposizioni in tema di circolazione del denaro contante e altri mezzi di pagamento ¹⁰ o che non rispettano gli obblighi di collaborazione;
- ai destinatari della normativa che non adempiono all'obbligo di collaborazione con le Autorità competenti ¹¹.

Il mancato rispetto della normativa può avere gravissime conseguenze, fino alla chiusura degli studi professionali che non siano in grado di adeguarsi ¹².

La normativa sanzionatoria presenta delle criticità di tipo strutturale. Ad esempio, ai professionisti si applicano sanzioni non differenziate rispetto a quelle rivolte agli intermediari finanziari ¹³. Altro aspetto controverso è rappresentato dalla genericità del dettato normativo in relazione agli obblighi imposti ai destinatari per quanto riguarda l'adeguata verifica e la segnalazione ¹⁴. È facile notare come simili criticità esponano i professionisti a un aumentato rischio di sanzioni. Un aiuto nella gestione di tali aspetti controversi può trovarsi in un'opportuna valorizzazione dei principi generali contenuti

⁸ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali*, Pubblicato sulla GU n.174 del 29-7-2003 - Supplemento Ordinario n.123.

⁹ Santi L., *Le pesanti sanzioni per l'Antiriciclaggio*, 15 maggio 2012, in <https://www.fiscoetasse.com/blog/le-pesanti-sanzioni-per-lantiriciclaggio/>.

¹⁰ D. Lgs. n. 231/2007, Articoli 49 (*Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore*) e Articolo 50 (*Divieto di conti e libretti di risparmio anonimo con intestazione fittizia*).

¹¹ Cfr. anche Capitolo 2, in particolare paragrafo 2.2.1.

¹² Santi L., *“Antiriciclaggio per gli studi professionali: obbligo da non sottovalutare”*, 9 maggio 2012, in <https://www.fiscoetasse.com/blog/antiriciclaggio-per-gli-studi-professionali-obbligo-da-non-sottovalutare/>

¹³ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 57 (*Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III*), comma 4. Una sanzione fino al 40% dell'importo dell'operazione può essere addebitata al professionista per omessa segnalazione di operazione sospetta.

¹⁴ De Vivo A., Gunnella G., *Profili sanzionatori amministrativi e penali della normativa antiriciclaggio*, Roma, 2014, pag. 2.

nei Considerando della terza Direttiva e nella Legge delega 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), recepiti nell'articolo 3 del D. Lgs. 231/2007¹⁵.

È opportuno, pertanto, che i professionisti agiscano facendo sempre riferimento ai seguenti principi generali¹⁶:

- sostenibilità: corretto rapporto tra sforzo richiesto al professionista e beneficio derivante dall'applicazione della normativa;
- proporzionalità: le disposizioni previste devono essere “proporzionate” alle peculiarità delle varie professioni, alle dimensioni dei soggetti destinatari e al rischio riferibile al cliente, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.
- valutazione in base al profilo di rischio: deve avere riguardo sia al tipo di cliente che al tipo di prestazione.
- valutazione in base alle informazioni possedute o acquisite dal professionista nell'ambito dell'attività professionale.

¹⁵ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 3 (*Principi generali*), Comma 1 “*Omissis...i destinatari delle disposizioni...adempono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale*”. Comma 3 “*Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio... in relazione al tipo di cliente...alla prestazione professionale...*”. Comma 4 “*L'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa*”.

¹⁶ Cfr. anche Capitolo 2, in particolare paragrafo 2.2.

3.1 SANZIONI PENALI

I reati penali e le relative sanzioni, ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs. n. 231/2007, sono riportati nella Tabella 3.1. Si noti che la disposizione include la clausola di riserva “*salvo che il fatto costituisca più grave reato*” la quale indica che il reato di riciclaggio non si configura se il fatto integra un reato più grave ¹⁷.

Tabella 3.1. Sanzioni penali

DESTINATARI	VIOLAZIONE	SANZIONE	ART.	FONTE NORMATIVA
Chiunque	Violazione obbligo di identificazione	Multa da € 2.600 a € 13.000 Depenalizzata dal D. Lgs. n. 8/2016	Art. 55, comma 1	D. Lgs. 231/2007, Titolo II, Capo I, artt. 15-35
Esecutore dell'operazione	Omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita	Reclusione da sei mesi a un anno e multa da € 500 a € 5.000	Art. 55, comma 2	D. Lgs. 231/2007, Titolo II, Capo I, artt. 15-35
Esecutore dell'operazione	Omesse o false informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale	Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da € 5.000 a € 50.000	Art. 55, comma 3	D. Lgs. 231/2007, Titolo II, Capo I, artt. 15-35
Soggetti di cui agli artt. 11, 12, 13, 14 D. Lgs. 231/2007	Omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni relative al cliente e delle operazioni effettuate	Multa da € 2.600 a € 13.000 Depenalizzata dal D. Lgs. n. 8/2016	Art. 55, comma 4	D. Lgs. 231/2007, art. 36

¹⁷ De Vivo A., Gunnella G., *Profili sanzionatori amministrativi e penali della normativa antiriciclaggio*, in https://eventi.nservizi.it/upload/66/altro/roma_14_2_14_devivo_gunnella_rev.pdf.

DESTINATARI	VIOLAZIONE	SANZIONE	ART.	FONTE NORMATIVA
Chiunque	Assolvimento degli obblighi di identificazione e registrazione avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione	Circostanza aggravante che raddoppia la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 55	Art. 55, comma 6	D. Lgs. 231/2007, Titolo II, Capo I e II.
Soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera h), e comma 3, lettere c) e d)	Omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei dati	Multa da € 2.600 a € 13.000 Depenalizzata dal D. Lgs. n. 8/2016	Art. 55, comma 7	D. Lgs. 231/2007, art. 55, comma 4
Soggetti di cui agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13, 14. Chiunque sia a conoscenza della segnalazione	Violazione degli obblighi di riservatezza	Arresto da sei mesi a un anno e ammenda da € 5.000 a € 50.000	Art. 55, comma 8	D. Lgs. 231/2007, art. 46, comma 1 e art. 48, comma
Chiunque	Utilizza indebitamente, falsifica o altera, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abilita al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi	Reclusione da uno a cinque anni e multa da € 310 a € 1.550	Art. 55, comma 9	D. Lgs. 231/2007
Soggetti di cui all'articolo, 52 comma 1	Omesse comunicazioni da parte del Collegio Sindacale, del Consiglio di Sorveglianza, del Comitato del Controllo di Gestione, dell'Organismo di cui all'art. 6, comma 1, D. Lgs. 231/2007 e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione	Reclusione fino ad un anno e multa da € 100 a € 1.000	Art. 55, comma 5	D. Lgs. 231/2007, Art. 52, comma 2.

DESTINATARI	VIOLAZIONE	SANZIONE	ART.	FONTE NORMATIVA
Soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all'articolo 41 e a chiunque ne sia comunque a conoscenza	Violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta fuori dai casi previsti dal D. Lgs. 231/2007	Arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda da € 5.000 a € 50.000	Art. 55, comma 8	D. Lgs. 231/2007, Art. 46, comma 1, e Art. 48, comma 4

Le caselle evidenziate indicano le sanzioni penali a carico dei professionisti.

Competente a ricevere l'atto è l'Autorità Giudiziaria con comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p.

Identificazione. Per quanto riguarda l'obbligo di identificazione la sanzione è a carico del professionista. La norma fa riferimento alla verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente. È invece sanzionato il cliente qualora non indichi, ovvero falsifichi, le generalità del soggetto per il quale esegue l'operazione (titolare effettivo), od ometta, ovvero falsifichi, le informazioni sullo scopo e natura della prestazione. Diventa quindi fondamentale che il cliente assuma per iscritto la responsabilità di quanto dichiarato.

In ambito di omessa o errata identificazione di cliente e titolare effettivo da parte del professionista, la Corte di Cassazione con sentenza n. 46415 del 23 novembre 2015 ha evidenziato che ad integrare il reato previsto dall'articolo 55 del D. Lgs. n. 231/2007 è sufficiente il dolo generico *“cioè la circostanza che l'intermediario ometta intenzionalmente di procedere all'identificazione personale, richiesta dall'articolo 18 e sanzionata dall'articolo 55, senza che sussista una causa di giustificazione. Ma quest'ultima deve essere tale in senso tecnico...Omissis...”*. La sentenza ha contemplato anche l'articolo 23 del Decreto che impone l'obbligo di astensione dalla prestazione qualora non vi sia la possibilità di adempiere agli obblighi di adeguata verifica richiesti¹⁸.

¹⁸ Montagna C., Antiriciclaggio. *Al professionista costa cara la mancata adeguata verifica del cliente. Per la Cassazione reato con dolo generico*, commento alla Sentenza n. 46415 del 23 novembre 2015 della Corte di Cassazione, 30 novembre 2015, in www.vedaformazione.it.

A seguito della depenalizzazione introdotta dal D. Lgs. n. 8/2006, a partire dal 6 febbraio 2006, la violazione dell'obbligo di identificazione sarà punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 ad € 30.000.

Registrazione. L'articolo 55 determina l'applicazione di una multa pecuniaria da € 2.600 a € 13.000 in caso di omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni necessarie all'adempimento dell'adeguata verifica da parte del professionista. Il D. Lgs. n. 8/2016 ha depenalizzato tale fattispecie che, a partire dal 6 febbraio 2016, sarà sottoposta a sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 ad € 30.000.

Onde evitare contestazioni, appare prudente che il professionista registri i dati appena li ottiene, questo perché la disposizione non contiene un chiaro riferimento temporale ¹⁹.

Si noti che la disposizione sanziona l'incompletezza della registrazione, ma non l'erroneità ²⁰, probabilmente il legislatore ritiene che le registrazioni errate dipendano dalla falsità dei dati forniti dal cliente e non dalla responsabilità del professionista ²¹.

Nonostante si tratti di un adempimento meramente formale, l'omessa, tardiva o incompleta registrazione è sottoposta ad un pesante regime sanzionatorio da molti ritenuto eccessivo. Infatti, la Terza Direttiva 2005/60/CE richiede la semplice conservazione dei documenti ²², ma non contempla obbligo di registrazione. Tale obbligo non è introdotto nemmeno dalla Quarta Direttiva ²³, la quale in questo non si

¹⁹ Razzante R., *Antiriciclaggio e professionisti*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2013, pag. 145-146.

²⁰ Razzante R., Arena M., Imbergamo G., *Manuale operativo delle sanzioni nella legislazione antiriciclaggio italiana*, Giappichelli Editore, Torino, 2011, pag. 61-61.

²¹ Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori penali si veda Sturzo G., *Gli illeciti penali e la confisca obbligatoria*, in Capolupo S., Carbone M., Battaglia S.M., Sturzo G., *Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti*, Ipsoa, Milano, 2012, pag. 636-640. Gallucci M., *Il sistema sanzionatorio*, in De Vivo A., Gallucci M., *Antiriciclaggio. Nuova disciplina e problematiche applicative per i dottori commercialisti e per gli esperti contabili*, Gruppo 24 Ore, Milano, 2009, pag. 130. Traversi A., *Le nuove sanzioni penali e amministrative*, Italia Oggi, Guida Giuridico Normativa, *Le nuove regole antiriciclaggio*, dicembre 2007, pag. 163.

²² D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 36 (*Obblighi di registrazione*), comma 1. Direttiva UE 849/2015, Capo V (*Protezione dei dati, obblighi di conservazione delle registrazioni e dati statistici*), Articoli 40-42. Per quanto riguarda la Quarta Direttiva si veda *Capitolo 8*.

²³ Il titolo inglese "Data protection, record-retention and statistical data" del Capo V della Quarta Direttiva è stato erroneamente tradotto "Obblighi di registrazione e dati statistici".

discosta dalla Terza ²⁴.

Su richiesta del CNDCEC ²⁵ in merito alla possibilità di avvalersi dell'articolo 81 del codice penale ²⁶ in caso di omesse, tardive o incomplete registrazioni multiple, MEF e GdF hanno rilevato che compete esclusivamente al giudice penale graduare la gravità della qualificazione del fatto, in base ai criteri previsti dall'articolo 133 c.p. ²⁷.

Identificazione e registrazione fraudolente comportano l'aumento della pena di un terzo rispetto alle fattispecie precedentemente esaminate. È altresì vietato comunicare al cliente l'intenzione di segnalarlo, ovvero l'avvenuta segnalazione, alle Autorità competenti.

DEPENALIZZAZIONE

La Commissione Greco ²⁸ aveva proposto di limitare le sanzioni penali in materia di antiriciclaggio ad alcune rilevanti violazioni, connotate dall'utilizzo di informazioni false ovvero altri mezzi fraudolenti ²⁹. Proprio nel senso di una depenalizzazione della norma si muovono i recentissimi Disegno di Legge di delegazione europea 2015 e lo

²⁴ De Vivo A., Gunnella G., *Profili sanzionatori amministrativi e penali della normativa antiriciclaggio*, 2014, in https://eventi.nservizi.it/upload/66/altro/roma_14_2_14_devivo_gunnella_rev.pdf, pag. 15-17. CNDCEC, Circolare n. 36/IR del 3 dicembre 2013, *Recenti chiarimenti sugli obblighi antiriciclaggio dei professionisti: alcuni profili di criticità*, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2013, pag. 15.

²⁵ CNDCEC, Circolare n. 36/IR del 3 dicembre 2013, *Recenti chiarimenti sugli obblighi antiriciclaggio dei professionisti: alcuni profili di criticità*, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2013, pag. 14.

²⁶ C. p., Articolo 81 (*Concorso formale. Reato continuato*), comma 1, "È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge". Comma 2, "Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge".

²⁷ Codice Penale, Articolo 133 (*Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena*), "Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente [164, 169, 175, 203 2], il giudice deve tener conto della gravità del reato desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere (5) del colpevole [103, 105, 108; c.p.p. 220], desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo".

²⁸ Commissione Greco, commissione di riforma del D.lgs. 231/2007, *Relazione per lo studio sull'autoriciclaggio*, 23 aprile 2013, Roma.

²⁹ Ministero della Giustizia, *Relazione conclusiva del gruppo di studio per l'autoriciclaggio*, 23 aprile 2013.

Schema di Decreto legislativo n. 245/2015³⁰.

Il 15 gennaio 2016, su proposta del Ministro della giustizia, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva lo schema di Decreto legislativo in materia di depenalizzazione. Il risultante Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio 2016, stabilisce che a partire dal 6 febbraio 2016 saranno depenalizzati i reati penali per i quali è prevista la sola multa³¹. Allegato al Decreto si trova l’elenco delle Leggi contenenti i reati esclusi dalla depenalizzazione³². Tra questi non si fa menzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2007, al quale, di conseguenza, si applica la depenalizzazione. Non rilevano più penalmente l’omessa identificazione di cliente e titolare effettivo e l’omessa registrazione³³. Queste condotte, che prevedevano la sola sanzione della multa, con lo schema di Decreto legislativo sono state assoggettate a rilevanza amministrativa con la previsione di sanzioni da € 5.000 ad € 30.000 per i reati puniti con la multa fino ad un limite massimo di € 20.000³⁴. La depenalizzazione non comprende le fattispecie previste dall’articolo 55 del D. Lgs. n. 231/2007 per le quali è prevista anche una misura detentiva in aggiunta alla multa³⁵. La depenalizzazione si applicherà anche alle violazioni anteriormente commesse, salvo che che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili³⁶. L’obiettivo della depenalizzazione è quello di garantire una sanzione certa e immediata, seppure amministrativa, a fronte dei tempi molto lunghi che caratterizzano il procedimento penale e che potrebbero portare alla mancata attuazione della sanzione³⁷.

³⁰ Per una trattazione più approfondita vedi Capitolo 8, Nuovi orientamenti legislativi nazionali.

³¹ Presidenza del Consiglio dei ministri, Governo Italiano, Comunicato stampa n. 100, 15 gennaio 2016.

³² Allegato allo schema di D. Lgs. n. 245/2015, *Elenco delle leggi contenenti reati puniti con la sola pena pecuniaria esclusi dalla depenalizzazione a norma dell'articolo 2 Legge 67/2014*.

³³ D. Lgs. n. 8/2016, Articolo 1 (*Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni*).

³⁴ D. Lgs. n. 8/2016, Articolo 3 (*Altri casi di depenalizzazione*).

³⁵ Donnarumma de Luca F., *Depenalizzazione reati: oggi 18 novembre 2015, le ultime novità*, 18 novembre 2016, in <https://www.contattonews.it/2015/11/18/depnalizzazione-reati-oggi-18-novembre-2015-le-ultime-novita/608412/>.

³⁶ D. Lgs. n. 8/2016, Articolo 8 (*Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse*).

³⁷ Presidenza del Consiglio dei ministri, Governo Italiano, Comunicato stampa n. 100, 15 gennaio 2016.

Gli ordini professionali hanno espresso il loro disappunto circa tale decisione, la quale provvede a depenalizzare i reati, ma determina un evidente aggravio delle sanzioni pecuniarie previste per i professionisti ³⁸.

3.2 SANZIONI AMMINISTRATIVE

I reati amministrativi e le relative sanzioni, ai sensi degli articoli 57 e 58 del D. Lgs. n. 231/2007, sono riportati nella Tabella 3.2. Le sanzioni amministrative si dividono in due fattispecie: l'articolo 57 tratta delle violazioni agli obblighi antiriciclaggio, l'articolo 58 tratta delle violazioni alla limitazione dell'uso del contante e degli altri mezzi di pagamento ³⁹. Con riferimento all'omessa segnalazione di operazione sospetta ⁴⁰ è opportuno ricordare che la sanzionabilità è condizionata dalla clausola di riserva “*salvo che il fatto costituisca reato*” la quale indica che l'omessa segnalazione può integrare una fattispecie penale ⁴¹.

Tabella 3.2. Sanzioni amministrative

DESTINATARI	VIOLAZIONE	SANZIONE	ART.	FONTE NORMATIVA
Chiunque	Inosservanza della sospensione da parte dell'UIF delle operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	Multa da € 5.000 a € 200.000	Art. 57, comma 1	D. Lgs. 231/2007 Art. 6, comma 7, lettera c).
Professionisti di cui all'articolo 12 e soggetti di cui agli articoli 13 e 14	Omessa istituzione del registro della clientela e violazione delle modalità di registrazione	Multa da € 5.000 a € 50.000	Art. 57, comma 3	D. Lgs. 231/2007 Art. 38 e 39

³⁸ Gallo S., *Antiriciclaggio, la depenalizzazione non convince i commercialisti*, 18 novembre 2015, in www.eutekne.info.

³⁹ Carbone M. - Tolla M., *Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio*, Cacucci Editore, Bari, 2010, pag. 302-303.

⁴⁰ D. Lgs. n. 231/2007, Articoli 41-48.

⁴¹ Cfr. Tabella 3.1.

DESTINATARI	VIOLAZIONE	SANZIONE	ART.	FONTE NORMATIVA
Soggetti di cui all'articolo 12, comma 1	Omessa segnalazione di operazione sospetta	Sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata e pubblicazione su almeno due quotidiani nazionali	Art. 57, comma 4	D. Lgs. 231/2007 Art. 41
Intermediari finanziari	Violazione del divieto di aprire o mantenere conti di corrispondenza con banche di comodo	La violazione della prescrizione di cui all'articolo 28, comma 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 200.000	Art. 57, comma 1-bis	D. Lgs. 231/2007 Art. 28, comma 6
Soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14	Violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'UIF	Multa da € 5.000 a € 500.000	Art. 57, comma 5	D. Lgs. 231/2007 Art. 6, comma 6. Lettera c), art.40 e 41
Chiunque	Trasferimento di denaro per somme superiori alla soglia senza ricorrere agli intermediari abilitati	Multa dall'1% al 40% dell'importo trasferito	Art. 58, comma 1	D. Lgs. 231/2007 Art. 49, comma 1
Professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)	Omessa istituzione dell'archivio unico informatico	Multa da € 50.000 a € 500.000	Art. 57, comma 2	D. Lgs. 231/2007 Art. 37
Chiunque	Apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia	Multa dal 20% al 40% del saldo	Art. 58, comma 5	D. Lgs. 231/2007 Art.50, comma 1
Chiunque	L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri	Multa dal 10% al 40% del saldo	Art. 58, comma 6	D. Lgs. 231/2007 Art.50, comma 2

DESTINATARI	VIOLAZIONE	SANZIONE	ART.	FONTE NORMATIVA
Professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)	Violazione obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto	Art. 58, comma 7	D. Lgs. 231/2007 Art.51, comma 1
Professionisti di cui all'articolo 12	Mancata astensione dall'instaurazione o cessazione di un rapporto continuativo ecc..di cui siano direttamente i indirettamente parte società fiduciarie, trust ecc.. A venti sedi in paesi inseriti nella lista individuata dal MEF	Sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000 per operazioni di importo non superiore ad € 50.000; dal 10% al 40% dell'importo per operazioni superiori ad € 50.000; da € 25.000 a € 250.000 se l'importo dell'operazione non è determinato o determinabile	Art. 57, comma 1-ter	D. Lgs. 231/2007 Art.28, comma 7-ter

Le caselle evidenziate indicano le sanzioni amministrative a carico dei professionisti. Competente a ricevere l'atto è il MEF con verbale di contestazione.

3.3 AUTORITÀ COMPETENTI

I professionisti, in quanto parte attiva nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo sono sottoposti a forme di controllo specifiche, finalizzate all'accertamento dell'adempimento degli obblighi previsti (identificazione, segnalazione, registrazione)

Nel caso di violazioni di carattere penale, la procedura sanzionatoria è disciplinata dal Codice di Procedura Penale. Se emergono fatti di possibile rilievo l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)⁴³ informa obbligatoriamente l'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 331 C.p.p.⁴⁴. Al termine delle indagini preliminari, in presenza di

⁴² Cfr. anche Capitolo 2, paragrafo 2.1.

⁴³ L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita nell'ambito della Banca d'Italia e prevista dal D. Lgs. 231/2007, è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori.

⁴⁴ Codice di Procedura Penale, Articolo 331 (*Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio*), "1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La

fondatezza della notizia di reato, il Pubblico Ministero agisce innanzi al Giudice competente. La sanzione penale si prescrive in sette anni e sei mesi dal compimento della violazione.

Nel caso di sanzioni di carattere amministrativo si applica la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981 e successive modifiche. L'articolo 60 del D. Lgs. n. 231/2007 elenca i soggetti che in via esclusiva, in relazione ai propri compiti e nei limiti delle proprie attribuzioni, sono tenuti all'accertamento delle violazioni di cui agli artt. 57 e 58:

- UIF;
- Autorità di vigilanza di settore (CONSOB, Banca d'Italia, etc.);
- Amministrazioni interessate;
- Guardia di Finanza;
- DIA ⁴⁵.

Accertate le violazioni, questi soggetti devono redigere il verbale di contestazione con il quale si avvisa il trasgressore che si ritengono sussistere fatti e prove passibili di sanzione pecuniaria. La contestazione al responsabile e all'eventuale obbligato in solido deve avvenire immediatamente o, ove impossibile, entro il termine di 90 giorni dall'accertamento, ovvero 360 se il soggetto risiede all'estero. In caso di segnalazione contenente dati incompleti o illeggibili, il termine viene interrotto dalla richiesta di fornire ulteriori informazioni al segnalante. L'inosservanza del termine comporta l'inapplicabilità della sanzione.

A seguito dell'accertamento della violazione antiriciclaggio, l'agente è tenuto ad inviare il verbale al Ministero dell'Economia e delle Finanze, fatte salve le violazioni dell'articolo 58 D. Lgs. n. 231/2007 di competenza delle Ragionerie Territoriali dello

denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero".

⁴⁵ La UIF trasmette le segnalazioni, integrate da una relazione tecnica, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per gli eventuali approfondimenti investigativi.

Stato ⁴⁶. Il soggetto che ha subito la contestazione può presentare entro 30 giorni, ovvero 60 se residente all'estero, memorie difensive e chiedere di essere personalmente sentito. In alternativa, è consentito all'esecutore dell'illecito di avvalersi dell'istituto dell'oblazione che consente di estinguere la violazione tramite il pagamento in misura ridotta della sanzione (2% dell'importo complessivo) ⁴⁷.

Al termine della fase istruttoria, il MEF o le Ragionerie Territoriali dello Stato, se non è ravvisata la responsabilità del soggetto per i fatti contestati, emettono ordinanza motivata di archiviazione. Qualora l'accertamento sia invece ritenuto fondato, l'Autorità competente, previo parere obbligatorio della Commissione Consultiva ⁴⁸, irroga la sanzione pecuniaria e ne ingiunge il pagamento. Entro 30 giorni, 60 per i residenti all'estero, dalla notifica del decreto sanzionatorio, il responsabile è tenuto al pagamento della sanzione e delle spese del procedimento, pena la riscossione coattiva. Competente a valutare l'opposizione all'ingiunzione di pagamento è il Tribunale ⁴⁹ del luogo in cui è stata commessa la violazione, presso il quale il decreto è impugnabile entro 30 giorni dalla notifica, 60 se residente all'estero. Alla sentenza del Tribunale può opporsi appello entro sei mesi dal deposito della stessa, ovvero entro 30 giorni se questa è stata notificata.

L'articolo 28 della Legge n. 689/1981 sancisce la prescrizione della sanzione amministrativa in cinque anni dalla violazione. La giurisprudenza prevalente riconosce efficacia interruttiva della prescrizione non solo al decreto ingiuntivo sanzionatorio, ma anche all'atto di contestazione della violazione. La prescrizione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dall'interessato ⁵⁰.


⁴⁶ Si tratta delle violazioni di cui all'Articolo 49 D. Lgs. n. 231/2007 in materia di limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore. Nel Decreto ministeriale 17 novembre 2011, che attua il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono indicate le sedi territoriali competenti. Pertanto, tali sedi territoriali sono competenti per le violazioni indicate indipendentemente dall'entità dell'operazione (contrariamente a quanto in precedenza previsto per le infrazioni superiori a € 250.000).

⁴⁷ Legge 689/81, Articolo 16. C. p., Articolo 162-bis. Dalla possibilità di fare ricorso all'istituto dell'oblazione è ad oggi escluso il professionista che non abbia segnalato l'illecito, per quanto sembra che l'orientamento del legislatore sia favorevole all'estensione anche ai professionisti di tale istituto. Per una più ampia trattazione cfr. Capitolo 8, Nuovi orientamenti legislativi nazionali.

⁴⁸ Commissione prevista dall'Articolo 1 D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114.

⁴⁹ Circolare MEF n. 2 del 16 gennaio 2012.

⁵⁰ Articolo 2938 c.c.

Figura 3.1. Processo sanzionatorio amministrativo.

CAPITOLO 4

ADEGUAMENTO DEGLI STUDI PROFESSIONALI AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

I professionisti sono chiamati ad adempiere gli obblighi in materia antiriciclaggio dal 22/04/2006 a seguito del D. Lgs. n. 56/2004, attuato dalle disposizioni del Decreto MEF 03/02/2006 n. 141 ¹ e del Provvedimento UIC 24/02/2006 ². Il recepimento della terza Direttiva ³, avvenuto con il D. Lgs. n. 231/2007, ha sollevato il problema della concreta attuazione e operatività della normativa nell'ambito degli studi professionali, posto che il Decreto richiede competenze e organizzazione adeguate.

Come in precedenza illustrato, il D. Lgs. n. 231/2007 ha ampliato i pilastri su cui si fondava la previgente Legge 197/1991 e ha scomposto l'obbligo di identificazione e registrazione della clientela nei due obblighi distinti di registrazione e di adeguata verifica. Quest'ultimo ha assorbito e rafforzato l'obbligo di identificazione, ma non l'ha sostituito.

L'obbligo di identificazione previsto dalla Legge 197/1991 all'articolo 2 si concretizzava nella mera acquisizione dei dati anagrafici del cliente che richiedeva l'operazione. L'intermediario ⁴ doveva identificare obbligatoriamente chi effettuava operazioni di importo superiore a 20 milioni di lire, poi divenuti € 12.500 con il passaggio alla nuova valuta, che comportassero la movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo. L'identificazione doveva essere compiuta anche per le

¹ Decreto MEF 3 febbraio 2006, n.141 (*Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite*).

² Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 (*Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico degli operatori non finanziari*).

³ La Terza Direttiva antiriciclaggio, 2005/60/CE, dedica alla *Customer Due Diligence* (adeguata verifica della clientela) l'intero Capo II che si articola in disposizioni di carattere generale, obblighi semplificati, obblighi rafforzati, esecuzione da parte di terzi.

⁴ Il riferimento agli intermediari è stato criticato in dottrina per la troppa specificità. Lo stesso riferimento non compare più nel D. Lgs. n. 56/2004 nel quale si ricorre al termine generico "soggetti" che comprende anche i professionisti legali e contabili a seguito dell'ampliamento dei destinatari della normativa.

operazioni frazionate registrando le generalità del soggetto responsabile dell'operazione, pur se effettuata da altra persona delegata. Questi dati dovevano essere registrati entro 30 giorni nell'Archivio Unico Informatico, che costituiva una sorta di "anagrafe" in cui confluivano le informazioni relative alle operazioni più rilevanti.

Il passaggio all'adeguata verifica, come recepita dal D. Lgs. n. 231/2007 conformemente alla terza Direttiva antiriciclaggio, ha comportato un'estensione notevole degli obblighi rivolti ai professionisti. Il D. Lgs. n. 231/2007 ha adottato nella struttura organizzativa del Capo I ⁵ la medesima articolazione presente nella terza Direttiva al Capo II ⁶.

Mentre le modalità previste dalla previgente normativa ⁷ si focalizzavano esclusivamente sul momento di instaurazione del rapporto con il cliente, ora si copre l'intera durata della prestazione con il conseguente onere per il professionista di acquisire più complesse informazioni. I nuovi obblighi richiedono di non limitarsi all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, ma di arrivare a valutare lo scopo dell'operazione ⁸. Il momento in cui il professionista entra in contatto con il cliente è fondamentale per applicare gli obblighi antiriciclaggio. Infatti, tutta la disciplina si basa sulla "conoscenza del cliente" a partire dal primo contatto. Il principio "know your customer" viene declinato con modalità diverse rispetto alla precedente normativa ⁹, ma mantiene come fulcro la raccolta di informazioni direttamente dal cliente mediante documenti e la successiva verifica dei dati acquisiti presso una fonte attendibile. Non si tratta più di una verifica isolata, ma di un processo composto da misure differenti che

⁵ D. Lgs. n. 231/2007, Capo I (Obblighi di adeguata verifica della clientela). Sezione I (Disposizioni di carattere generale); Sezione II (Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela); Sezione III (Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela); Sezione IV (Esecuzione da parte di terzi). Articoli 15-35.

⁶ Direttiva 2005/60/CE, Capo II (Obblighi di adeguata verifica della clientela). Sezione I (Disposizioni di carattere generale); Sezione II (Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela); Sezione III (Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela); Sezione IV (Esecuzione da parte di terzi). Articoli 16-19. Vedasi anche Capolupo s., Carbone M., Battaglia S.M., Sturzo G., "Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti", Milano, 2012, pag. 245.

⁷ Legge n. 197/1991.

⁸ Razzante R., *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia. Aggiornato alla delibera della Banca d'Italia 10 marzo 2011*, Torino, 2011, pag. 88.

⁹ Fiscaro E., *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, Milano, 2008, pag. 56.

devono essere poste in essere durante tutta la durata del rapporto. Punto di partenza di tale processo resta l'identificazione del cliente ¹⁰.

Il D. Lgs. n. 231/2007, all'articolo 1, comma 2, lettera e), definisce il cliente come *“Il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico”*. Lo stesso comma, alla lettera q), definisce la prestazione professionale come *“la prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata”*.

Un altro profilo di novità attiene poi all'introduzione dell'obbligo di censire il titolare effettivo dell'operazione, di raccogliere informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto ¹¹ e di monitorarlo nel tempo. Ai maggiori adempimenti richiesti, va aggiunto un ulteriore importante aspetto, ovvero la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, fondamentale per valutare l'estensione dei compiti di adeguata verifica. Le informazioni acquisite costituiscono la base portante della valutazione del rischio associato al cliente e devono consentire di dimostrare alle Autorità competenti che le verifiche svolte sono efficaci e congrue al rischio rilevato.

4.1 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Gli adempimenti previsti dall'adeguata verifica sono senza dubbio più complessi ed articolati rispetto ai precedenti. Con le attuali disposizioni il professionista è chiamato a monitorare il rapporto instauratosi con il cliente per tutta la sua durata e non solo al momento del conferimento dell'incarico. Inoltre, le fasi di cui si compone l'adeguata verifica non possono e non devono essere svolte sempre nello stesso modo, ma devono essere commisurate alle singole fattispecie. La legge prevede tre livelli distinti di adeguata verifica: ordinaria, semplificata e rafforzata.

¹⁰ Roddi G., *Le nuove disposizioni di Banca d'Italia sul rischio riciclaggio e l'adeguata verifica della clientela del 03/04/2013*, Rivista di Diritto Bancario, 17/04/2013.

¹¹ Razzante R., *Antiriciclaggio e professionisti*, Santarcangelo di Romagna, 2013, pag. 87.

Norma *ad hoc* dedicata ai professionisti e revisori contabili è l'articolo 16 del D. Lgs. n. 231/2007. La norma si rivolge a tutti i professionisti elencati dall'articolo 12 del decreto¹², i quali devono assolvere gli obblighi di adeguata verifica durante lo svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria:

“a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;

b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;

c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;

d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente”.

Dalla casistica elencata nell'articolo 16 si può notare come il legislatore abbia voluto circoscrivere l'applicabilità dell'obbligo alle sole prestazioni di importo superiore a € 15.000, ma allo stesso tempo abbia sottoposto ad adeguata verifica anche tutte le attività utilizzabili a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il professionista è chiamato ad assolvere l'obbligo tutte le volte che si trovi di fronte ad attività di natura

¹² D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 12 (*Professionisti*), comma 1, “*Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono: a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti...Omissis...; d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c)*”.

non trasparente. Per valutare la soglia di € 15.000, oltre la quale diventa obbligatoria l'adeguata verifica, è indifferente si tratti di un'unica operazione o di più operazioni tra loro collegate (operazione frazionata). L'operazione frazionata richiede che le diverse operazioni effettuate siano riconducibili tra loro e poste in essere in un circoscritto intervallo temporale¹³.

L'articolo 12, comma 3, esonera i professionisti dall'obbligo di adeguata verifica in caso di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e in caso di adempimenti in materia di amministrazione del personale, ma mantiene fermo l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta. Per quanto riguarda l'assoggettamento ad adeguata verifica della mera tenuta della contabilità i pareri sono contrastanti. Nella proposta di emendamenti al D.Lgs. 231/2007 sottoposta all'attenzione del MEF, il CNDCEC aveva chiesto che la prestazione professionale avente ad oggetto la mera tenuta della contabilità venisse esonerata. La richiesta non è stata accolta nel decreto correttivo; inoltre, nelle risposte fornite al Consiglio Nazionale con nota prot. n. 65633 del 12 giugno 2008, il MEF dichiarava di non condividere l'interpretazione del CNDCEC sull'argomento¹⁴.

Sono sempre sottoposte ad adeguata verifica, invece, le operazioni di valore indeterminato o non determinabile.

Di seguito, a titolo esemplificativo, si riporta l'elenco delle attività che richiedono o meno adeguata verifica¹⁵.

¹³ La definizione di "operazione frazionata" del D. Lgs. n. 231/2007, articolo 1, fa riferimento alle operazioni *effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni*, ma poi precisa che l'operazione frazionata sussiste anche *quando ricorrono elementi per ritenerla tale*.

¹⁴ Secondo il parere del CNDCEC, tale attività, non avendo ad oggetto la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento, non rientra tra le fattispecie citate alle lettere a) e b) dell'articolo 16, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007, e non rientra nemmeno nella casistica della lettera c) poiché non si tratta di attività finalizzata ad obiettivi finanziari o patrimoniali modificativi della situazione giuridica esistente. Per questi motivi la tesi del CNDCEC appare essere in linea con il Decreto.

¹⁵ Le tabelle sono state costruite sulla base dei riferimenti che seguono: articolo 16, comma 1, punti a), b), c) del D. Lgs. n. 231/2007; articolo 1, lettere l), q) del D. Lgs. n. 231/2007; allegato A2 del Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006; risposte UIC del 24 febbraio 2006 e successive integrazioni; risposte UIC nella videoconferenza di Itali Oggi del 24 marzo 2007; risposte MEF del 12 giugno 2008, protocollo n. 65633.

Tabella 4.1. Prestazioni professionali esenti dall'obbligo di adeguata verifica ¹⁶

PRESTAZIONI ESCLUSE
Docenze a corsi, convegni e simili
Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile)
Funzione di revisore in enti pubblici
Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo contabile)
Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende
Incarico di recupero crediti
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 80
Pareri giuridici <i>pro-veritate</i>
Perizie e consulenze tecniche
Redazione di stime giurate su incarico dell'autorità giudiziale
Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla L. 11 gennaio 1979, n.12
Mediazione ai sensi dell'articolo 60, L. n. 69/2009 (ex articolo 10, comma 2, lettera e), d. lgs. n. 231/2007)

¹⁶ Tabella riprodotta da: CNDCEC, Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela, 14 aprile 2010, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2010, pag. 8-9. CNDCEC, Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela, 28 luglio 2011, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2011, pag. 8-10.

Tabella 4.2. Prestazioni professionali sottoposte ad adeguata verifica ¹⁷

PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA
Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a € 15.000
Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni
Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie
Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti
Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale
Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del <i>business plan</i> per l'accesso a finanziamenti pubblici
Consulenza contrattuale
Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.16
Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili
Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche
Custodia e conservazione di beni e aziende
Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito
Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltre soglia
Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese
Operazioni di finanza straordinaria
Redazione di stime e perizie di parte
Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari
Valutazioni di aziende, rami d'azienda nonché valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo
Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile
Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari
Assistenza in procedure concorsuali

¹⁷ CNDCEC, Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela, 28 luglio 2011, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma pag. 9-11.

PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA
Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 26717
Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo
Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società enti, trust e soggetti giuridici analoghi
Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti
Consulenze in materia di concordati stragiudiziali
Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie
Consulenze in materia di contabilità e bilanci
Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità
Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi
Fusioni e scissioni
Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi
Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, ex art. 182-bis, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art. 161, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Regolamenti e liquidazioni di avarie
Revisione legale dei conti
Tenuta della contabilità *
Trasformazioni

* Nella proposta di emendamenti al D.Lgs. 231/2007 sottoposta all'attenzione del MEF, il CNDCEC aveva chiesto che la prestazione professionale avente ad oggetto la mera tenuta della contabilità venisse esonerata dagli adempimenti di adeguata verifica. La richiesta non è stata accolta nel decreto correttivo; nelle risposte fornite al Consiglio Nazionale con nota prot. n. 65633 del 12 giugno 2008, il MEF aveva dichiarato di non condividere l'interpretazione del CNDCEC sull'argomento.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA

L'articolo 18 del D. Lgs. n. 231/2007 si sofferma sul contenuto dell'obbligo di adeguata verifica e sulle modalità con cui svolgerla. Le modalità di azione di seguito esposte costituiscono l'adeguata verifica ordinaria, ovvero quei controlli standard che vanno sempre effettuati. Gli obblighi ordinari si individuano in via residuale, vanno applicati quando non si può ricorrere a quelli semplificati e quando non è necessario ricorrere a quelli rafforzati.

L'obbligo di adeguata verifica ordinaria si compone di quattro differenti fasi:

- identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità;
- raccolta di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO

Da una prima lettura dell'articolo 18 potrebbe sembrare che il legislatore voglia assegnare al professionista un ruolo "investigativo", senza però delimitarne il campo di azione e i mezzi a disposizione. In realtà la *ratio* della norma esula completamente da questo e deve essere interpretata con riferimento alla normale operatività del professionista. Le informazioni che il professionista deve acquisire sono quelle che rientrano generalmente nella fase conoscitiva del cliente, e devono essere approfondite qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. All'atto di identificazione il cliente dovrà dichiarare per iscritto, e sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni richieste per l'identificazione¹⁸. In questa fase il cliente dovrà

¹⁸ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 21 (*Obblighi del cliente*).

dimostrarsi collaborativo, fermo restando che qualora non fornisca le informazioni richieste in merito alle sue generalità o del soggetto per conto del quale svolge l'operazione, ovvero fornisca informazioni errate, potrà essere perseguibile penalmente ¹⁹.

L'identificazione consiste nella verifica dell'identità del cliente attraverso documenti, dati o informazioni ottenuti presso fonti affidabili e indipendenti. L'articolo 1 del D.P.R n. 445/2000 ²⁰ definisce come documento d'identità: *la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare.*

L'articolo 19, al comma 1, lettera a), indica in che modo deve essere svolta l'identificazione e la verifica dell'identità di cliente.

Il professionista è chiamato ad acquisire tutte le informazioni necessarie all'identificazione prima di eseguire l'operazione.

Dal momento che l'incarico può essere conferito verbalmente o per iscritto è opportuno che lo studio adotti uno schema standardizzato da far sottoscrivere al cliente, con il quale regolare il rapporto e fissare la data precisa dell'inizio della prestazione.

¹⁹ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 55 (Sanzioni penali), comma 3 “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro*”.

²⁰ D.P.R n. 445/2000, *Decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30.

Figura 4.1. Modulo di raccolta informazioni dal cliente²¹

DICHIARAZIONE CLIENTE

In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

1. DATI ANAGRAFICI DI CHI RICHIEDE LA PRESTAZIONE

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

NAZIONALITÀ _____

TIPO DOCUMENTO D'IDENTIFICAZIONE

CARTA D'IDENTITÀ PASSAPORTO ALTRO:

NUMERO _____ RILASCIATO DA _____

IL _____ CON SCADENZA IL _____

CODICE FISCALE _____

PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA _____

IN FORMA SOCIETARIA IN FORMA INDIVIDUALE/SINGOLA
ESERCITATA DAL _____ NELL'AMBITO TERRITORIALE _____

DICHIARO INOLTRE

1. di richiedere la prestazione professionale per proprio conto;
2. di richiedere la prestazione professionale per conto della società _____, con sede legale in _____, iscritta al Registro delle imprese di _____ numero di iscrizione e codice fiscale _____, REA _____ in qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri;
3. DI COSTITUIRE DI NON COSTITUIRE
"PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA" ai sensi della lettera o), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 1 dell'Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, in quanto (indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica) _____

4. che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono _____

SE NECESSARIO

5. che i fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione professionale richiesta provengono da: _____

²¹ Tabella riprodotta da CNDCEC, *Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Manuale delle procedure per gli studi professionali*, 17 dicembre 2015, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2015, pag. 30-32.

1. TITOLARE EFFETTIVO

Il sottoscritto _____
 ai fini dell'identificazione del "TITOLARE EFFETTIVO" di cui all'articolo 21, del D. Lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 2
 dell'allegato tecnico al medesimo D. Lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 55 del D.
 Lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue
 l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale,

DICHIARA

DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L'INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSI' COME PREVISTO E DEFINITO DAL D: LGS. N. 231/2007.

DI AGIRE IN NOME E PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI:

1. COGNOME E NOME _____
 LUOGO E DATA DI NASCITA _____
 INDIRIZZO DI RESIDENZA _____
 CODICE FISCALE _____
 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____

2. COGNOME E NOME _____
 LUOGO E DATA DI NASCITA _____
 INDIRIZZO DI RESIDENZA _____
 CODICE FISCALE _____
 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____

2. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto, acquisita l'informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

L'identificazione dovrà essere effettuata, anche da collaboratori o dipendenti del professionista, in presenza del cliente e al momento in cui viene conferito l'incarico.

Tutte le informazioni aggiuntive acquisite in merito alla prestazione da svolgere devono essere conservate nel fascicolo del cliente deve contenere anche il modulo compilato (Figura 4.1).

Qualora il soggetto da identificare non sia una persona fisica occorre verificare l'esistenza del potere di rappresentanza e individuare i soggetti delegati alla firma per l'operazione da porre in essere.

Una delle più importanti novità introdotte dal D. Lgs. n. 231/2007 è l'obbligo di identificazione del titolare effettivo²². L'articolo 2²³ dell'allegato tecnico al decreto definisce il titolare effettivo (beneficial owner) come la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano, con il 25 % più uno del capitale sociale, tale entità, ovvero ne risultano beneficiari²⁴. Dunque il titolare effettivo è il soggetto economico che beneficia dell'attività posta in essere a prescindere dal rappresentante incaricato ad operare e apparire per suo conto.

La verifica dell'identità del titolare effettivo deve essere effettuata contestualmente all'identificazione del cliente, al momento del conferimento dell'incarico, ma non richiede la presenza del titolare effettivo stesso. In caso di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la terza Direttiva prevede che gli Stati Membri possano


²² CNDCEC, *Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela*, 28 luglio 2011, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2011, pag. 16.

²³ Allegato Tecnico al D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 2 (*Articolo 1, comma 2, lettera u. Titolare effettivo*), "1. Per titolare effettivo s'intende: a) in caso di società: 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica."

²⁴ Razzante R., *Antiriciclaggio e professionisti*, Santarcangelo di Romagna, 2013, pag. 93.

consentire l'identificazione del cliente e del titolare effettivo anche dopo il primo contatto, ma comunque nel minor tempo possibile ²⁵. La normativa Italiana impone al professionista di verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico ²⁶. Tuttavia, le disposizioni attuative della Banca d'Italia ²⁷ prevedono due eccezioni. In primo luogo, il titolare effettivo può essere identificato successivamente all'instaurazione del rapporto, purché *assunte adeguate misure per impedire che vengano effettuate operazioni nelle more della verifica*. In secondo luogo, il cliente, esecutore e titolare effettivo possono essere identificati dopo l'instaurazione del rapporto, *qualora ciò sia necessario per non interrompere la normale conduzione degli affari e risulti un basso rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo*. L'identificazione dovrà essere comunque completata nel più breve tempo possibile dopo il primo contatto, e comunque entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto.

Figura 4.2. Titolare effettivo



²⁵ Terza Direttiva Antiriciclaggio 2005/60/CE, Articolo 9.

²⁶ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 19 (*Modalità di adempimento degli obblighi*), comma 1, lettera a).

²⁷ Banca d'Italia, *Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, Roma, 2013, pag. 18.

Le misure adottate in questa fase devono essere adeguate e commisurate alla situazione di rischio e volte a definire l'organizzazione della proprietà e del controllo. Infine, per agevolare il processo di identificazione, i professionisti possono avvalersi di pubblici registri, elenchi, atti e documenti contenenti informazioni sui titolari effettivi, possono chiedere ai propri clienti dati pertinenti oppure ottenere informazioni *in altro modo*²⁸. Saranno valide ai fini perseguiti anche autocertificazioni del cliente sull'identità del titolare effettivo. Ovviamente tali modalità sono consentite solo dal momento che non sia oggettivamente possibile acquisire i dati necessari alle verifiche.

Se il cliente agisce per proprio conto è lui il titolare effettivo. Se il cliente agisce per conto di altra persona fisica, spetterà al cliente fornire tutte le informazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. Se il cliente non è una persona fisica, la regola generale identifica il titolare effettivo nel possessore del 25% più uno del capitale sociale. Spetterà al rappresentante della società fornire le generalità del titolare effettivo o delle persone fisiche che possiedono il controllo. Possono presentarsi situazioni differenti. Ad esempio, tre soci al 33,3% sono tutti titolari effettivi. Invece, tra quattro soci al 25% potrebbero esserci uno o più titolari effettivi, individuabili in coloro che esercitano il controllo della società. In caso di consorzi o cooperative il titolare effettivo è generalmente il Presidente. Nei casi in cui i titolari effettivi differiscano dai soci che detengono le partecipazioni di maggioranza, particolare rilievo assumono le informazioni fornite dal cliente. Secondo le disposizioni attuative di Banca d'Italia²⁹, qualora non si riesca ad individuare il titolare effettivo, questo viene generalmente fatto coincidere con l'amministratore della società, anche se non socio, ferma restando la valutazione da parte del professionista dell'attendibilità delle dichiarazioni del cliente. Sulla base del profilo di rischio, il professionista dovrà valutare come procedere per

²⁸ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 19, comma 1, lettera b), "*l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo*".

²⁹ Banca d'Italia, *Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, Roma, 2013.

identificare il titolare effettivo. Potrà decidere, in caso di rischio basso, di assumere come veritiera la dichiarazione firmata dal cliente, ovvero, in caso di rischio alto, di procedere ad ulteriori verifiche³⁰.

È importante ricordare che, come vi sono adempimenti previsti per il professionista, anche il cliente è sottoposto a precisi obblighi. L'articolo 21 del D. Lgs. n. 231/2007 impone al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie al professionista per procedere all'identificazione. Con particolare riferimento all'identificazione del titolare effettivo, le dichiarazioni devono essere fornite dal cliente per iscritto e sotto la propria responsabilità, a pena di reclusione da sei mesi a un anno e con multa da € 500 a € 5.000. Qualora il comportamento assunto dal cliente non consenta al professionista di svolgere correttamente l'adeguata verifica, quest'ultimo dovrà rinunciare all'esecuzione della prestazione professionale. Sulla scorta dell'articolo 23, comma 1³¹ l'astensione deve realizzarsi quando in primo luogo vi sia da parte dell'intermediario il sospetto di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, e in secondo luogo quando il cliente non fornisca i dati identificativi necessari al completamento dell'adeguata verifica. Nei casi particolari in cui la legge non consenta l'astensione resta valido l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta³². Ai sensi del comma 4, professionisti, notai, revisori contabili, contabili esterni e consulenti tributari³³ non sono obbligati all'astensione *nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in*

³⁰ Banca d'Italia, *Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7*, pag. 16-17. D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 19 (*Modalità di adempimento degli obblighi*), comma 1, lettera b).

³¹ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 23 (Obbligo di astensione), comma 1 “*Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III*”.

³² D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 23 (*Obbligo di astensione*), comma 3, “*Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41*”.

³³ La deroga all'obbligo di astensione vale per tutti i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) e all'articolo 13 del D. Lgs. n. 231/2007.

relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Le disposizioni dell'articolo 23 sono applicabili salvo che l'interruzione del rapporto non comprometta i diritti del cliente ³⁴.

La disciplina è stata recentemente modificata sempre in riferimento ai rapporti pendenti. Con il D. Lgs. n. 169/2012 è stato aggiunto all'articolo 23 il comma 1-bis in relazione al quale, qualora non fosse stato possibile adempiere all'obbligo di adeguata verifica in ambito di rapporti continuativi già in essere, o prestazioni professionali in corso di svolgimento, i destinatari della normativa avrebbero dovuto interrompere il rapporto restituendo fondi e strumenti e liquidando l'importo ricevuto al cliente. Tale norma è stata fin da subito molto contestata. Il MEF, per evitare problematiche applicative e di esegesi normativa, ha provveduto alla sospensione poco dopo l'entrata in vigore ³⁵. Il 30 luglio 2013, a mezzo di una circolare, il MEF ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell'astensione. Per i rapporti continuativi di nuova instaurazione e per le prestazioni occasionali si applica il comma 1 dell'articolo 23, mentre per i rapporti già costituiti le disposizioni del comma 1-bis vanno applicate gradualmente nel tempo.

Il professionista può avvalersi, per non duplicare le procedure, delle informazioni acquisite in fase di adeguata verifica da terze parti, ferma restando la propria responsabilità ³⁶. L'articolo 30 del D. Lgs. n. 231/2007 consente di assolvere agli obblighi di adeguata verifica anche in assenza del cliente, purché venga fornita idonea attestazione da parte di soggetti che abbiano già intrattenuto con il cliente rapporti continuativi ovvero abbiano svolto nei confronti del cliente una prestazione professionale. Chi trasmette l'attestazione deve aver identificato il cliente di persona ³⁷.

³⁴ Razzante R., *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia. Aggiornato alla delibera della Banca d'Italia 10 marzo 2011*, Torino, 2011, pag. 92-93.

³⁵ A seguito della sospensione della norma il Dicastero comunicava che un tavolo tecnico sarebbe stato convocato per discutere delle problematiche.

³⁶ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 29 (*Ambito e responsabilità*).

³⁷ CNDCEC, Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela, 20 luglio 2011, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2011, pag. 46-47.

Figura 4.3. Attestazione da parte di terzi³⁸**ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL
D. LGS. N. 231/2007**

Il sottoscritto _____
Professionista di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 231/2007

ATTESTA

che ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 231/2007 che :

Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo di residenza _____

Codice fiscale _____

Nazionalità _____

Ha conferito al sottoscritto l'incarico a svolgere una prestazione professionale.

Nei confronti del sopracitato cliente il sottoscritto dichiara di aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dall'articolo 18, comma 1), lettera a), b) e c) del D. Lgs. n. 231/2007.

A tale fine si allega la documentazione relativa all'identificazione.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

³⁸ Modulo di attestazione da parte di terzi ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 231/2007. Riprodotta da CNDCEC, *Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela*, 14 aprile 2010, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2010.

SCOPO E NATURA DELL'INCARICO

Il professionista, dopo aver provveduto all'identificazione del cliente e del titolare effettivo, è chiamato ad acquisire le informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione che dovrà svolgere. Anche in questo caso la complessità delle verifiche da effettuare sarà proporzionata al profilo di rischio dell'operazione. L'articolo 19 del D. Lgs. n. 231/2007 non prevede specifiche modalità di esecuzione, per questo si ritiene che in caso di incarichi occasionali le informazioni su scopo e natura dell'incarico debbano essere ottenute contestualmente all'identificazione del cliente e titolare effettivo, in caso di rapporto continuativo le informazioni vanno richieste al cliente, aggiornate e annotate nel suo fascicolo personale. Devono in ogni caso essere chiare³⁹:

- le finalità relative all'accensione del rapporto;
- le relazioni tra clienti ed esecutori;
- l'attività lavorativa ed economica svolta;
- le relazioni di affari.

Qualora risultino necessarie ulteriori verifiche, tra le altre possono essere acquisite informazioni sull'origine dei fondi utilizzati, sulla relazione tra cliente e titolare effettivo, sulla situazione economica e patrimoniale del cliente, sulle dichiarazioni IVA e dei redditi. Anche in questa fase, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 231/2007, il cliente deve fornire al professionista informazioni complete, veritiere e necessarie per individuare la natura e lo scopo dell'incarico, a pena di arresto da sei mesi a tre anni e multa da € 5.000 a € 50.000.

³⁹ Banca d'Italia, *Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, Roma, 2013, pag.18.

CONTROLLO COSTANTE NEL TEMPO

L'articolo 19, comma 1, lettera c)⁴⁰ del D. Lgs. n. 231/2007 introduce l'obbligo di monitorare il rapporto instaurato con il cliente per tutta la sua durata. Al professionista è richiesto di analizzare le transazioni compiute dal cliente nel corso del rapporto per verificarne la compatibilità con la sua conoscenza del cliente, con le attività svolte e con il profilo di rischio. Inoltre deve curare l'aggiornamento continuo di documenti, dati e informazioni detenute. Gli adempimenti richiesti al professionista possono essere attuati con discrezionalità nei mezzi e nelle procedure⁴¹. Queste devono essere comunque proporzionate alle dimensioni dello studio e alle procedure adottate al suo interno e i dati devono essere aggiornati ogni qual volta risultino non più attuali. Il professionista è chiamato ad utilizzare la diligenza che normalmente caratterizza lo svolgimento della sua attività per valutare di volta in volta le informazioni ricevute.

Il controllo costante nel tempo ha il duplice scopo di mantenere aggiornato il fascicolo personale del cliente e individuare eventuali elementi di incongruenza tra operazioni effettuate e profilo patrimoniale, ovvero appurare se tali operazioni possano essere state effettuate con fondi di origine illecita⁴². Tale attività di monitoraggio comporta un considerevole aggravio degli adempimenti in capo al professionista, in particolare nell'ambito di quei rapporti che si caratterizzano per prestazioni non sempre collegate tra loro anche se relative allo stesso rapporto continuativo. Comunque l'attività di controllo deve limitarsi agli elementi acquisibili nel normale svolgimento dell'attività professionale prestata, non esistendo obblighi di ulteriore accertamento⁴³.

⁴⁰ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 19 (*Modalità di adempimento degli obblighi*), comma 1, lettera c), "il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute".

⁴¹ CNDCEC, *Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela*, 28 luglio 2011, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2011, pag. 60.

⁴² De Vivo A., *L'adeguata verifica della clientela*, Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 1 dicembre 2008, in www.fondazionenazionalecommercialisti.it.

⁴³ Carbone M. - Tolla M., *Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio*, Bari, 2010, pag. 260-261.

Le Linee Guida del CNDCEC forniscono al professionista una traccia per espletare le operazioni di controllo costante nel tempo:

- *Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati;*
- *Programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire in base alla valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni continuative potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione;*
- *Istituire automatismi per l'aggiornamento dei dati;*
- *Prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità;*
- *Istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio;*
- *Annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni.*

In base alle risultanze del controllo, il professionista potrà aggiornare il fascicolo del cliente con la nuova documentazione acquisita, modificare la valutazione del rischio del cliente e la periodicità del controllo e modificare gli adempimenti di adeguata verifica calibrandoli su un diverso profilo di rischio. Per praticità il fascicolo del cliente potrebbe essere integrato con una scheda di sintesi, a carattere periodico, al fine di documentare il processo di valutazione compiuto dal professionista.

L'omessa individuazione di natura e scopo dell'incarico e omesso controllo costante nel tempo non comportano sanzioni per il professionista. Resta però il rischio di trascurare informazioni che potrebbero verificarsi essenziali ai fini dell'obbligo di segnalazione, e di incorrere in controlli per via di segnalazioni effettuate da altri intermediari entrati in contatto con il cliente.

FASCICOLO PERSONALE DEL CLIENTE

I documenti acquisiti nel corso delle procedure di adeguata verifica sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, e costituiscono il fascicolo personale del cliente. Lo scopo è quello di poter dimostrare in qualsiasi momento alle Autorità le procedure seguite per l'adempimento degli obblighi di legge, di consentire valutazioni da parte della UIF o di altre Autorità, e di consentirne l'utilizzo in indagini o procedimenti su riciclaggio e altri reati. I documenti devono essere conservati per un periodo di 10 anni, decorrenti dall'esecuzione dell'operazione occasionale o dalla chiusura del rapporto continuativo e devono essere prontamente disponibili se richiesti. Ne è consentita la conservazione in un'unica struttura anche presso terzi purché non ne sia compromessa la pronta disponibilità e siano garantite riservatezza e privacy⁴⁴. Si ricorda che i dati raccolti in fase di adeguata verifica sono soggetti agli obblighi previsti dal Codice della Privacy in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali⁴⁵. Ai sensi dell'articolo 13 dello stesso Codice i professionisti devono rilasciare al cliente l'informativa circa finalità e modalità del trattamento dei dati⁴⁶.

Il fascicolo personale dovrà contenere i documenti forniti dal cliente⁴⁷, i documenti acquisiti presso i Pubblici Registri, le annotazioni del professionista, i moduli firmati dal cliente, l'eventuale attestazione di identità da parte di terzi e la copia del mandato professionale⁴⁸:

- Fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell'identificazione;
- fotocopia del codice fiscale e della partita IVA;

⁴⁴ Razzante R., De Palma D., *Analisi delle nuove istruzioni per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico in tema di antiriciclaggio, nonché del provvedimento in materia di organizzazione, procedure e controlli interni degli intermediari*, in Guida ai Controlli Fiscali, n. 4, 2010, pag. 29 ss.

⁴⁵ D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, *Codice in materia di protezione dei dati personali*. In vigore dal 31 luglio 2004, come consolidato a mezzo della Legge 27 luglio 2004 n. 188 di conversione con modifiche del D. L. 24 giugno 2004, n. 158. G. U. 29 luglio 2003.


⁴⁶ Codice in materia di protezione dei dati personali, Articolo 13 (*Informativa*). Cfr. anche De Rosa S., Meoli M., *Gli adempimenti antiriciclaggio dei professionisti*, Capitolo I: *gli aspetti generali: professionisti interessati*, Biblioteca eutekne, n. 107, gennaio 2013, pag. 37-38.

⁴⁷ De Rosa S., *Tenuta del fascicolo della clientela anche con modalità informatiche*, in Eutekne.info, 23 settembre 2013.

⁴⁸ Fortarezza A., *Normativa antiriciclaggio per i professionisti*, Atti del seminario: *Le procedure antiriciclaggio per lo studio professionale*, 2015, Venezia. Fortarezza A., *La normativa antiriciclaggio per i professionisti*, Atti del seminario: *Antiriciclaggio per dipendenti e collaboratori degli studi professionali*, 2015, Venezia.

- visura camerale (consigliata per le ditte individuali, obbligatoria per i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza);
- scheda di sintesi compilata dal professionista o da un suo collaboratore;
- valutazione del profilo di rischio del cliente anche al fine di stabilire l'applicabilità di obblighi ordinari, semplificati o rafforzati;
- note relative alla congruità dell'operazione con l'attività abitualmente svolta dal cliente;
- dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 231/2007;
- eventuale attestazione ex art. 30 del DLgs. 231/2007 (che viene rilasciata al professionista da uno dei soggetti elencati dalla norma nel caso di assenza fisica del cliente);
- copia del mandato professionale;
- dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell'operazione;
- dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull'oggetto dell'attività o dell'operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale;
- eventuale dichiarazione da parte del cliente sulla provenienza dei mezzi economici e finanziari utilizzati per attuare l'operazione;
- documenti delle prestazioni professionali svolte;
- documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell'operazione.

Identificazione del cliente, identificazione del titolare effettivo e raccolta di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale devono essere eseguite al momento del conferimento dell'incarico. Il controllo costante nel tempo, invece, deve essere effettuato per tutta la durata del rapporto

Figura 4.4. Obblighi ordinari di adeguata verifica della clientela ⁴⁹

⁴⁹ CNDCEC, Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela, 28 luglio 2011, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2011, pag. 18. La tabella è stata modificata e adattata.

4.2 APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

L'approccio basato sul rischio è il principio cardine sul quale deve essere improntata la procedura di identificazione della clientela prevista dal D. Lgs. n. 231/2007. Ai destinatari della normativa sono indirizzate sia norme dal contenuto specifico in relazione alle caratteristiche proprie⁵⁰ sia adempimenti che richiedono valutazioni soggettive. Tale approccio concede ampia discrezionalità ai destinatari e segna il passaggio da un sistema "rule based" ad un sistema "risk based"⁵¹. Lo scopo è quello di lasciare i professionisti liberi di agire, ma pur sempre mantenendo un rapporto con essi per stimolare i comportamenti più corretti e garantendo l'efficacia del sistema attraverso azioni di vigilanza. Il legislatore richiede indipendenza e professionalità per svolgere correttamente la valutazione del rischio e più ampiamente la funzione antiriciclaggio.

L'adeguata verifica richiede di attribuire a ciascun cliente un rischio specifico di riciclaggio. Quest'ultimo si riflette sull'atteggiamento più o meno stringente da assumere in sede di adempimenti di identificazione e di verifica.

La normativa previgente richiedeva già al professionista di svolgere una simile attività di valutazione, ma solo in fase di segnalazione di operazione sospetta⁵². Attualmente, la valutazione del rischio deve essere effettuata per tutta la durata del rapporto professionale, dal conferimento al termine dell'incarico. L'obbligo di collaborazione attiva cui il professionista è sottoposto si estende dunque fino a richiederli un costante monitoraggio del rischio associato al cliente, alla tipologia dell'operazione, al rapporto continuativo o alla prestazione professionale⁵³. La valutazione dovrà essere effettuata considerando le caratteristiche sia del cliente che della prestazione.

⁵⁰ Si veda il Titolo V del D. Lgs. n. 231/2007 relativo agli obblighi.

⁵¹ Con il D. Lgs. n. 231/2007 si abbandona l'impostazione basata su una casistica precostituita e si approda ad un sistema fondato su discrezionalità e flessibilità della valutazione. Mariani L., *Corruzione, crimini finanziari e reati informatici, conseguenze economiche e reputazionali*, 10° incontro sulla compliance, 25 giugno 2014, in http://assoaicom.org/images/stories/files/10_mariani.pdf.

⁵² Legge n. 197/1991.

⁵³ Fortarezza A., *Antiriciclaggio per dipendenti e collaboratori degli studi professionali*, Corso tenuto da Veda Formazione, Milano, 2015.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio associato al cliente è necessario considerare: natura giuridica, attività svolta, comportamento tenuto al momento dell'instaurazione del rapporto, area geografica di residenza o della sede dell'attività.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio associata alla tipologia dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale è necessario considerare: modalità di svolgimento, ammontare e frequenza delle operazioni, durata del rapporto continuativo, idoneità dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente, area geografica di destinazione ⁵⁴.

Il D. Lgs. n. 231/2007 all'articolo 20 esplicita gli obblighi in tema di approccio basato sul rischio. I professionisti devono dimostrare all'Autorità competente e agli ordini professionali che le misure adottate sono adeguate all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo constatata per l'operazione. L'articolo 20 indica i criteri generali per la valutazione del rischio, ma non fornisce un metodo univoco da seguire. La norma chiede al professionista di approntare un metodo che gli consenta di associare un livello di rischio adeguato ad ogni cliente. Essendo il rischio una misura dinamica e in parte soggettiva, la sua valutazione non potrà essere eseguita solo in fase di conferimento dell'incarico, ma avrà scadenza periodica a discrezione del professionista. Dal momento che la disciplina non fornisce modalità pratiche di attuazione, ogni professionista, a fronte dei criteri generali previsti dall'articolo 20, può utilizzare una traccia modello che gli consenta di attribuire punteggi diversi a diversi livelli di rischio. La legge impone la valutazione del rischio connesso a ciascun cliente, ma non richiede che questa venga redatta per iscritto. Tuttavia è opportuno che il professionista, per tutelarsi e per dimostrare di aver adempiuto in modo corretto agli obblighi, effettui la

⁵⁴ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 20 (Approccio basato sul rischio), comma 1, *“Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali: a) con riferimento al cliente: 1) natura giuridica; 2) prevalente attività svolta; 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3) ammontare; 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente; 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo”*.

valutazione in forma scritta e la conservi nel fascicolo del cliente.

Uno dei modelli più utilizzati dai professionisti è quello sviluppato dal CNDCEC ⁵⁵, che si compone di due parti: la prima valuta il cliente, la seconda valuta la prestazione professionale. Il professionista compila ciascuna parte del modello attribuendo ad ogni campo un punteggio che varia da uno a cinque, somma i punteggi delle due sezioni, firma la valutazione, appone la data e la archivia nel fascicolo del cliente.

Tabella 4.3. Modello del CNDCEC per la valutazione del rischio

A) ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE (PUNTEGGIO DA 1 A 5)	LIVELLO DI RISCHIO
a.1) NATURA GIURIDICA	
Ditta Individuale	
Associazione professionale	
Società di Persone	
Società di Capitali	
Trust	
Società Fiduciaria	
Altro	
TOTALE a.1)	
a.2) PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA	
Operazioni normali	
Operazioni di particolare rilevanza	
Operazioni anomale	
TOTALE a.2)	
a.3) COMPORTAMENTO TENUTO AL MOMENTO DELL'OPERAZIONE	
Nella norma (collaborativo / trasparente)	
Fuori dalla norma (reticente / non trasparente)	
TOTALE a.3)	
a.4) AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA	
Italia	
Paesi UE	
Paesi Extra UE	
Territori off shore	
TOTALE a.4)	
TOTALE PUNTEGGIO A	

A) ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE	LIVELLO DI RISCHIO
Basso	da 4 a 12
Medio	da 13 a 16
Alto	da 17 a 20

⁵⁵ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

B) ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE (PUNTEGGIO DA 1 A 5)	LIVELLO DI RISCHIO
b.1) TIPOLOGIA	
Ordinaria	
Straordinaria	
TOTALE b.1)	
b.2) MODALITA' DI SVOLGIMENTO	
Con banche	
Tra soggetti privati	
TOTALE b.2)	
b.3) AMMONTARE	
Basso	
Medio	
Alto	
TOTALE b.3)	
b.4) FREQUENZA E DURATA	
Occasionale	
Poco frequente	
Frequente	
TOTALE a.4)	
b.5) RAGIONEVOLEZZA	
Congrua	
Non congrua	
TOTALE b.5)	
b.6) AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE	
Italia	
Paesi UE	
Paesi Extra UE	
Territori off shore	
TOTALE b.6)	
TOTALE PUNTEGGIO B	

B) ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
Basso	da 6 a 18
Medio	da 19 a 24
Alto	da 25 a 30

VALUTAZIONE FINALE (A + B)	LIVELLO DI RISCHIO
Basso	da 10 a 30
Medio	da 31 a 40
Alto	da 41 a 50

Il CNDCEC suggerisce anche l'interpretazione del punteggio finale risultante dalla compilazione del modello ⁵⁶.

Con rischio basso:

Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie (ovvero semplificate se ne ricorrono i presupposti) ed esercitare un controllo costante con periodicità da definirsi caso per caso a seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale. Ad esempio, nel caso di rischio molto basso il professionista potrebbe decidere di effettuare l'aggiornamento del controllo solo al verificarsi di eventi modificativi della situazione originariamente comunicata (a tal fine risponde l'esigenza di richiedere al cliente un impegno scritto a comunicare le eventuali variazioni dei dati inizialmente dichiarati). Nell'ambito del controllo costante il professionista deve: analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto; verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi; aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.

Con rischio medio:

Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie e in particolare deve esercitare un controllo costante, con periodicità prefissata e in ogni caso sempre più ravvicinata in caso di clienti i cui dati siano soggetti a variazioni frequenti. Nell'ambito del controllo costante il professionista deve: analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.

⁵⁶ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. *Antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/2007): linee guida per l'adeguata verifica della clientela*, 7 novembre 2008.

Con rischio alto:

Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità rafforzate e in particolare deve esercitare un controllo costante continuo e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti). Nell'ambito del controllo costante il professionista deve: analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.

Tale approccio consente di selezionare a monte le operazioni che richiedono maggiore attenzione e di articolarne i dovuti adempimenti. Tramite la compilazione delle tabelle riportate il professionista riesce a convertire le informazioni a disposizione in grado di rischio. Ciascuna fattispecie considerata richiederà specifici adempimenti.

La procedura di valutazione considera in primo luogo gli aspetti connessi al cliente e associa ad essi un punteggio. In secondo luogo determina il rischio connesso all'operazione. Infine, la valutazione congiunta delle due tabelle fornirà un risultato univoco espressione del rischio di riciclaggio.

Il graduale approccio consentito dal legislatore in base al diverso rischio rilevato dal professionista consente di proporzionare gli obblighi alla rischiosità oggettiva della situazione. Per questo motivo, oltre agli obblighi di adeguata verifica ordinari, sono previsti obblighi semplificati e rafforzati. Lo scopo è di rendere più efficiente il sistema di prevenzione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo all'interno degli studi professionali.

4.3 ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

L'adeguata verifica semplificata è prevista solo in particolari casi stabiliti dalla legge e generalmente quando il rischio di riciclaggio di proventi illeciti è basso. Gli obblighi semplificati prevedono l'adempimento della sola verifica dell'identità del cliente e della presenza di poteri di rappresentanza. Il professionista non dovrà espletare le fasi dell'adeguata verifica successive all'identificazione: identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo, richiesta di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale e controllo costante nel corso del tempo. In tali circostanze i destinatari del D. Lgs. n. 231/2007 non applicano le disposizioni ordinarie recate dal Titolo II, Capo I, Sezione I⁵⁷, fatta eccezione per quando vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; quando si instauri un rapporto continuativo o il cliente conferisca l'incarico di svolgere una prestazione professionale; quando si svolga una operazione occasionale che comporti la movimentazione di importi pari o superiore a € 15.000 con una operazione unica o con più operazioni tra di loro collegate. L'articolo 25 prevede profili soggettivi e profili oggettivi al ricorrere dei quali i professionisti sono esentati dagli obblighi di adeguata verifica.

PROFILO SOGGETTIVO

L'articolo 25, comma, 1 elenca i clienti per i quali si applicano obblighi semplificati⁵⁸.

Inoltre, il comma 3 prevede che identificazione e verifica non siano necessarie se il

⁵⁷ Titolo II (*Degli obblighi*), Capo I (*Obblighi di adeguata verifica della clientela*), Sezione I (*Disposizioni di carattere generale*), Articolo 15-24.

⁵⁸ Si tratta di: Banche; Poste italiane S.p.A.; istituti di moneta elettronica; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV); imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita; agenti di cambio; società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 e 107 TUB; le società fiduciarie di cui all'articolo 199 TUF; succursali insediate in Italia dei soggetti precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; succursali Italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate delle imprese di investimento; cassa depositi e prestiti S.p.a; confidi disciplinati dall'articolo 112 TUB; i soggetti disciplinati dall'articolo 111 TUB; i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute; enti creditizi e finanziari comunitari soggetti alla direttiva; società o altri organismi quotati i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato; uffici della Pubblica Amministrazione, cioè tutte le amministrazioni dello Stato; istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione Europea, ai Trattati sulle Comunità Europee o al diritto Comunitario derivato; enti creditizi o finanziari situati in stati Extra UE che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

cliente è un ufficio della Pubblica Amministrazione o un'istituzione o un organismo con funzioni pubbliche previste dai Trattati comunitari ⁵⁹. Tale disposizione appare ragionevole poiché aggira l'inutile adempimento di verificare l'identità di clienti che sono comunque soggetti passivi della disciplina antiriciclaggio ⁶⁰.

In ogni caso, ai sensi del comma 4, resta fermo il dovere, da parte del professionista, di raccogliere le informazioni attestanti che il cliente rientri tra i beneficiari delle esenzioni precedentemente enumerate. Quindi il professionista deve raccogliere informazioni che giustificano il ricorso alla procedura semplificata e nell'ambito di quest'ultima dovrà comunque raccogliere notizie relative all'identità e alla qualifica di chi richiede la prestazione ⁶¹. La verifica di soggetti iscritti ad albi o elenchi può essere più agevolmente effettuata attraverso la lettera che attesti l'iscrizione del soggetto all'albo o elenco, oppure tramite visura camerale, ovvero attraverso la consultazione dell'elenco sul sito dell'Autorità di controllo. La raccolta dei dati identificativi è prevista dagli obblighi di registrazione, i quali sono richiesti anche nell'ambito dell'adeguata verifica semplificata ⁶².

In tutta coerenza con le disposizioni del comma 4, il comma 5 dell'articolo 25, precisa la non applicabilità degli obblighi semplificati se si abbia a ritenere che l'identificazione effettuata sia inattendibile, ovvero gli obblighi semplificati non consentano l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie. In quest'ultimo caso, la valutazione di inattendibilità effettuata dal professionista deve fondarsi su informazioni che facciano ritenere che la situazione rappresentata dal cliente non sia veritiera ⁶³. Si può osservare che la circostanza prevista dal comma 5 è difficile da ipotizzare, infatti l'identità dei

⁵⁹ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 25 (*Obblighi semplificati*), comma 3, “L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato”.

⁶⁰ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 10 (*Destinatari*), comma 2, lettera g, “Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì: ...Omissis...g) agli uffici della pubblica amministrazione”.

⁶¹ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 25 (*Obblighi semplificati*), comma 4.

⁶² Cenci P., *La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale. Aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari*, Padova, 2010, pag. 49-50.

⁶³ CNDCEC, Circolare n. 8/IR dell'1 dicembre 2008 *Gli obblighi di collaborazione attiva dei professionisti nella disciplina antiriciclaggio. L'adeguata verifica della clientela*, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2008, pag. 16.

soggetti che possono accedere all'esenzione risulta da documenti pubblici e ufficiali e non da dichiarazioni di parte.

PROFILO OGGETTIVO

Il comma 6 dell'articolo 25 prevede obblighi semplificati per specifiche attività caratterizzate da rischio minimo, basate su operazioni seriali, standardizzate e facilmente ricostruibili ⁶⁴.

Il comma 6 opererà quasi esclusivamente nei confronti di specifici operatori di settore, anche se gli obblighi semplificati dovranno essere applicati eventualmente anche dal professionista che fornisca prestazioni che le abbia ad oggetto, verosimilmente sotto il profilo di consulenza. L'applicazione della semplificazione ad altre attività a basso rischio di riciclaggio può essere prevista dal MEF con apposito decreto ai sensi dell'articolo 26.


In conclusione, il professionista è tenuto a verificare con accuratezza se sussistano le condizioni per applicare la semplificazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Qualora sussistano, dovrà procedere all'identificazione del cliente e a verificare eventuali poteri di rappresentanza, ma sarà esentato dagli altri adempimenti ordinari. In tale ipotesi le disposizioni relative alla registrazione delle operazioni non trovano applicazione ⁶⁵, mentre sia gli obblighi di conservazione dei documenti che di segnalazione di operazione sospetta restano immutati. Se i requisiti soggettivi previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 25 sussistono, il professionista dovrà conservare nel

⁶⁴ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 25 (*Obblighi semplificati*), comma 6 "...*Omissis...a) contratti di assicurazione vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro; b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente; c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti; d) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB...Omissis..."*

⁶⁵ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 36 (*Obblighi di registrazione*), comma 6-bis "*Le disposizioni del presente Capo non trovano applicazione nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 25*". Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 25 settembre 2009, n. 151.

fascicolo personale del cliente solo i documenti in base ai quali ha ottenuto informazioni sufficienti a consentire la semplificazione, i documenti relativi all'identità e all'esistenza di poteri di rappresentanza. Se invece sussistono i requisiti oggettivi previsti dal comma 6, si richiede la conservazione dei documenti i quali attestino che l'oggetto della prestazione rientra nella procedura semplificata oltre ai documenti relativi all'identità e all'esistenza di poteri di rappresentanza.

Figura 4.5. Adeguata verifica semplificata ⁶⁶



⁶⁶ CNDCEC, Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela, 28 luglio 2011, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2011, pag. 28. La tabella è stata modificata e adattata.

4.4 ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Le situazioni che presentano un rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono sottoposte a obblighi di adeguata verifica rafforzati. In questi casi sono previsti per i professionisti adempimenti di identificazione e di verifica più rigorosi.

L'articolo 28 prevede che gli obblighi rafforzati si applichino *in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo* e comunque in caso di:

- a) *cliente non fisicamente presente;*
- b) *conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari* ⁶⁷;
- c) *operazioni, rapporti continuativi o prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario* ⁶⁸.

In presenza di rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la scelta per l'attuazione di misure rafforzate adeguate appare affidata alla sensibilità del professionista. Si tratta di situazioni che presentano anomalie tali da richiamare particolare attenzione, ma evidentemente non così gravi da ricadere nell'obbligo di segnalazione. Al professionista è richiesta un'ideale vigilanza che lo induca ad adottare procedure più rigorose. In altri termini, poiché il decreto non fornisce indicazioni dettagliate e diverse rispetto a quelle ordinarie, il professionista deve adempiere con una particolare vigile attenzione alle fasi previste dall'adeguata verifica. Gli obblighi rafforzati prevedono verifiche aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, di conseguenza il professionista dovrà organizzare la fase di acquisizione delle informazioni in modo tale che la verifica rafforzata comporti sempre un'estensione della documentazione acquisita rispetto alle altre modalità.

Le Linee Guida ⁶⁹ per i professionisti consigliano, in fase di identificazione del titolare effettivo, di non limitarsi ad accogliere le informazioni che provengano dal cliente, ma

⁶⁷ Fattispecie di non immediato interesse per i professionisti.

⁶⁸ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 28 (Obblighi rafforzati), Comma 5 così modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione originaria prevedeva "5. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo, gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono:...Omissis...".

di predisporre comunque ulteriori verifiche, ricorrendo eventualmente a visure camerali, pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e attestanti l'identità del titolare effettivo e, ove possibile, di procedere all'identificazione dello stesso acquisendo in sua presenza un documento di identità non scaduto.

Il professionista si adopererà affinché le informazioni su scopo e natura della prestazione acquisite siano adeguate al profilo di rischio elevato, fermo restando che non sono previsti obblighi di indagine, ma solo il vaglio di informazioni ottenute nell'ambito dell'attività svolta.

Infine, è opportuno che il controllo costante nel tempo della prestazione sia effettuato con scadenze più ravvicinate e con modalità più rigide.

Per quanto riguarda il caso in cui il cliente non sia fisicamente presente al momento dell'identificazione è richiesto che il professionista attui misure volte a compensare il rischio più elevato attraverso l'utilizzo di una o più delle seguenti procedure⁷⁰:

- a) *accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;*
- b) *adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;*
- c) *assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.*

Spetta al professionista la decisione in merito alla modalità da utilizzare in relazione alla specifica circostanza. Di fronte all'impossibilità di effettuare una verifica rafforzata, il professionista dovrà astenersi dal porre in essere l'operazione.


Il comma 3 dell'articolo 28 individua i casi in cui gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della cliente si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente. Si possono verificare quattro casi distinti:

⁶⁹ CNDCEC, Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela, 28 luglio 2011, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2011, pag. 29-30.

⁷⁰ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 28 (Obblighi rafforzati), comma 2.

- *il cliente è già identificato in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;*
- *le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;*
- *i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;*
- *i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.*

Figura 4.6. Adeguata verifica rafforzata ⁷¹



⁷¹ CNDCEC, Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela, 28 luglio 2011, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2011, pag. 37. La tabella è stata modificata e adattata.

In caso di cliente già identificato, il professionista dovrà comunque verificare che le informazioni a disposizione siano aggiornate e quindi che i dati relativi al cliente non siano variati, che il titolare effettivo identificato sia il medesimo e che, in caso di incarico conferito per conto di terzi, sussistano ancora gli stessi poteri di rappresentanza. Può verificarsi, oltre ai casi elencati dal comma 3, che il cliente fisicamente non presente e non già identificato dal professionista fornisca una attestazione di identificazione rilasciata da terze parti autorizzate⁷². L'articolo 30 indica le modalità con cui deve essere svolta l'adeguata verifica da parte di terzi⁷³. L'attestazione fornita deve identificare il cliente e l'eventuale titolare effettivo. Il professionista dovrà, in ogni caso, verificare che l'attestazione sia stata emessa da terze parti abilitate, che contenga tutte le informazioni necessarie all'identificazione e che i dati siano aggiornati. Qualora l'attestazione consenta di identificare il solo cliente, l'identificazione del titolare effettivo dovrà essere effettuata in proprio dal professionista. In caso di dubbi insorti nel merito della correttezza delle informazioni il professionista è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione del cliente, questa volta preferibilmente in presenza dello stesso. Restano gli obblighi di conservazione, segnalazione e registrazione.

In conclusione, l'adeguata verifica rafforzata è prevista quando il cliente non sia fisicamente presente, non sia stato precedentemente identificato dal professionista, i dati non risultino da idonea attestazione o non vi sia adeguata verifica effettuata da parte di terzi⁷⁴.

Per quanto riguarda il caso in cui la prestazione professionale sia indirizzata ad una persona politicamente esposta (PEP), ogni intermediario determina le modalità per verificare se cliente o titolare effettivo rientrino in tale categoria. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera o) del D. Lgs. n. 231/2007 sono «*persone politicamente esposte*»: le

⁷² Per "terze parti autorizzate" si intendono gli enti o le persone elencati dall'articolo 2 della Direttiva 2005/60/CE, nonché, come previsto dallo stesso articolo 30, le persone e gli enti equivalenti di uno Stato extracomunitario.

⁷³ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 30 (*Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi*). Per quanto riguarda i professionisti, tale articolo riprende le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 141/2006.

⁷⁴ CNDCEC, Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela, 28 Luglio 2011, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2011, pag. 30

persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto.

La qualifica di PEP rileva sia per il cliente che per il titolare effettivo. Il professionista può ottenere le informazioni sulla natura di PEP attraverso il cliente stesso o eventuali ulteriori fonti ⁷⁵. Tuttavia, si ritiene generalmente che queste informazioni debbano essere raccolte in elenchi compilati dall'Autorità di vigilanza, fatta eccezione per personalità politiche di notorietà generale. L'eguale verifica a carico di coloro che intrattengono notoriamente stretti legami con PEP appare di difficile realizzazione, posto che il professionista non è tenuto ad effettuare indagini. Se l'Autorità di vigilanza non provvede a redigere pubbliche liste, dovrà applicarsi l'articolo 21 del Decreto, secondo il quale il cliente dichiara sotto propria responsabilità tutte le informazioni aggiornate e necessarie al fine dell'adeguata verifica ⁷⁶. Il cliente, opportunamente informato, dichiarerà di non essere persona politicamente esposta. Il professionista dovrà valutare l'attendibilità di tale affermazione e decidere in merito all'applicazione di obblighi rafforzati. Una volta appurato che il cliente è una PEP, secondo il comma 5 dell'articolo 28, sul professionista incombe l'obbligo di mettere in atto opportune misure per definire l'origine del patrimonio e dei fondi utilizzati e assicurare un controllo rafforzato e continuo della prestazione. Potrà inoltre essere fatto ricorso alla tracciabilità dei movimenti finanziari posti in essere dalla PEP. L'obbligo di un controllo costante sarà adempiuto sulla scorta delle prescrizioni delle Linee Guida, secondo modalità corrispondenti alla procedura rafforzata.

Si ritiene che obblighi rafforzati vadano applicati anche all'ipotesi in cui una PEP conferisca un incarico per conto di un soggetto non politicamente esposto.

⁷⁵ Ad esempio siti internet ufficiali dei Paesi di provenienza del cliente o altre raccolte di dati di natura commerciale o informativa o banche dati elaborate da società specializzate.

⁷⁶ CNDCEC, Circolare n. 8/IR dell'1 dicembre 2008 *Gli obblighi di collaborazione attiva dei professionisti nella disciplina antiriciclaggio. L'adeguata verifica della clientela*, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2008, pag. 19.

Infine, il comma 7, prevede che si debba prestare particolare attenzione a tutte quelle transazioni volte a favorire l'anonimato e utilizzabili per perseguire scopi di riciclaggio.

4.5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Tutta la regolamentazione che ha ad oggetto l'adeguata verifica della clientela si ispira al principio di proporzionalità. Sulla base del livello di rischio riscontrato, i destinatari devono graduare la portata degli obblighi. Intensità ed estensione degli adempimenti dipenderanno da natura, dimensione, organizzazione e forma giuridica dell'attività svolta.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela paiono essere ispirati al modo di vedere secondo il quale ai professionisti è conferito un ruolo rilevante di tutela del pubblico interesse ⁷⁷. Nello stesso senso, anche le norme Deontologiche di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili richiedono che questi agiscano nell'interesse pubblico. In relazione all'adeguata verifica della clientela, l'incarico professionale deve essere solo se non dà luogo a violazione dei principi del Codice Deontologico, tra cui *“il coinvolgimento del cliente in attività illegali o la sua dubbia onestà”* ⁷⁸.

Invece, l'imposizione di obblighi molto severi da parte della Legislazione nazionale, i quali riflettono solo parzialmente le indicazioni della Terza Direttiva comunitaria, ha indotto effetti rilevanti per i professionisti e con tutta probabilità non previsti dal legislatore. Si tratta dell'eccessiva onerosità di adempimenti in origine rivolti ad intermediari finanziari che svolgono una funzione molto diversa per natura, struttura e finalità da quella svolta dai professionisti. Si osservi anche che i profili di criticità tendono a moltiplicarsi se si considerano gli altri obblighi antiriciclaggio in capo ai professionisti, soprattutto l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Sono

⁷⁷ CNDCEC, Circolare n. 5/IR dell'19 settembre 2008, *“Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata prime note operative”* e Circolare n. 6/IR del 22 ottobre 2008, *“Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata per atto tra vivi alla luce della l. N. 133/2008”*, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2008.

⁷⁸ Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, approvato dal CNDCEC in data 9 aprile 2008, testo coordinato aggiornato al 1 settembre 2010, Articolo 21 (*Accettazione dell'incarico*), comma 1, *“Prima di accettare un incarico professionale da un cliente, il professionista deve valutare se tale accettazione possa dar luogo a violazione dei principi espressi dal presente Codice quali, a titolo esemplificativo, il coinvolgimento del cliente in attività illegali o la sua dubbia onestà”*.

obblighi generalmente associati a pesanti sanzioni se non adempiuti. Queste criticità rischiano indubbiamente di rendere scarsamente efficace la normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ⁷⁹ e di indurre i destinatari a trovare soluzioni più formali che sostanziali.

⁷⁹ CNDCEC, Circolare n. 8/IR dell'1 dicembre 2008 *Gli obblighi di collaborazione attiva dei professionisti nella disciplina antiriciclaggio. L'adeguata verifica della clientela*, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2008, pag. 21-22.

CAPITOLO 5

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

L'obbligo di registrazione rappresenta la manifestazione più forte del principio di collaborazione passiva: non è richiesto ai destinatari della normativa di effettuare valutazioni personali, ma di attenersi alla Legge e di registrare determinate informazioni al verificarsi di precise circostanze. Il D. Lgs. n. 231/2007 ha ripreso la disciplina dettata dal D. M. 141/2006 e ha sottoposto anche i liberi professionisti, specificatamente individuati, all'obbligo di registrazione delle informazioni ¹.

Lo scopo dell'obbligo di registrazione appare essere quello di far nascere nei destinatari un senso di responsabilità e collaborazione con la disciplina, nonché di tracciare i movimenti di ricchezza e le prestazioni svolte per potere, all'occorrenza, effettuare tutte le indagini necessarie.

Le disposizioni relative agli obblighi di registrazione sono contenute nel Titolo II, Capo II del D. Lgs. n. 231/2007, agli articoli 36 – 40, e individuano per ciascuna categoria di destinatari le modalità e il contenuto di registrazione e conservazione dei documenti acquisiti in fase di adeguata verifica della clientela. Il fine di tali adempimenti è di consentire alla UIF e alle altre Autorità competenti la consultazione in qualsiasi momento delle informazioni a scopo di indagine.

L'articolo 36 individua al comma 1 i documenti che devono essere conservati dai professionisti:

- a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;*
- b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analogo efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari,*

¹ Fiscaro E., *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, Milano, 2008, pag. 139.

per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Il comma 2 fornisce l'elenco delle informazioni che devono essere annotate tempestivamente e comunque entro trenta giorni dal termine dell'operazione ² e conservate per un periodo di dieci anni. Nonostante il termine dilatorio concesso, si ritiene che la registrazione per essere tempestiva debba essere compiuta nel momento in cui il professionista viene a conoscenza dei dati da registrare, senza far decorrere ulteriore tempo ³. In presenza di rapporti continuativi o prestazioni professionali è richiesto al professionista di registrare e conservare *“la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto”*. Per quanto riguarda invece le operazioni di importo pari o superiore a € 15.000, che si tratti di singola operazione o di più operazioni tra loro collegate, il professionista deve registrare e conservare *“la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera”*.

Gli obblighi di registrazione e conservazione non si applicano in ipotesi di obblighi di adeguata verifica semplificati, ai sensi dell'articolo 25 del decreto in analisi ⁴, e in ipotesi di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 ⁵.

² D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 36 (*Obblighi di registrazione*), comma 3 *“Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale”*

³ Razzante R., *Antiriciclaggio e professionisti*, Santarcangelo di Romagna, 2013, pag. 109.

⁴ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 36 (*Obblighi di registrazione*), comma 6-bis, *“Le disposizioni del presente Capo non trovano applicazione nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 25”*.

⁵ CNDCEC, Circolare n. 36/IR del 3 dicembre 2013, *Recenti chiarimenti sugli obblighi antiriciclaggio dei professionisti: alcuni profili di criticità*, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2013, pag. 12.

Le modalità di registrazione per professionisti di cui all'articolo 12 e revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), sono contenute nell'articolo 38. Questi sono tenuti ad istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici. Il comma 1-bis chiarisce che anche in questo caso la registrazione deve essere tempestiva o comunque effettuata *“entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale”*.

Il legislatore consente al professionista di istituire, in alternativa all'archivio informatico, il registro della clientela in forma cartacea nel quale annotare i dati identificativi del cliente. La documentazione e gli ulteriori dati devono essere invece conservati nel fascicolo personale di ciascun cliente ⁶. In sede di proposta di modifica dello schema del D. Lgs. n. 231/2007, le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, hanno avanzato proposta circa la possibilità di consentire a professionisti e revisori contabili di utilizzare ulteriori modalità di conservazione dei dati, oltre all'archivio informatico e al registro della clientela. Il Governo ha respinto la proposta adducendo alla difficoltà troppo elevata di verificare, con le nuove modalità, il corretto rispetto degli obblighi da parte di questi soggetti ⁷.

Il registro della clientela non può essere costituito da fogli mobili ovvero da supporti informatici (EXCEL, WORD), deve essere siglato in ogni pagina dal professionista o da un collaboratore delegato per iscritto e, nell'ultimo foglio, deve indicare il numero di pagine che compongono il registro e la firma di uno dei soggetti suddetti. Le registrazioni riportate nel registro devono avere numero progressivo e devono essere effettuate senza lasciare spazi bianchi e senza abrasioni. Qualora le Autorità lo richiedano, le informazioni e i dati registrati devono essere resi disponibili entro tre

⁶ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 38 (*Modalità di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)*), comma 2, *“In alternativa all'archivio, i soggetti indicati al comma 1 possono istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente”*.

⁷ Carbone M. - Tolla M., *Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio*, Bari, 2010, pag. 275.

giorni, per assicurare tempestività alle indagini necessarie. Al professionista che svolga la propria attività presso più sedi è consentito istituire un registro della clientela presso ciascuna di esse ⁸. È consentito, in caso di esercizio dell'attività professionale in forma associata o societaria, compilare un solo registro per l'intero studio professionale, a condizione che per ciascuna registrazione sia individuabile il professionista che ha identificato il cliente e annotato i dati relativi. Resta ferma la possibilità per ciascun professionista di tenere un proprio archivio. Se il professionista opta invece per la tenuta dell'archivio informatico deve attenersi alle disposizioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia ⁹.

Per quanto riguarda i notai il comma 6 dispone diverse modalità di registrazione per gli atti soggetti ad annotazione a repertorio e gli atti che non sono soggetti ad annotazione a repertorio. Per i primi la tenuta del repertorio notarile sostituisce l'archivio informatico, ma le informazioni che il repertorio non riporta, come ad esempio gli estremi del documento di identità, il codice fiscale e la partita Iva, devono essere annotati e conservati nel fascicolo della pratica o risultare dagli atti. Per i secondi, ad esempio consulenze, contratti preliminari e tutte le operazioni che non prevedono un atto a repertorio, l'archivio informatico o il registro della clientela deve essere istituito ¹⁰.

L'articolo 21, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 151/2009 ha inserito il comma 6-bis nell'articolo 38. Tale comma prevede che gli Ordini professionali individuati dall'articolo 43 possano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, istituire sistemi di conservazione informatica *“di atti pubblici ed autentici, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti*

⁸ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 38 (*Modalità di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)*), commi 3, 4 e 5.

⁹ Fiscaro E., *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, Milano, 2008, pag. 140-141. Fiscaro E., *Antiriciclaggio*, Pozzuoli, 2007, pag. 114.

¹⁰ Razzante R., *Antiriciclaggio e professionisti*, Santarcangelo di Romagna, 2013, pag.110.

analisi”. In questo modo si costituisce una sorta di archivio “centralizzato”¹¹ che consente di semplificare l’obbligo di registrazione andando incontro a realtà e capacità organizzative differenti dei destinatari.

L’applicazione degli obblighi di registrazione da parte dei professionisti è però tutt’altro che semplice e lineare poiché il comma 7 subordina registrazione e conservazione dei dati ad appositi provvedimenti attuativi emanati dal Ministero della giustizia. Le disposizioni applicative devono essere emanate sentito il parere degli Ordini professionali. In assenza di tali provvedimenti si ritiene debba essere rispettato l’articolo 66, comma 1, dello stesso decreto in esame, il quale dispone che “*le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto*”. In materia di obbligo di registrazione ad oggi trovano ancora applicazione, in quanto compatibili con le nuove disposizioni, il D. M. 141/2006 e il provvedimento UIC del 24 febbraio 2006¹². Per fare chiarezza di fronte a questo sovrapporsi di norme è stato interpellato il MEF. In primo luogo è stato chiesto al MEF se, in mancanza di disposizioni applicative, potesse trovare attuazione il comma 4 dell’articolo 38, in relazione al quale i dati contenuti nel registro della clientela devono essere messi a disposizione delle Autorità entro tre giorni dalla richiesta, e se lo stesso comma dovesse essere applicato anche dai professionisti che avessero scelto di tenere l’archivio informatico. Il MEF ha riconosciuto la disposizione in esame operativa e quindi applicabile per i soli professionisti che avessero adottato il registro cartaceo, dal

¹¹ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 38 (*Modalità di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)*), comma 6-bis, “*All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*”, come suggerito dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati.

¹² CNDCEC, Circolare n. 36/IR del 3 dicembre 2013, *Recenti chiarimenti sugli obblighi antiriciclaggio dei professionisti: alcuni profili di criticità*, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2013, pag. 12.

momento che il registro informatico garantisce da sé la immediata disponibilità delle informazioni ¹³.

In secondo luogo il MEF è stato interpellato riguardo la tenuta dell'archivio e la registrazione delle informazioni da parte del professionista in caso di passaggio dal registro cartaceo al registro informatico o viceversa. Nel 2010 il MEF aveva già indicato le modalità di passaggio dall'archivio cartaceo all'archivio informatico e viceversa ¹⁴. Successivamente ha riconfermato che le prestazioni concluse non devono essere trasferite nel nuovo archivio, mentre per le prestazioni ancora in corso al passaggio “è necessario trascrivere nel “nuovo” archivio tutti i dati necessari all'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica (compresi quelli identificativi del cliente) nonché quelli attinenti all'operazione e alla prestazione professionale”. Eventuali aggiornamenti andranno annotati nell'archivio informatico ¹⁵.

Infine, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D. M. n. 141/2006, i professionisti sono chiamati alla tenuta del registro cartaceo o informatico solo qualora vi siano operazioni da registrare ¹⁶.

Nella tabella che segue sono sintetizzati gli adempimenti cui il professionista è sottoposto in caso di variazione di archivio.

¹³ Parere conforme a quello del MEF era già stato espresso dalla GdF nelle istruzioni operative. Comando generale della guardia di finanza, III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, allegato alla circolare della GdF n. 83607 19 marzo 2012, *Scheda normativa e modulo operativo n. 6*, pag. 19.

¹⁴ MEF, *Risposta ufficiale* del 20 maggio 2010.

¹⁵ Si veda sull'argomento anche De Rosa S., *Antiriciclaggio, per il cambio di archivio va fissata una data di passaggio*, *Il Quotidiano del Commercialista*, 24 luglio 2013.


¹⁶ D.M. n. 141/2006, Articolo 6 (*Modalità di tenuta dell'archivio*), comma 8, “*I liberi professionisti non sono tenuti a istituire l'archivio qualora non vi siano dati da registrare*”.

Tabella 5.1. Variazione della modalità di tenuta dell'archivio

1) PASSAGGIO DA ARCHIVIO CARTACEO AD ARCHIVIO INFORMATICO
a) conservare il registro cartaceo per dieci anni* per eventuali consultazioni
b) fissare una data di passaggio a partire dalla quale le registrazioni saranno nell'archivio informatico
c) per le prestazioni in corso alla data del passaggio inserire nell'archivio informatico i dati registrati in sede di adeguata verifica ** nonché i dati relativi alla prestazione professionale
2) CAMBIAMENTO DI ARCHIVIO INFORMATICO
a) conservare vecchio software per dieci anni * per eventuali consultazioni
b) fissare una data di passaggio a partire dalla quale le registrazioni saranno nel nuovo software
c) inserire nel nuovo software le prestazioni in corso alla data del passaggio

* Il termine di dieci anni decorre dall'ultima registrazione effettuata nel registro cartaceo/registro informatico.

** Devono essere registrati anche i dati identificativi del cliente.

Figura 5.1. Conservazione e registrazione dei dati ¹⁷

¹⁷ Figura modificata da CNDCEC, *Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Manuale delle procedure per gli studi professionali*, 17 dicembre 2015, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2015, pag. 39.

CAPITOLO 6

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

La distinzione sostanziale tra obbligo di registrazione e di segnalazione sta nella mancanza per l'obbligo di segnalazione di una soglia al superamento della quale l'obbligo si attiva. Infatti, il comma 1 dell'articolo 41, D. Lgs. n. 231/2007, incarica i soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14, e quindi anche i professionisti, di inviare alla UIF segnalazione di operazioni sospette quando *“sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”*. Il professionista è pertanto chiamato a valutare in modo autonomo il rischio connesso all'operazione desumendolo *“dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico”*.

L'articolo 12, comma 2 del decreto in esame dispone che l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette a carico dei professionisti non si applichi *“per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”*. L'esenzione, unica prevista in tal senso, è strettamente dipendente dall'instaurazione di un procedimento giudiziario¹. L'obbligo di segnalazione non viola il dovere di mantenere il segreto professionale né il divieto di divulgare le informazioni

¹ Cfr. paragrafo 1.1, nota 43. Si consideri anche il parere emanato dal soppresso UIC riguardo l'esenzione dall'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (articolo 10, D.M. 141/2006) nei casi di attività di patrocinio svolta da avvocati e commercialisti.

rese dal cliente in quanto previsto dal legislatore e in quanto il fine si concretizza nell'impedire che si realizzi una condotta particolarmente grave come quella in esame². In tema di collaborazione volontaria per il rientro di capitali detenuti all'estero, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Circolare del 9 gennaio 2015 ha chiarito la permanenza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette³. In particolare ha sostenuto la non applicabilità dell'esonero dagli obblighi antiriciclaggio, e più precisamente dall'obbligo di segnalazione, per i professionisti che vengano incaricati dal cliente di presentare istanza di collaborazione volontaria⁴. *Quest'ultima non ha impatto, e non deve averlo, sui presidi di prevenzione previsti dal D. Lgs. n. 231/2007*⁵. Il professionista potrebbe altresì trovarsi di fronte ad un'operazione che non richieda l'espletamento di obblighi di adeguata verifica, ma che per particolari caratteristiche lo insospettisca fino ad effettuare la segnalazione all'UIF.

L'obbligo di segnalazione pone a carico del professionista un dovere di collaborazione basato sulla flessibilità e sulla considerazione critica delle fattispecie⁶. Si tratta di uno dei casi in cui la Legge richiede al professionista di collaborare attivamente⁷, fornendo un giudizio qualitativo della situazione. Nello stesso comma 1 vengono comunque indicate situazioni particolarmente sospette alle quali porre maggiore attenzione⁸. La UIF fornisce indicazioni e proprie istruzioni su dati, informazioni, operazioni e motivi

² Matteo Bascelli, *Percorso per giovani avvocati: assolvere i principali adempimenti normativi «Privacy» e «Antiriciclaggio»*, CBA Studio Legale e Tributario, 30 ottobre 2013, Milano.

³ Meoli M., *Voluntary disclosure e antiriciclaggio*, Eutekne, schede di aggiornamento, scheda n. 1077.12, numero 10, ottobre 2015.

⁴ Carleo O., *Voluntary disclosure e obblighi antiriciclaggio – Una singolare interpretazione*, 11 febbraio 2015, in <http://iusletter.com/voluntary-disclosure-e-obblighi-antiriciclaggio--una-singolare-interpretazione/>.

⁵ Direttore UIF Claudio Clemente nell'audizione al Senato del 25 novembre 2014, sull'allora disegno di legge in materia di collaborazione volontaria.

⁶ Razzante R., *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia. Aggiornato alla delibera della Banca d'Italia 10 marzo 2011*, Torino, 2011, pag. 113.

⁷ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 3 (*Principi generali*), comma 1, "*Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste...Omissis...*". Per una più ampia trattazione del principio di collaborazione attiva si veda paragrafo 2.1. e relative note.

⁸ D. Lgs. n. 231/2007, "*È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro*".

del sospetto da considerare ⁹, fermo restando che al professionista non è richiesto alcun obbligo di indagine. A questo proposito le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera hanno evidenziato che nessuna attività di tipo investigativo è implicata dall'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (ex articolo 41) posto a carico dei professionisti. Sulla base di tale osservazione le Commissioni hanno proposto l'esplicita introduzione dell'esenzione dall'attività investigativa nel decreto. La richiesta è stata rigettata dal Governo con la considerazione che la logica della disciplina prevede già l'esclusione di attività investigative a carico dei professionisti ¹⁰.

La collaborazione attiva richiesta al professionista incide sul rapporto con il cliente e sul rapporto con le Autorità. Nei confronti delle Autorità la segnalazione rappresenta l'essenza della collaborazione con l'Autorità stessa ¹¹.

Nei confronti della clientela, invece, il principio di collaborazione attiva in ambito di segnalazione potrebbe confliggere con il segreto professionale poiché è fatto obbligo di segnalazione sulla base di tutte le circostanze conosciute in ragione dell'attività svolta ¹². D'altra parte il comma 6 dell'articolo 41 esonera da qualsiasi tipo di responsabilità chi segnala ai sensi degli articoli contenuti nel Capo III del D. Lgs. n. 231/2007 e comunque in buona fede.

La segnalazione di operazioni sospette è un punto fondamentale per contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. La UIF accentra le segnalazioni e ne promuove la valutazione analitica svolgendo una attività di controllo che tenga conto del potenziale rischio ¹³. Dai flussi informativi che vi afferiscono, la UIF individua le segnalazioni che richiedono approfondimento trasferendo alle Autorità competenti gli esiti ai fini delle procedure investigative. Pur permanendo alcune

⁹ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 41 (*Segnalazione di operazioni sospette*), comma 1-bis, "Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera e-bis).

¹⁰ Carbone M., Tolla M., *Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio*, Bari, 2010, pag. 280. D'altra parte, l'esclusione di attività investigativa è espressa nelle Istruzioni per i destinatari della normativa. Cfr. relazione di accompagnamento dello schema di modifica al D. Lgs. n. 231/2007.

¹¹ Fava U., Granata E., *Nuova guida agli adempimenti antiriciclaggio e antiusura*, Roma, 1998, pag. 236-238.

¹² Razzante R., Toscano F., *Il segreto bancario nelle indagini tributarie ed antiriciclaggio*, Milano, 2003, pag. 211.

¹³ Mieli S., *Il nuovo approccio regolamentare al rischio di riciclaggio*, Atti del convegno *Antiriciclaggio: innovazioni normative e operazioni sospette* Convegno Compliance Dexia Crediop Roma, 24 giugno 2010.

criticità, negli ultimi anni i flussi segnaletici hanno avuto trend crescente, in particolare le segnalazioni da parte dei professionisti nel 2014 sono aumentate di circa il 20% rispetto al 2013 ¹⁴. Il 99,9% delle segnalazioni ricevute fa riferimento a sospetti di riciclaggio, mentre molto limitato rimane il numero di segnalazioni per sospetto di finanziamento del terrorismo. Deve comunque considerarsi che operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo spesso possono coincidere ¹⁵, con la conseguenza che una segnalazione per riciclaggio può derivare da operazioni di finanziamento del terrorismo non immediatamente percepite come tali. I dati rilevati dalla UIF nel primo trimestre del 2015 evidenziano un trend in aumento per quanto riguarda le segnalazioni per sospetto di finanziamento del terrorismo, dovuto probabilmente ad una maggiore attenzione dei segnalanti a seguito di più frequenti episodi terroristici verificatisi a livello internazionale ¹⁶.

Tabella 6.1. Segnalazione di operazioni sospette alla UIF effettuate da professionisti ¹⁷

Segnalazioni ricevute per categoria di professionisti	2013		2014		var % rispetto al 2013
	valori assoluti	quote %	valori assoluti	quote %	
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	1.824	91,9	2.186	91,5	19,8
Dottori Commercialisti, Esperti contabili, Consulenti del lavoro	98	4,9	148	6,2	51
Studi associati, società interprofessionali e società tra avvocati	21	1,1	20	0,8	-4,8
Avvocati	14	0,7	7	0,3	-50
Società di Revisione, Revisori contabili	10	0,5	16	0,7	60
Altri soggetti esercenti attività professionale	18	0,9	13	0,5	-27,8
Totale	1.985	100	2.390	100	20,4

¹⁴ Il valore assoluto di 1.985 segnalazioni effettuate dai professionisti nel 2013, di cui solo 98 provenienti da dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, è tuttavia considerato basso. De Vivo A., *Obblighi antiriciclaggio da "tarare" in base alle attitudini dei professionisti*, 17 luglio 2014, in www.eutekne.info.

¹⁵ Carbone M. - Tolla M., *Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio*, Bari, 2010, pag. 14-31.

¹⁶ Ramunno P., Razzante R., *Riciclaggio e finanziamento al terrorismo di matrice islamica*, in *Filodiretto*, 3 aprile 2007. *Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria*, Banca d'Italia, Roma, maggio 2015, pag. 23.

¹⁷ Riprodotta con modificazioni da UIF per l'Italia, *Rapporto annuale 2014*, Banca d'Italia, Roma, maggio 2015, pag. 23.

6.1 INDICATORI DI ANOMALIA

Al fine di agevolare il professionista nell'individuazione del rischio da attribuirsi al rapporto con il cliente vengono pubblicati periodicamente nella Gazzetta Ufficiale, indicatori di anomalia proposti dalla UIF. Si tratta di informazioni riguardo a comportamenti ritenuti particolarmente a rischio.

L'articolo 6, comma 6, lettera e-bis) inserisce tra le attività svolte dalla UIF quella di emanare istruzioni su dati e informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni.

Il comma 7 dello stesso articolo definisce le modalità di analisi delle informazioni raccolte dalla UIF, prevede l'analisi di casi anomali, settori a rischio o specifiche realtà economiche territoriali, elabora e diffonde modelli rappresentanti attività connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Il professionista dovrà conoscere in modo approfondito gli indicatori di anomalia, anche se questi costituiscono solo un supporto e non possono essere l'unico riferimento per individuare le operazioni da segnalare¹⁸. Comunque la Guardia di Finanza, nel corso delle proprie ispezioni negli studi professionali, li utilizza in via principale allo scopo di evidenziare violazioni¹⁹. Le fattispecie indicate dalla UIF dovranno essere integrate da ulteriori informazioni ottenute nello svolgimento dell'attività e non potranno essere considerate esaustive, anche tenuto conto del rapido cambiamento delle modalità con cui le operazioni di riciclaggio vengono poste in essere²⁰.

Gli indicatori di anomalia sono uno strumento operativo atto a svolgere un ruolo di supporto importante nell'attività del professionista al fine di cogliere profili oggettivi e soggettivi che conducano alla segnalazione. Ma, se lo strumento degli indicatori di anomalia mira a minimizzare eventuali incertezze associate a valutazioni soggettive, a favorire la riduzione degli oneri e a garantire un adempimento degli obblighi di

¹⁸ De Angelis L., *L'autoriciclaggio? È da segnalare. Anche il reato commesso dal cliente va comunicato alla UIF*, in *Italia Oggi*, 28 agosto 2008.

¹⁹ Fortarezza A., *Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: Memorandum antiriciclaggio per Avvocati e Commercialisti*, 8 gennaio 2014, in <http://www.vedaformazione.it/obbligo-di-segnalazione-delle-operazioni-sospette/>.

²⁰ Carbone M. - Tolla M., *Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio*, Bari, 2010, pag. 282.

segnalazione il più corretto e uniforme possibile ²¹, la segnalazione deve essere il risultato di un'analisi attenta da parte del professionista, che da un lato non potrà segnalare automaticamente al verificarsi di una qualsiasi corrispondenza con gli indicatori di anomalia, ma d'altra parte dovrà segnalare situazioni sospette anche eventualmente non comprese tra le indicazioni della UIF ²².

Pertanto è fondamentale non solo che il professionista conosca in dettaglio gli indicatori e che garantisca ai propri collaboratori e dipendenti aggiornamenti periodici riguardo il contenuto degli indicatori, ma che sia anche in grado di valutare eventuali aspetti non strettamente previsti dalla UIF.

Il provvedimento della UIF avente ad oggetto la prima formulazione degli indicatori di anomalia rivolti ai professionisti risale al 24 febbraio 2006 ed elencava alcuni profili guida di carattere generale. Tali profili hanno dato adito a numerose critiche proprio per la loro genericità e per essere stati trasposti dal settore finanziario ai professionisti in modo meccanico ²³.

Il Decreto del Ministero della Giustizia 16 aprile 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 2010, n. 101 ²⁴, ha aggiornato e sostituito i precedenti indicatori di anomalia attraverso la definizione di gruppi rispondenti a profili soggettivi, che descrivono comportamenti, e oggettivi, che individuano tipologie di operazioni. Tale Decreto è stato emanato ex articolo 41, comma 2, lettera b) ²⁵ del D. Lgs. n. 231/2007, su proposta della UIF e sentiti gli Ordini professionali. In forza di quest'ultimo inciso, il CNDCEC

²¹ Fortarezza A., *Gli indicatori di anomalia di sospetto di riciclaggio*, 10 novembre 2010, in wele02.datev.it/courses/it/downloads/Fortarezza3.pdf.

²² D.M. 16 aprile 2010, Articolo 3 (Indicatori di anomalia), comma 4, *“L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato 1 al presente decreto può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto”*. Comma 5, *“La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela”*.

²³ Starola L., *Gli indicatori di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette*, Corriere Tributario, giugno 2010, pag.2.

²⁴ D.M. 16 aprile 2010, *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 2010, n. 101.

²⁵ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 41 (Segnalazione di operazioni sospette), comma 2, lettera b), *“per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali”*.

richiedeva la riduzione del numero degli indicatori e maggiore specificità dedicata all'ambito professionale ²⁶. Tuttavia, le richieste avanzate sono state accolte solo in minima parte, benché formulate attraverso puntuali osservazioni e suggerimenti.

Tabella 6.2. Categorie generali degli indicatori di anomalia ex D.M. 16/04/2010, allegato 1

INDICATORI DI ANOMALIA
A. Indicatori di anomalia connessi al cliente
B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali
C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione
D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi
E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati
F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie

I gruppi elencati nella Tabella 6.2 individuano 28 differenti indicatori di anomalia ²⁷. Il decreto ribadisce la necessità di affiancare a questi ultimi tutte le informazioni atte a fornire una concreta valutazione delle azioni del cliente che potrebbero risultare sospette anche se non previste dagli indicatori. Oltre ai criteri già citati i professionisti devono considerare anche schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ²⁸.

²⁶ Il CNDCEC denunciava anche l'imposizione di obblighi in merito a procedure e documenti non previsti dal D. Lgs. n. 231/2007.

²⁷ A titolo esemplificativo si elenca il primo indicatore per ciascun gruppo indicato in tabella. *A.1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica...Omissis...; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà e di controllo. B.8. Richiesta di prestazioni professionali...Omissis...aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale...Omissis...del cliente...Omissis...o dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene...Omissis... . C.11. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto la prassi corrente dell'operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi...Omissis... . D.15. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che...Omissis...hanno lo scopo o l'effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo...Omissis... . E.17. Acquisto di beni ad un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente...Omissis...in assenza di ragionevoli motivi...Omissis... . F.23. Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.*

²⁸ D.M. 16 aprile 2010, Articolo 3 (Indicatori di anomalia), comma 9, "Al fine di rilevare operazioni sospette i professionisti utilizzano altresì gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007".

In conclusione, al professionista è richiesto di soppesare specifici elementi tra cui anche, ma non solo, gli indicatori di anomalia, in modo da formulare non un sospetto generico, ma un sospetto qualificato. Il professionista dovrà valutare il grado di rischiosità relativo a cliente e operazione con attenzione. Detta valutazione mirerà a definire se denaro, beni, utilità e vantaggi economici derivino o possano derivare da delitti non colposi. L'obbligo di segnalazione insorge quindi esclusivamente a seguito di accurata valutazione del professionista. Ancora una volta si riafferma l'esclusione di indagini al di fuori dello specifico rapporto professionale.

6.2 PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE

L'iter di segnalazione, di fatto, procede secondo due fasi. La prima si realizza all'interno dello studio professionale, la seconda riguarda le procedure attuate dalla UIF.

L'articolo 41 impone ai professionisti di inviare alla UIF o agli Ordini professionali²⁹ la segnalazione quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che vi sia rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso alle operazioni compiute o in corso di compimento. Il professionista ha l'obbligo di segnalare sia operazioni effettivamente poste in essere, sia quelle semplicemente tentate³⁰. Le informazioni sulle quali deve fondarsi l'eventuale sospetto sono quelle fornite direttamente dal cliente in fase di identificazione e comunque conosciute esclusivamente nell'ambito del normale svolgimento dell'attività professionale, nonché sugli indicatori di anomalia³¹. Non è consentito effettuare la segnalazione servendosi di

²⁹ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 43 (*Modalità di segnalazione da parte dei professionisti*), comma 2, "Gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia". Secondo le indicazioni dell'articolo 23 della Direttiva 2005/60/CE.

³⁰ *Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria*, Banca d'Italia, Roma, maggio 2015, pag. 27.

³¹ UIF per l'Italia, *Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette*, Banca d'Italia, Provvedimento del 4 maggio 2011, Roma. Articolo 4 (*Presupposti dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette*), comma 2, "Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'articolo 41 del decreto e degli schemi di comportamento anomalo di cui all'articolo 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso".

circostanze conosciute al di fuori dei normali adempimenti professionali o in via personale e privata ³².

Ai sensi del comma 4, articolo 41, la segnalazione deve essere effettuata senza ritardo, appena conosciuti gli elementi di sospetto ³³. È necessario che vi sia equilibrio tra tempestività e affidabilità della segnalazione. Il professionista non dovrà informare il cliente della volontà di effettuare la segnalazione, ovvero di averla effettuata ³⁴ e fino a quando la segnalazione non sarà effettuata dovrà astenersi dal porre in essere l'operazione, a meno che l'astensione non comporti un ostacolo alle indagini ovvero non sia consentita dalla normale operatività ³⁵.

Gli articoli 42, 43, 44 evidenziano differenti modalità di segnalazione in relazione ai soggetti obbligati. L'articolo 43 determina le modalità di segnalazione da parte dei professionisti. Questi, come già anticipato, possono trasmettere la segnalazione alla UIF o agli Ordini professionali ³⁶. Dottori Commercialisti e Avvocati sono tenuti ad effettuare direttamente le segnalazioni alla UIF e non in forma anonima, mentre ai Notai è consentito mantenere l'anonimato ³⁷.

Con decreto del 27 febbraio 2009, il Ministero dell'economia e delle Finanze ha individuato il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e il Consiglio Nazionale del notariato quali Ordini professionali abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, invece, è stato abilitato solo successivamente con decreto del 4

³² Di Nuzzo U., *Gli obblighi antiriciclaggio delle categorie economiche a rischio*, Rivista G.d.F., n. 2, 2000, pag. 745-746.

³³ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 41 (*Segnalazione di operazioni sospette*), comma 4, "Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto".

³⁴ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 46 (Divieto di comunicazione).

³⁵ D. Lgs. n. 231/2007, articolo 41, comma 5, "I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finchè non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini".

³⁶ Fortarezza A., *Antiriciclaggio. Le segnalazioni di operazioni sospette dei professionisti sono di ottima qualità*, 19 luglio 2014, in <http://www.vedaformazione.it/antiriciclaggio-le-segnalazioni-di-operazioni-sospette-dei-professionisti-sono-di-ottima-qualita/>.

³⁷ Questa disparità comporta un comprensibile malcontento da parte di Commercialisti e Avvocati che potrebbero legittimamente avere riserve sulla diffusione della loro identità temendo ritorsioni da parte dei clienti.

maggio 2012³⁸. L'operatività di tale disposizione dipende dalla stipula di un protocollo di intesa tra Ordine ed UIF che definisca le specifiche tecniche di segnalazione³⁹. In assenza di tale protocollo i professionisti devono trasmettere le segnalazioni esclusivamente all'UIF secondo le modalità previste da Banca d'Italia⁴⁰.

Gli Ordini professionali, una volta ricevuta la segnalazione, devono trasmetterla senza ritardo alla UIF mantenendo l'anonimato del segnalante, il cui nominativo dovrà però essere tenuto a disposizione per consentire alla UIF, alla GdF e alla DIA di effettuare ulteriori indagini⁴¹. La segnalazione subisce una prima analisi da parte della UIF e se giudicata fondata viene inviata agli organi investigativi.

I soggetti abilitati alla segnalazione devono rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dall'articolo 45. I documenti che contengono informazioni riservate circa l'identità del segnalante devono essere conservati dal titolare dell'attività, dal delegato o dal legale rappresentante⁴². Per tutta la durata degli accertamenti devono essere assicurate tutte le procedure necessarie a mantenere la massima riservatezza dell'identità di chi ha effettuato la segnalazione. L'anonimato del segnalante va mantenuto anche nelle denunce che gli Organi Investigativi trasmettono all'Autorità Giudiziaria⁴³. Qualora lo ritenga indispensabile, l'Autorità giudiziaria può richiedere con decreto motivato che le venga rivelata l'identità del segnalante per poter effettuare accertamenti specifici⁴⁴.

³⁸ Razzante R., *Antiriciclaggio e professionisti*, Santarcangelo di Romagna, 2013, pag. 118-119.

³⁹ Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), *La Quarta Direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti*, 15 settembre 2015, Roma, pag. 20.

⁴⁰ Banca d'Italia, Provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011.

⁴¹ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 45 (*Tutela della riservatezza*).

⁴² *Ibidem*, comma 1 “*I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato*”.

⁴³ *Ibidem*, comma 6, “*In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata*”.

⁴⁴ *Ibidem*, comma 7, “*L'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10 può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede*”.

La segnalazione, gli scambi di informazioni tra Autorità e le richieste di approfondimento avvengono per via telematica ai sensi del comma 4⁴⁵, articolo 45, attraverso modalità che mantengano l'integrità delle informazioni e che consentano l'invio dei dati ai soli soggetti interessati.

Con Provvedimento del 4 maggio 2011, la UIF ha determinato le istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette. Il capo II individua le modalità e il contenuto della segnalazione, e all'articolo 5 stabilisce che il professionista deve registrarsi al sistema on-line della Banca d'Italia per accedere al portale INFOSTAT-UIF tramite il quale inviare la segnalazione. Ciascuna segnalazione viene protocollata in modo univoco su base annua e viene attribuito un numero identificativo (composto da anno, modalità di inoltro e numero progressivo)⁴⁶.

La UIF, tramite appositi accordi stipulati con gli organismi rappresentativi delle categorie dei segnalanti, può individuare deroghe specifiche alle modalità di segnalazione.

La struttura della segnalazione è uguale per tutte le categorie di segnalanti, ma prevede livelli di approfondimento differenziati. Deve contenere tutte e solo le informazioni necessarie alla UIF per verificarne la fondatezza e in particolare deve indicare⁴⁷:

- a) *dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante;*
- b) *elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;*
- c) *elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;*
- d) *eventuali documenti allegati.*

⁴⁵ Ibidem, comma 4, "La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse".

⁴⁶ Provvedimento UIF per l'Italia 4 maggio 2011, Allegato 1 (Istruzioni sul contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette), pag. 2.

⁴⁷ Provvedimento UIF per l'Italia 4 maggio 2011, Capo II (Modalità e contenuto della segnalazione), Articolo 6 (Schema e contenuto della segnalazione).

La segnalazione può riguardare una transazione singola ovvero più transazioni tra loro connesse funzionalmente e/o economicamente. Il segnalante può allegare alla segnalazione tutti i documenti che ritenga rilevanti ai fini della valutazione ⁴⁸, ad esempio estratti conto o microfilmature di assegni.

Il modello di segnalazione prevede che vengano forniti dettagli informativi ed elementi descrittivi allo scopo di meglio rappresentare il contenuto della segnalazione.

Una descrizione analitica del modello segnaletico è riportata all'allegato 2 del Provvedimento 4 maggio 2011.

Dopo aver ricevuto la segnalazione e analizzato il contenuto, la UIF può richiedere informazioni aggiuntive, confrontare le notizie con quelle presenti negli archivi a sua disposizione e interagire con equivalenti autorità estere ⁴⁹, con lo scopo di ricostruire il contesto che ha originato la segnalazione.

L'acquisizione della segnalazione da parte della UIF avvia il processo che prevede il confronto tra dati ricevuti e dati già presenti negli archivi. Il tutto concorre a determinare un primo rating automatico che individui il rischio da attribuirsi a ciascuna segnalazione, e che può differire dal rischio inizialmente attribuito dal professionista segnalante. Il rating automatico viene poi trasformato nel rating finale da un analista sulla base dell'estesa valutazione di tutte le informazioni acquisite. L'assegnazione di un rating finale da parte della UIF consente di focalizzare l'attenzione sulle segnalazioni più rilevanti successivamente trasmesse agli Organi Investigativi. Il rischio assegnato dalla UIF può essere elevato (rating alto e medio-alto), medio (rating medio) o basso (rating medio-basso, basso, nullo) ⁵⁰.

A titolo esemplificativo si riporta in Tabella 6.3 il confronto tra rating UIF e rischio assegnato dai segnalanti per le segnalazioni effettuate nell'anno 2014. Si ponga

⁴⁸ Provvedimento UIF per l'Italia 4 maggio 2011, Allegato 1 (*Istruzioni sul contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette*), pag. 2.

⁴⁹ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 6 (*Unità di informazione finanziaria*), comma 6. Articolo 47 (*Analisi della segnalazione*), comma 1, lettera a), "Effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonché tramite ispezioni, approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonché delle operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini ai sensi dell'articolo 9, comma 10, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere"

⁵⁰ *Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria*, Banca d'Italia, Roma, maggio 2015, pag. 37-42.

attenzione al fatto che i valori riportati fanno riferimento a tutte le categorie di segnalanti e non solo ai professionisti.

Tabella 6.3. Confronto tra rischio indicato dal segnalante e rating finale della UIF per tutte le segnalazioni effettuate nel corso dell'anno 2014 ⁵¹

		Rischio indicato dal segnalante		Totale
		Basso e medio-basso	Medio, medio-alto e alto	
Rating UIF	Basso e medio-basso	20%	12,7%	32,7%
	Medio, medio-alto e alto	15,9%	51,4%	67,3%
Totale		35,9%	64,1%	100%

Le celle evidenziate riportano le percentuali delle segnalazioni che trovano corrispondenza tra rating assegnato dalla UIF e rischio attribuito dal segnalante.

La maggiore corrispondenza tra le valutazioni di rischio del segnalante e della UIF si ha nel caso di segnalazioni caratterizzate da rischio medio, medio-alto e alto, con il 51,4%. Inoltre si può notare che sia in caso di segnalazione per rischio basso e medio-basso che di rischio medio, medio-alto e alto la percentuale delle segnalazioni coincidenti è maggiore rispetto alle percentuali discordanti. Infine, la corrispondenza tra le valutazioni di rischio osservate nel 2014 è in notevole aumento rispetto agli anni precedenti ⁵². Maggiore coincidenza tra rating assegnato dalla UIF e rischio assegnato dal segnalante è prova del fatto che i soggetti obbligati segnalano con sempre crescente accuratezza.

Terminata l'analisi, la UIF invia la segnalazione accompagnata da relazione tecnica al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ⁵³ per gli eventuali approfondimenti investigativi,


⁵¹ Riprodotta con modifiche dal *Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria*, Banca d'Italia, Roma, maggio 2015, pag. 43.

⁵² Dato non presentato in tabella ma consultabile nel *Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria*, Banca d'Italia, Roma, maggio 2015, Tavola 3.3, pag. 43.

⁵³ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 9 (Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia), comma 9-10.

trasmette all'Autorità Giudiziaria le notizie di possibile rilevanza penale oppure procede all'archiviazione delle segnalazioni ritenute infondate comunicandola al segnalante direttamente o tramite gli Ordini. Le informazioni relative alle segnalazioni infondate devono essere mantenute a disposizione per un periodo di dieci anni, così da poter essere consultate all'occorrenza dagli Organi Investigativi ⁵⁴.

Figura 6.1. Procedimento di segnalazione di operazioni sospette ⁵⁵



⁵⁴ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 47 (Analisi della segnalazione), comma 1, lettera c). Articolo 48 (Flusso di ritorno delle informazioni), comma 1.

⁵⁵ Il format completo della segnalazione telematica, dettagliato e provvisto dei codici di inserimento è riportato nell'allegato 2 del Provvedimento UIF, 4 maggio 2011.

6.3 CONTROLLO INTERNO

L'articolo 3 del D. Lgs. n. 231/2007 al comma 1 dispone che i destinatari della normativa, e quindi anche i professionisti, adottino *“idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”*.

All'interno di ogni studio professionale è fondamentale definire modalità organizzative per gestire in maniera efficace il contrasto al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tale fine risulta indispensabile predisporre una struttura che individui ruoli, compiti e responsabilità in capo a ciascun componente dello studio. Collaboratori e personale dipendente devono essere responsabilizzati e costantemente aggiornati circa le disposizioni in materia di riciclaggio per prevenirne i rischi. La formazione, continua e sistematica, consente l'utilizzo delle informazioni ottenute in prospettiva di eventuali sospetti che devono essere evidenziati dal personale al professionista. Sarà necessario, inoltre, programmare procedure interne che garantiscano l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione dei documenti ⁵⁶.

I sistemi di controllo così definiti devono essere proporzionati alla struttura, alla complessità, alla dimensione, alla tipologia di servizi offerti e di clientela e al rischio ad essi associabile, e idonei ad individuare tempestivamente eventuali violazioni degli obblighi normativi. Sulla scorta di quanto espressamente previsto dall'allegato 2 al decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 ⁵⁷ è opportuno che le misure

⁵⁶ Aa.Av., Obblighi antiriciclaggio per i professionisti, Il Fisco-Le Guide, ottobre 2012.

⁵⁷ Ministero della Giustizia, Decreto ministeriale del 16 aprile 2010, *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2010, n. 101

sopra evidenziate vengano poste in essere con maggiore precisione dai professionisti che fanno parte di strutture associate o societarie complesse⁵⁸.

Un sistema di controllo interno accurato garantisce la corretta ripartizione delle responsabilità, omogeneità nelle competenze e nei comportamenti e la capacità di ricostruire prontamente l'iter seguito in caso di accertamenti da parte delle Autorità competenti⁵⁹.

Indicazioni operative per i professionisti sono fornite dal CNDCEC nel documento "Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela"⁶⁰ e nel documento "Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Manuale delle procedure per gli studi professionali"⁶¹. Queste linee guida assistono il professionista nell'adempiere compiutamente agli obblighi di Legge.

Nella configurazione dei processi di controllo interno taluni compiti devono essere assunti direttamente dal professionista, il quale⁶²:

- organizza le procedure di controllo interno;
- assegna a ciascun dipendente/collaboratore i compiti da svolgere;
- accetta l'incarico e dispone la tipologia di adeguata verifica da adottare;
- dispone la registrazione e la conservazione dei dati raccolti;
- dispone le modalità di controllo costante nel tempo;
- segnala eventuali operazioni sospette ovvero l'utilizzo del contante oltre la soglia prevista.

Qualora invece il professionista individui un responsabile antiriciclaggio (RA) interno allo studio, spetterà a quest'ultimo verificare che le procedure adottate siano idonee alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, monitorarne

⁵⁸ Si veda A. De Vivo, Ispezioni negli studi per operazioni sospette non segnalate, Il Quotidiano del Commercialista, 30 aprile 2012. In www.eutekne.info

⁵⁹ A. De Vivo., Ispezioni antiriciclaggio negli studi, nel mirino della GdF la registrazione dei dati, Il Quotidiano del Commercialista, 24 aprile 2012, In www.eutekne.info

⁶⁰ CNDCEC, Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela, 28 luglio 2011, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2011.

⁶¹ CNDCEC, *Dal CN un manuale operativo per gli studi professionali*, 7 gennaio 2016, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2016, in <http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=1f1265de-4375-4304-80e0-af6eafd060c6>

⁶² CNDCEC, Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Manuale delle procedure per gli studi professionali, 17 dicembre 2015, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2015, pag. 11.

l'adempimento, mantenersi aggiornato sulle disposizioni legislative e regolamentari e rapportarsi alle Autorità di vigilanza (UIF) anche in caso di ispezione.

Tutti i collaboratori e dipendenti dovranno comunque supportare l'RA e il professionista, specialmente nel monitoraggio del cliente durante lo svolgimento della prestazione, dal momento che potrebbero entrare in possesso di informazioni ulteriori. A queste figure potrà essere delegato il compito di identificazione, controllo della correttezza dei dati e aggiornamento degli stessi, costituzione del fascicolo del cliente e registrazione nell'archivio. Infine dovranno segnalare al professionista incongruenze, sospetti o eventi rilevanti.

CAPITOLO 7

LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

La normativa antiriciclaggio sottopone gli intermediari ad obblighi di identificazione della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette, e prescrive la canalizzazione dell'utilizzo del denaro contante e degli altri mezzi di pagamento¹. La veicolazione del contante attraverso intermediari bancari e finanziari è il risultato di un sistema che richiede di tracciare le movimentazioni di ricchezza. L'UIF ha definito il ricorso al contante “*un importante fattore di rischio sotto il profilo del riciclaggio*” dal momento che “*costituisce uno dei principali strumenti di pagamento attraverso il quale l'economia informale, sommersa e illegale, riesce a veicolare i propri profitti nell'economia legale*”². Non va però confusa la domanda di contante per scopi leciti con quella per scopi criminali³.

La limitazione del contante rappresenta il quarto ed ultimo pilastro⁴ previsto dal D. Lgs. n. 231/2007, ed è regolamentata dall'articolo 49⁵. Le origini di questa limitazione si possono far risalire all'accordo interbancario del 1978 e successivamente alla Legge n. 15/1980 e alla Legge n. 197/1991⁶. L'articolo 49 configura le soglie-limite consentite per l'utilizzo del contante⁷.

L'impiego ancora prevalente del danaro contante come mezzo di pagamento in Italia⁸ ha indotto il legislatore ad abbassare la soglia massima di utilizzo ad € 5.000 con il D.

¹ Coscarelli A., Monfreda N., *Il controllo del sistema economico e finanziario*, Milano, 2007, pag. 110.

² UIF per l'Italia, *Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria*, Roma, maggio 2015, pag. 67.

³ Dell'Oste C., Parente G., *Pagamenti in contante con più flessibilità*, Il Sole 24 Ore, 11 gennaio 2016.

⁴ Cfr. Capitolo 1, in particolare paragrafo 1.2.4.

⁵ D. Lgs. n. 231/2007, Titolo III (*Misure ulteriori*), Articolo 49 (*Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore*).

⁶ Legge n. 15/1980 (*Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica*); Legge 197/1991 (*provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio*).

⁷ Fiscaro E., *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, Milano, 2008, pag. 195-196.

⁸ Inghilterra e America effettuano ogni anno un numero di pagamenti tramite mezzi elettronici molto superiore a quelle effettuate in Italia. Si pensi che gli inglesi hanno effettuato nel 2014 308 operazioni, 3.85 volte quelle effettuate dagli italiani (80). Dell'Oste C., Parente G., *Pagamenti in contante con più flessibilità*, Il Sole 24 Ore, 11 gennaio 2016.

Lgs. 231/2007⁹. La soglia è stata frequentemente modificata anche nel corso degli ultimi anni fino al limite di € 3.000 (Tabella 8.1) introdotto con la Legge di Stabilità 2016¹⁰. Tale modifica non è ancora stata inserita nel Decreto che fa riferimento alla soglia di € 1.000.

Tabella 7.1. Soglie-limite all'utilizzo del denaro contante

PERIODO	SOGLIA	NORMATIVA
Dal 09/05/1991	£. 20.000.000	D. L. 143/1991
Dal 01/01/2002	€ 10.329,14	Cambio £./ €
Dal 26/12/2002	€ 12.500	D. M. 17 ottobre 2002
Dal 30/04/2008	€ 5.000	D. Lgs. 231/2007
Dal 25/06/2008	€ 12.500	D. L. 112/2008
Dal 31/05/2010	€ 5.000	D. L. 78/2010
Dal 31/08/2011	€ 2.500	D. L. 138/2011
Dal 06/12/2011	€ 1.000	D. L. 201/2011*
Dal 01/01/2016	€ 3.000	L. 208/2015

*Il D. Lgs. n. 169/2012 ha inserito un comma 1 bis all'articolo 49 con l'istituzione di una soglia pari ad € 2.500 per i cambiavalute. Ha inoltre inserito gli istituti di pagamento tra i soggetti autorizzati ad operazioni in contante sopra soglia.

L'articolo 49 del D. Lgs. n. 231/2007 al comma 1 vieta *“il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto del trasferimento è pari o superiore a € 1.000 (oggi € 3.000)”*.

Si tratta di una formulazione ampia e generale, che non vuole fare riferimento a specifici soggetti, ma rivolgersi a tutti i cittadini indipendentemente da qualsiasi differenza di professione o capacità economica. Qualora superi la soglia consentita, il trasferimento di denaro, sia di origine illecita che lecita, è vietato *“a qualsiasi titolo”* e *“tra soggetti diversi”*¹¹. Il comma 1 sancisce dunque un divieto generale, ma

⁹ Il D. Lgs. n. 231/2007 introduce soglie più severe rispetto a quelle previste dall' articolo 1 D. L. 143/1991 convertito con modificazioni dalla Legge 197/1991, che erano già più severe della soglia comunitaria (€ 15.000).

¹⁰ Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)*, pubblicata in GU Serie Generale n.302 del 30/12/2015 - Supplemento Ordinario n. 70. Entrata in vigore il 01/01/2016.

¹¹ Si osservi che, per quanto riguarda il contante, la specificazione *“E' vietato il trasferimento...Omissis...effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi...Omissis...”* appare superflua in quanto il trasferimento non può essere effettuato verso se stessi.

successivamente introduce delle specificazioni. Il contante può essere trasferito anche per somme superiori alla soglia prevista, qualora si passi attraverso un intermediario che registri le operazioni. Prelievi e versamenti superiori a € 1.000 (oggi € 3.000) sono consentiti se tracciati, sempre che il contante prelevato sia poi impiegato nel rispetto della soglia stessa. Per meglio comprendere il significato dell'inciso "tra soggetti diversi" si pensi alle operazioni bancarie. Il Ministero dell'Economia ha chiarito che prelievi o versamenti di importo superiore a € 1.000 (oggi € 3.000) presso lo sportello bancario sono consentiti in quanto non implicano trasferimento di denaro tra soggetti diversi.¹²

Come accennato, la disposizione ha carattere strumentale di monitoraggio dei flussi finanziari¹³ ed ha lo scopo di indirizzare le movimentazioni rilevanti verso intermediari abilitati, cosicché dagli archivi da essi tenuti si possa risalire all'autore della transazione¹⁴.

Il trasferimento oltre soglia è vietato anche quando è effettuato "*con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati*". L'articolo 1 del D. Lgs. n. 231/2007 inserisce tra le definizioni del comma 2 quella di operazione frazionata:

operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Questa definizione fissa un lasso temporale entro il quale più operazioni distinte debbano ritenersi una operazione unica e consente di eliminare l'incertezza dei singoli nella valutazione dell'operazione, fissando un termine rilevante per ritenerla unitaria. Tale disposizione affida ai destinatari della normativa antiriciclaggio il compito di

¹² Dell'Oste C., Parente G., *Pagamenti in contante con più flessibilità*, Il Sole 24 Ore, 11 gennaio 2016

¹³ Fisicaro E., *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, Milano, 2008, pag. 196.

¹⁴ Razzante R., *Antiriciclaggio e professionisti*, Santarcangelo di Romagna, 2013, pag. 52.

individuare l'unitarietà di più movimentazioni separate¹⁵. È fondamentale che le operazioni siano distinte tra loro¹⁶, anche se effettuate dallo stesso soggetto, per non essere assoggettate alla sanzione. Un esempio utile a chiarire la portata della norma è quello del pagamento del conto al ristorante. Nel caso in cui 10 persone si trovassero a dover pagare un importo di € 4.000, sarebbe possibile pagare in contanti? No, perché l'incaricato al pagamento violerebbe il limite previsto. In questo caso dovrebbe pagare in contanti fino alla soglia prevista e regolare l'eccedenza utilizzando mezzi elettronici di pagamento. La Legge di stabilità, al comma 904, mantiene l'impossibilità per le Pubbliche Amministrazioni di pagare emolumenti in contanti per importi superiori alla soglia. Infine permane la deroga prevista per i cittadini extra Ue non residenti in Italia in ragione della quale i commercianti possono accettare da essi pagamenti in contanti oltre soglia¹⁷.

Qualora il frazionamento sia connaturato all'operazione, ovvero previsto da preventivo accordo tra le parti, non si configura una condotta illecita¹⁸. Nel caso dovessero verificarsi fattispecie che presentino elementi di dubbio, l'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza) mantiene potere discrezionale nel valutarle caso per caso. Questo per far sì che l'applicazione formale della norma non rappresenti copertura di operazioni illecite¹⁹.

Il trasferimento di denaro compiuto in violazione della norma non perde efficacia, ma costituisce illecito amministrativo che prevede una sanzione pecuniaria che varia dall'1% al 40% dell'importo trasferito e che comunque non può essere inferiore a € 3.000 e a € 15.000 per importi superiori a € 50.000. Invece, la mancata comunicazione

¹⁵ Consiglio Nazionale del Notariato Antiriciclaggio: prime riflessioni sul decreto legislativo di recepimento della III direttiva 2005/60/CE, 2007.

¹⁶ Si pensi ad un cliente di compro-oro che nella stessa giornata rientra due articoli. Le somme ricevute sono singolarmente inferiori alla soglia prevista, ma insieme superiori. Trattandosi di operazioni distinte tra loro è consentito che entrambe siano effettuate in contanti.

¹⁷ Il limite massimo previsto è per importi fino a € 15.000. I commercianti devono trattenere la fotocopia del passaporto e un'autocertificazione di non residenza in Italia.

¹⁸ Nota del MEF, protocollo n. 65633 del 12 giugno 2008, inviata al Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e dei revisori contabili. Si porta l'esempio di una consulenza professionale per la quale è previsto un compenso di € 4.500. Tale importo può essere suddiviso in singoli pagamenti in contanti del valore di € 500, e quindi non costituire frazionamento artificioso, se concordato preventivamente dalle parti.

¹⁹ Parere del Consiglio di Stato n. 1504, 12 dicembre 1995.

delle infrazioni al MEF entro 30 giorni da parte del professionista prevede una sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo della transazione e che comunque non può essere inferiore a € 3.000²⁰.

Ai commi 4 – 11 l'articolo 49 disciplina gli strumenti assimilabili al denaro contante, come gli assegni, le cambiali e i titoli al portatore. Già nel 1933, con il Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, si introduceva la disciplina dell'assegno bancario e circolare, ma non se ne vincolava la validità alla presenza della clausola di non trasferibilità. La Legge 197/1991, invece, obbligava chi emetteva l'assegno ad apporre la clausola al superamento delle soglie stabilite e ad indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario. La sanzione per il mancato rispetto della norma riguardava sia il traente che il beneficiario.

Infine, il D. Lgs. 231/2007 obbliga banche e Poste Italiane Spa a rilasciare gli assegni bancari e postali già muniti della clausola di non trasferibilità. L'assegno è un titolo all'ordine, circola per girata, ma può anche circolare come titolo al portatore. Senza clausola di non trasferibilità l'assegno può circolare liberamente senza che i passaggi intermedi siano tracciati; si è a conoscenza solo di chi ha emesso il titolo, del beneficiario e di chi ha fatto la girata per l'incasso. La non trasferibilità mira a impedire la circolazione anonima dei titoli al di fuori degli intermediari. L'indicazione del beneficiario e la limitata circolazione tra traente e primo prenditore consente di ricostruire puntualmente l'operazione²¹.

Ad oggi il cliente può chiedere per iscritto il rilascio di libretti di assegni privi di clausola di non trasferibilità, fermo restando l'obbligo di apporla qualora l'assegno servisse per trasferimenti superiori a € 1.000. L'Amministrazione Finanziaria ha facoltà di richiedere a banche o Poste Italiane Spa i dati identificativi e il codice fiscale di chi ha ottenuto assegni liberi, dei giratari e di chi li ha incassati. Inizialmente il D. Lgs. n. 231/2007 prescriveva per ciascuna girata sugli assegni liberi, l'indicazione del codice

²⁰ Recchioni L., *Antiriciclaggio: pagamenti in contanti e operazioni frazionate*, Il Fisco, 22 luglio 2013.

²¹ Fisicaro E., *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, Milano, 2008, pag. 197.

fiscale del girante, a pena di nullità. Tale prescrizione è stata abrogata dal D. L. n. 122/2008²².

La mancata apposizione della clausola per le operazioni oltre soglie e/o la mancata indicazione del beneficiario sono sottoposte a sanzione pecuniaria che varia dall'1% al 40% dell'importo dell'assegno e comunque non inferiore a € 3.000.

Le norme dettate dall'articolo 49 costituiscono non solo un deterrente al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ma rivestono anche un ruolo antievasione che è la principale ragione per cui la soglia di utilizzo del contante è stata abbassata fino a € 1.000²³.

L'articolo 51 del D. Lgs. n. 231/2007 prevede l'obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni relative alla limitazione all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore. I destinatari del D. Lgs. 231/2007, tra cui i liberi professionisti, che nei limiti delle loro attribuzioni e attività, vengono a conoscenza di infrazioni alle disposizioni dell'articolo 49, commi 1, 5-7, 12-14 e all'articolo 50²⁴ devono riferirne entro 30 giorni al MEF²⁵. Se oggetto dell'infrazione è una movimentazione già segnalata come operazione sospetta²⁶ l'autore della segnalazione non è tenuto alla comunicazione. Per le infrazioni relative ad assegni bancari, circolari, libretti al portatore o titoli simili la comunicazione deve essere fatta dalla banca o Poste Italiane Spa che li ha accettati o estinti.

²² Razzante R., *Antiriciclaggio e professionisti*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2013, pag. 53.

²³ Razzante R., *Antiriciclaggio e limitazione all'uso del contante*, Il Sole 24 Ore, 18 gennaio 2012, Milano.

²⁴ D. Lgs. n. 231/2007, Titolo III (*Misure ulteriori*), Articolo 50 (*Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia*).

²⁵ Per gli adempimenti previsti dalla L. n. 689/1981, Articolo 14 (*Contestazione e notificazione*).

²⁶ D. Lgs. n. 231/2007, Titolo II (*Degli obblighi*) Capo III (*Obblighi di segnalazione*), Articolo 41 (*Segnalazione di operazioni sospette*), comma 1 (*I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12 [Professionisti], 13 [Revisori contabili] e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico*).

CAPITOLO 8

QUARTA DIRETTIVA EUROPEA

Nel febbraio 2013 la Commissione Europea ha presentato la proposta di una Quarta Direttiva antiriciclaggio che è stata ampiamente discussa dal Consiglio e dal Parlamento Europeo per circa due anni e approvata il 20 maggio 2015 (Direttiva (UE) 2015/849)¹.

La pubblicazione è avvenuta il 5 giugno 2015 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea². Tale Direttiva modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio³ e abroga la Direttiva 2005/60/CE (Terza Direttiva) e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione Europea⁴ con effetto a partire dal 26 giugno 2017. Gli Stati membri entro tale data dovranno integrare la propria Legislazione nazionale. L'Italia con il recepimento della nuova Direttiva dovrà modificare il D.Lgs. n. 231/2007 attualmente in vigore.

La Quarta Direttiva rappresenta la conclusione di un processo evolutivo iniziato con la Prima Direttiva 91/308/CEE, la quale *“definiva il riciclaggio dei proventi di attività illecite in relazione ai reati connessi con il traffico di stupefacenti ed imponeva obblighi soltanto al settore finanziario”*. Con la Seconda Direttiva 2001/97/CE veniva esteso l'ambito di applicazione sia in ordine alla tipologia di reati, sia per quanto riguardava le professioni e le attività coinvolte. Nel 2003 il GAFI rielaborava le sue Raccomandazioni⁵ includendovi il finanziamento del terrorismo, e disponendo *“obblighi più dettagliati per quanto riguarda l'identificazione e la verifica dell'identità dei clienti, le situazioni*

¹ Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), *La Quarta Direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti*, 15 settembre 2015, Roma, pag. 3-4.

² Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, 20 maggio 2015.

³ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (testo rilevante ai fini del SEE (spazio economico europeo)).

⁴ Direttiva 2006/70/CE della Commissione recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata, 1 agosto 2006.

⁵ FATF (GAFI), Financial action task force on money laundering, The forty recommendations, 20 June 2003.

in cui un rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo può giustificare l'applicazione di misure rafforzate e quelle in cui, invece, un rischio ridotto può legittimare l'attuazione di controlli meno rigorosi". Tutte queste modifiche sono confluite nella Terza Direttiva 2005/60/CE e nelle misure di esecuzione dettate dalla Direttiva 2006/70/CE della Commissione ⁶.

La fase di preparazione alla Quarta Direttiva è stata caratterizzata da un esteso confronto tra le delegazioni degli Stati membri circa le criticità da risolvere in sede comunitaria ⁷. A livello nazionale si sono tenuti presso il MEF incontri tra la delegazione Italiana e i rappresentanti dei destinatari della normativa antiriciclaggio per discutere riguardo alcuni aspetti controversi della normativa che includono la richiesta di criteri operativi meglio definiti per l'identificazione del titolare effettivo, la circoscrizione dell'obbligo di conservazione dei documenti, e la definizione di un termine di riferimento per compiere la segnalazione ⁸. L'impatto economico negativo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (perturbazioni dei flussi finanziari internazionali, riduzione degli investimenti e diminuzione della crescita economica, instabilità finanziaria, perdita di reputazione e calo di fiducia) è stato valutato dalla Commissione Europea come conseguenza della differente applicazione delle norme comunitarie negli Stati membri, della riduzione della certezza del diritto, delle inadeguatezze e lacune delle vigenti norme comunitarie e della scarsa coerenza tra le norme vigenti e tra gli standard internazionali revisionati.

Il risultato finale costituisce un miglioramento della normativa antiriciclaggio europea che tiene conto delle *Raccomandazioni 2012 del GAFI* ⁹ e introduce ulteriori disposizioni per contrastare più efficacemente la criminalità economica. Nell'ambito di

⁶ Direttiva (UE) 849/2015, Considerando (3).

⁷ L'argomento è affrontato nella Circolare CNDCEC n. 35/IR del 31 ottobre 2013, *Le novità della bozza di quarta direttiva comunitaria in materia di obblighi antiriciclaggio per i professionisti*, consultabile in www.commercialisti.it.

⁸ De Vivo A., *La quarta direttiva antiriciclaggio rafforza gli obblighi dei professionisti*, 06 novembre 2013, in www.eutekne.info.

⁹ FATF (GAFI), *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation*, the FATF Recommendations, 13 February 2012 in www.bancaditalia.it. Documento contenente le quaranta Raccomandazioni del GAFI del febbraio 2012. Traduzione italiana disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze al link www.dt.tesoro.it.

un ulteriore rafforzamento dei meccanismi antiriciclaggio e antiterrorismo la Quarta Direttiva consolida anche molti aspetti rilevanti per i professionisti destinatari. Si ricerca un livello di flessibilità utile per adeguare la valutazione del rischio alle diverse circostanze e ai diversi attori, estendendo e consolidando una logica di intervento basata sul principio di proporzionalità. Le nuove disposizioni si prefiggono di ottenere maggiore coerenza tra le norme applicate dai diversi Stati membri e con le norme adottate a livello internazionale, anche tramite un'attuazione più flessibile ¹⁰.

Dal punto di vista operativo, i seguenti aspetti caratterizzano la nuova normativa:

- miglioramento della tracciabilità finanziaria attraverso un controllo sempre più ampio dei pagamenti in contanti di importo consistente;
- inclusione dei reati fiscali relativi alle imposte dirette e indirette ¹¹ nelle attività illecite che costituiscono reati presupposto;
- perfezionamento dell'approccio basato sul rischio che consente di porre in essere misure rafforzate o semplificate rispettivamente in caso di minacce emergenti o rischiosità particolarmente bassa;
- rafforzamento degli obblighi di adeguata verifica e di identificazione del titolare effettivo contrastandone l'occultamento mediante lo schermo di strutture societarie o di altro tipo ¹²;
- obbligo di conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controllo interno da parte dei destinatari della normativa.

¹⁰ Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), *La Quarta Direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti*, 15 settembre 2015, Roma, pag. 4.

¹¹ Secondo le Raccomandazioni 2012 del GAFI. Si osservi che i reati fiscali e tributari sono considerati dall'Ordinamento italiano presupposto alla segnalazione di operazione sospetta. A titolo esemplificativo l'omesso versamento di Iva e ritenute. Con la Quarta Direttiva e l'introduzione del reato di autoriciclaggio nel codice penale (articolo 648-ter1) l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta sussiste ex lege e non in via interpretativa. Cfr. UIC, *Chiarimento n. 21*, 21 giugno 2006; GdF, *Circolare n. 81*, 18 agosto 2008; UIF, *Comunicazione 15 febbraio 2010*; GdF, *Circolare n. 83607*, 19 marzo 2012. Per i profili di criticità per i commercialisti si veda Caraccioli I., *Riciclaggio e reati tributari*, in *Il Fisco-Guide*, Obblighi antiriciclaggio per i professionisti, ottobre 2012, pag.17.

¹² La normativa individua un aspetto estremamente problematico nell'abuso di soggetti giuridici e al fine di promuoverne la trasparenza impone l'obbligo di un registro centrale esterno alla società che assicuri le informazioni sui titolari effettivi.

8.1 VARIAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 2 della Quarta Direttiva non modifica l'elenco dei destinatari¹³ e mantiene, come nella precedente Direttiva 2005/60/CE, lo specifico riferimento alle figure dei revisori dei conti, dei contabili esterni e dei consulenti tributari (dal testo inglese originale: *“auditors, external accountants and tax advisors”*). In occasione del recepimento della Quarta Direttiva, la normativa italiana antiriciclaggio potrà essere modificata¹⁴ e limitata alle sole ipotesi in cui dottori commercialisti ed esperti contabili agiscono in quanto revisori, contabili esterni e consulenti tributari¹⁵.

Anche nella Quarta Direttiva rimane la facoltà degli Stati membri di sottoporre o meno alla normativa i soggetti che svolgono attività finanziarie più o meno esposte al rischio di riciclaggio. L'esonero dovrà essere disciplinato su base nazionale stabilendo le caratteristiche che determineranno l'esclusione dagli obblighi. In altri termini, la normativa nazionale dovrà tenere conto delle differenze tra diverse categorie di obbligati¹⁶.

La Quarta Direttiva introduce inoltre la variazione, da € 15.000 ad € 10.000, della soglia prevista per le movimentazioni di contanti, indipendentemente che si tratti di un'unica operazione o di più operazioni tra loro connesse. Anche in tale ambito agli Stati membri è consentito introdurre soglie più restrittive, come attuato in Italia ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 231/2007 il cui limite soglia è variato diverse volte, fino ad arrivare,

¹³ Direttiva UE 849/2015, Articolo 2 (Destinatari), comma 1, *“La presente direttiva si applica ai seguenti soggetti obbligati: 1) enti creditizi; 2) istituti finanziari; 3) le seguenti persone fisiche o giuridiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale: a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari; b) notai e altri liberi professionisti legali, quando partecipano, in nome e per conto del loro cliente, ad una qualsiasi operazione finanziaria o transazione immobiliare o assistendo il loro cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o di imprese; ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli; iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società, fondazioni o strutture simili; c) prestatori di servizi relativi a trust o società e diversi da quelli indicati alla lettera a) o b); d) agenti immobiliari; e) altri soggetti che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione si effettua con un'operazione unica con diverse operazioni che appaiono collegate; f) prestatori di servizi di gioco d'azzardo”*.

¹⁴ A differenza di quanto avvenuto con il recepimento della Terza Direttiva, vedi paragrafo 1.1, *Terza direttiva europea e normativa italiana*.

¹⁵ Suggerimento già formulato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Proposta di emendamenti al D. Lgs. 231/2007 sottoposta all'attenzione del Ministero dell'economia e delle finanze nel 2009: CNDCEC, D. Lgs. n.231/2007. Proposta di emendamenti, in www.commercialisti.it.

¹⁶ Direttiva UE 849/2015, Considerando (27).

dall'1 gennaio 2016 a € 3.000 ¹⁷.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nella Quarta Direttiva il legislatore europeo ha ritenuto ancor più fondamentale l'utilizzo del Risk Based Approach (RBA) ¹⁸, secondo la logica per cui l'efficacia della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dipende dall'accuratezza con cui le Istituzioni e i destinatari degli obblighi valutano, comprendono, aggiornano e mitigano il rischio ¹⁹. Inoltre in quest'ottica è stato adottato un approccio internazionale che vede il riconoscimento di Autorità di vigilanza a livello europeo ²⁰ alle quali è richiesto di esprimere tramite il comitato congiunto un parere da rinnovare ogni due anni relativamente ai rischi cui il settore finanziario dell'Unione è esposto ²¹. Entro il 26 giugno 2017 la Commissione Europea è chiamata a diffondere, tramite una relazione che dovrà essere aggiornata almeno ogni due anni, i rischi e i mezzi più diffusi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati ai settori più a rischio. Gli Stati membri e i destinatari della normativa dovranno utilizzare tali indicazioni per individuare e gestire il rischio. Oltre alla relazione, la Commissione dovrà emanare delle Raccomandazioni agli Stati membri, che potranno non essere applicate solo con notifica e motivazione.

Ciascuno Stato deve individuare una Autorità per il rischio di riciclaggio che dovrà coordinarsi con le Autorità europee di vigilanza e con le Autorità degli altri Stati membri. Compito di ciascuno Stato membro è la valutazione dei settori maggiormente esposti al rischio che richiedono l'applicazione di misure rafforzate. Dette misure devono essere proporzionate alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati. La

¹⁷ Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Si veda anche Redazionale, *Pagamenti in contanti: oltre il limite dei 3mila euro quando si può?*, Il Fisco, 4 gennaio 2016.

¹⁸ Tale approccio è previsto dal D. Lgs. n. 231/2007 all'articolo 20.

¹⁹ Redazionale, *Primo via libera del Governo alle nuove regole sull'antiriciclaggio*, 11 settembre 2015, in www.eutekne.info.

²⁰ Autorità Bancaria Europea (ABE), Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali (EIOPA), Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA). Regolamenti UE 1093,1904, 1095 del 2010.

²¹ Direttiva UE 849/2015, Considerando (23).

valutazione del rischio deve essere documentata, aggiornata e messa a disposizione delle Autorità e degli organi competenti per gli eventuali accertamenti.

Il recepimento della Quarta Direttiva dovrebbe portare il nostro Ordinamento ad una più corretta applicazione dell'approccio basato sul rischio che tenga maggiormente conto delle peculiarità dell'attività svolta dai professionisti, considerando la dimensione della struttura organizzativa e l'equilibrio costi-benefici per ottenere una semplificazione degli obblighi secondo principi di necessità e proporzionalità²². Si noti che taluni rimproverano alla Quarta Direttiva un rafforzamento di obblighi sostanzialmente estranei alle caratteristiche dell'attività professionale sulla mera assunzione che la prestazione professionale sia utilizzabile a fini criminali. Si obietta che funzioni di valutazione del rischio sempre più rilevanti e specifiche rischiano di rasentare l'attribuzione di fatto di un ruolo investigativo che dovrebbe invece essere svolto dagli organi di controllo. La collaborazione dei professionisti dovrebbe svolgersi in modo conforme alle attitudini di ciascuna professione, per questo in fase di recepimento ci si augura che tali osservazioni siano tenute in considerazione²³.

L'adempimento degli obblighi connessi alla valutazione del rischio da parte dei professionisti, non prevede nella Terza Direttiva e nella disciplina italiana²⁴, una specifica procedura, ma solo indicazioni generali. L'adozione di una procedura unificata sembra, anche se non espressamente prevista dalla Quarta Direttiva, idonea a garantire il professionista o altri obbligati in quanto la valutazione del rischio è oggetto di riscontro da parte delle Autorità che effettuano i controlli presso gli studi professionali²⁵.

²² Si tratta del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 3, comma 4 del D. Lgs. n. 231/2007.

²³ De Vivo A., *Obblighi antiriciclaggio da "tarare" in base alle attitudini dei professionisti*, 17 luglio 2014, in www.eutekne.info.

²⁴ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 20 (*Approccio basato sul rischio*).

²⁵ Si veda in merito GdF, Circolare n. 83607 del 19 marzo 2012, *Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta*. Vedi anche De Vivo A., Gallucci M., *Antiriciclaggio. Nuova disciplina e problematiche applicative per i dottori commercialisti e per gli esperti contabili*, Milano, 2009, pag. 47-55. IRDCEC, Documento n. 19, *Antiriciclaggio: check list per la verifica dell'adozione delle misure di legge negli studi professionali*, maggio 2013.

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Le misure di adeguata verifica sono individuate dall'articolo 13 della Quarta Direttiva che prevede debba essere svolta l'identificazione del cliente, l'identificazione del titolare effettivo, la raccolta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari e lo svolgimento di un controllo costante nel tempo. Tutti questi adempimenti richiedono più efficaci misure di "due diligence"²⁶ che consentano di rafforzare la precisione delle informazioni raccolte.

Come già indicato dalla Terza Direttiva, l'identità del cliente e del titolare effettivo deve essere verificata prima che si instauri il rapporto o comunque prima del compimento dell'operazione. Tale verifica potrà essere svolta anche in corso di operazione, solo se necessario per non comprometterne lo svolgimento e purché il rischio sia minimo. In ogni caso l'identificazione dovrà essere compiuta quanto prima²⁷. La definizione di titolare effettivo non ha subito modifiche rispetto alla normativa vigente²⁸, ma la Quarta Direttiva fornisce più specifiche modalità per individuare chi detiene il controllo²⁹.

Importante innovazione introdotta dalla Direttiva è rappresentata dall'istituzione, da parte di ciascuno Stato membro, di un registro centrale³⁰ nel quale annotare le generalità dei titolari effettivi di società, trust o altre entità giuridiche. Si ribadisce in questo modo la grande importanza attribuita all'identificazione di coloro che esercitano effettivamente il controllo di persone giuridiche al fine di prevenire azioni di riciclaggio. I dati contenuti nei registri dovranno essere accessibili non solo alle Autorità competenti, ma anche ai soggetti obbligati per scopi di adeguata verifica e a chiunque dimostri un legittimo interesse in relazione alla prevenzione di riciclaggio e

²⁶ Il principio della *customer due diligence* (diligenza dovuta nei confronti del cliente) mira alla piena conoscenza del cliente e delle informazioni essenziali per identificare il cliente e del titolare effettivo. Tale principio richiede inoltre misure di diligenza professionale che assicurino il rispetto della normativa.

²⁷ Direttiva UE 849/2015, Articolo 14, commi 1 e 2.

²⁸ Direttiva 2005/60/CE, Articolo 3, comma 6. D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 1, comma 2, lettera u) e Articolo 2, Allegato tecnico. Direttiva UE 849/2015, Articolo 3, comma 6.

²⁹ In particolare, la novità introdotta dalla Quarta Direttiva prevede che il titolare effettivo possa essere individuato anche in colui che detiene azioni al portatore o altri mezzi di controllo della società. E' previsto che gli stati membri possano definire indicatori di proprietà-controllo in percentuale inferiore al 25% che individua il titolare effettivo.

³⁰ Direttiva UE 849/2015, Capo III (*Informazioni sulla titolarità effettiva*), Articoli 30 e 31.

finanziamento del terrorismo³¹. L'accesso ai registri sarà sottoposto, nel rispetto della normativa sulla privacy, a registrazione online e al pagamento di una tassa non eccedente i costi amministrativi³². I registri di tutti gli Stati membri dovranno essere interconnessi tra loro tramite la costituzione di un server centrale europeo. Resta fermo l'obbligo per i professionisti di utilizzare l'approccio basato sul rischio parallelamente alle informazioni contenute nel registro centrale.

Le modifiche apportate in tema di adeguata verifica derivano da quella che è stata considerata un'eccessiva permissività³³ della Terza Direttiva per determinate categorie di clienti od operazioni. A titolo esemplificativo, l'articolo 11 della Terza Direttiva prevedeva l'esenzione dall'adeguata verifica nel caso il cliente fosse un ente creditizio o finanziario operante in Italia ovvero in paesi terzi con obblighi equivalenti a quelli comunitari. Con la Quarta Direttiva, invece, i destinatari dovranno tenere conto delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 alla Direttiva³⁴ per individuare le misure da adottare in ambito di adeguata verifica della clientela poiché ora l'accento è posto sul rischio che caratterizza ciascuna operazione e non più su categorie esentate dall'adeguata verifica in quanto predeterminate dalla normativa.

Misure semplificate. Non vengono più individuati i casi in cui applicare l'adeguata verifica semplificata, ma vengono indicate quelle situazioni caratterizzate da un rischio oggettivamente minore³⁵. Nei settori considerati a basso rischio lo Stato può consentire l'applicazione di misure semplificate purché il soggetto obbligato proceda ad ulteriore e personale verifica che accerti il livello di rischio basso. Inoltre gli Stati membri dovranno disporre affinché gli obbligati esercitino sull'operazione verifiche adeguate a

³¹ Direttiva UE 849/2015, Considerando (14).

³² Capocci M., *Antiriciclaggio, le novità della quarta direttiva*, Federazione italiana Bancari e Assicurativi, 18 settembre 2015.

³³ Secondo quanto evidenziato nelle illustrazioni dettagliate della proposta di Quarta Direttiva.

³⁴ Direttiva UE 849/2015, Allegato I, "Il seguente è un elenco non esaustivo delle variabili di rischio che i soggetti obbligati valutano nel determinare in che misura applicare le misure di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3: I) Lo scopo del conto o del rapporto; Ii) Il livello dei beni depositati dal cliente o il volume delle operazioni effettuate; Iii) La regolarità o durata del rapporto d'affari continuativo".

³⁵ Starola L., *Approvata la IV Direttiva Antiriciclaggio*, Corriere Tributario n. 26, 2015, pag. 2045.

individuare operazioni sospette³⁶. Le situazioni poco rischiose rientrano tra quelle suggerite dall'Allegato 2 della Direttiva, il quale fornisce indicatori suddivisi per categoria di cliente, tipo di operazione o canale di distribuzione e fattori geografici³⁷. Nella Quarta Direttiva l'adeguata verifica semplificata non rappresenta mai un'esenzione dall'obbligo, anche se in presenza di rischio molto basso. Il legislatore dovrà fornire anche in quest'ultimo caso indicazioni sulla procedura da seguire, fermo restando che il destinatario dovrà valutare in modo autonomo se il rischio sia effettivamente basso³⁸. A tale proposito, le Autorità europee di vigilanza dovranno emanare orientamenti indirizzati alle Autorità competenti e ai soggetti destinatari della normativa³⁹. In conclusione, benché la normativa individui situazioni potenzialmente a basso rischio e le Autorità di Vigilanza europee debbano emanare orientamenti in merito ai fattori di rischio e alle misure da adottare, resta ferma la responsabilità dei professionisti nell'esercitare un controllo che consenta di rilevare in modo autonomo la reale rischiosità dell'operazione⁴⁰.

Misure rafforzate. È previsto il ricorso a misure di adeguata verifica rafforzate nel caso di rapporti intrattenuti con entità di Paesi terzi individuati come particolarmente rischiosi dalla Commissione, nel caso di situazioni a rischio elencate dagli Stati membri e nel caso di rapporti con persone politicamente esposte⁴¹. L'Allegato 3 alla Quarta

³⁶ Direttiva UE 849/2015, Sezione II (*Misure semplificate di adeguata verifica della clientela*), Articolo 15, "1.Laddove uno Stato membro o un soggetto obbligato individuino settori a basso rischio, lo Stato membro in questione può consentire ai soggetti obbligati di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela. 2.Prima di applicare le misure semplificate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati verificano che il rapporto d'affari o l'operazione presenti un basso grado di rischio. 3.Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati esercitino sulle operazioni e sui rapporti d'affari un controllo sufficiente a consentire l'individuazione di operazioni anomale o sospette".

³⁷ Direttiva UE 849/2015, Allegato II.

³⁸ Come espressamente indicato dal GAFI nelle Raccomandazioni aggiornate al 2012.

³⁹ Direttiva UE 849/2015, Sezione II (*Misure semplificate di adeguata verifica della clientela*), Articolo 17, "Entro il 26 giugno 2017 le AEU emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti nonché agli enti creditizi e agli istituti finanziari, in conformità dell'articolo 16 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate di adeguata verifica della clientela. Sono tenute in particolare considerazione la natura e le dimensioni dell'attività economica e, ove opportuno e proporzionato, sono previste misure specifiche".

⁴⁰ De Rosa S., Con la quarta direttiva, nuove misure per l'adeguata verifica della clientela, 3 giugno 2015, in www.eutekne.info

⁴¹ Direttiva UE 849/2015, Sezione 3 (*Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela*), Articolo 18, comma 1,

Direttiva contiene l'elenco indicativo delle situazioni potenzialmente ad alto rischio che richiedono adeguata verifica rafforzata. Anche in questo caso, le Autorità europee di vigilanza dovranno emanare orientamenti indirizzati alle Autorità competenti e ai soggetti destinatari della normativa.

L'articolo 3 della Direttiva introduce una definizione più specifica di persone politicamente esposte (PEP) e richiede nei loro confronti l'adozione di particolari misure di adeguata verifica⁴². La modifica più rilevante rispetto alla vigente normativa sta nell'equiparazione di PEP nazionali e straniere, secondo quanto indicato dal GAFI⁴³. L'articolo 20⁴⁴ individua obblighi da sommare a quelli di adeguata verifica qualora si intrattengano rapporti d'affari con PEP. Infine, dal momento che il cliente non rivesta più cariche tali da renderlo una PEP il professionista dovrà continuare ad applicare misure adeguate di prevenzione al rischio di riciclaggio fino a quando ritenga che il rischio specifico sia cessato, o comunque per i successivi dodici mesi.

“Nei casi di cui agli articoli da 19 a 24 e nel caso di persone fisiche o entità giuridiche che hanno sede in paesi terzi individuati dalla Commissione come paesi terzi a rischio elevato, nonché in altre situazioni che presentano rischi più elevati individuati dagli Stati membri o dai soggetti obbligati, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi”.

⁴² Direttiva UE 849/2015, Articolo 3, “...Omissis...(9) «persona politicamente esposta»: una persona fisica che ricopre o ha ricoperto importanti cariche pubbliche comprendenti: a) capi di Stato, capi di governo, ministri e viceministri o sottosegretari; b) parlamentari o membri di organi legislativi analoghi; c) membri degli organi direttivi di partiti politici; d) membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; e) membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; f) ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto grado delle forze armate; g) membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese di proprietà statale; h) direttori, vicedirettori e membri dell'organo di gestione, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali. I funzionari di livello medio o inferiore non rientrano nelle categorie di cui ai punti da a) a h)”.

⁴³ Direttiva UE 849/2015, Considerando (32).

⁴⁴ Direttiva UE 849/2015, Articolo 20, “*Riguardo alle operazioni o ai rapporti d'affari con persone politicamente esposte, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati, oltre le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 13, rispettino gli obblighi seguenti: a) disporre di adeguati sistemi di gestione del rischio, ivi comprese procedure basate sul rischio, per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo sia una persona politicamente esposta; b) applicare le seguenti misure in caso di rapporti d'affari con persone politicamente esposte: i) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con tali persone; ii) adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari o nelle operazioni con tali persone; iii) esercitare un costante controllo rafforzato su tali rapporti d'affari”.*

CONSERVAZIONE DEI DATI

Non vi sono rilevanti novità rispetto alla disciplina vigente ⁴⁵. Conformemente a quanto previsto dalla Terza Direttiva ⁴⁶, l'articolo 40 della Direttiva UE 849/2015 obbliga i professionisti a conservare per cinque anni dal termine del rapporto copia o riferimenti dei documenti necessari per svolgere l'adeguata verifica, scritture e registrazioni inerenti alle operazioni (documenti originali o in copie autentiche).

Decorsi cinque anni, secondo la normativa europea, i dati personali possono essere cancellati, salvo specifiche eccezioni individuate dagli Stati membri. La normativa Italiana vigente impone un termine decennale per la conservazione dei documenti ⁴⁷. Inoltre l'Ordinamento italiano prevede per i professionisti l'obbligo di registrazione delle prestazioni professionali in archivio informatico o su registro cartaceo. Si noti che l'obbligo di registrazione non era previsto dalla Terza Direttiva e non è previsto dalla Quarta Direttiva ⁴⁸, le quali contemplanò il solo obbligo di conservazione di documenti ed informazioni ⁴⁹.

Particolare attenzione è posta dalla Quarta Direttiva al trattamento dei dati personali ⁵⁰. I professionisti sono tenuti, prima di instaurare un rapporto professionale, a fornire al cliente in modo aperto e leale tutte le informazioni inerenti al responsabile del trattamento dei dati, alla finalità dell'utilizzo, ai destinatari e ai diritti di accesso ⁵¹.

⁴⁵ D. Lgs. n. 231/2007, Articoli 36-40.

⁴⁶ Direttiva 2005/60/CE, Articolo 30.

⁴⁷ D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 36 (*Obblighi di registrazione*), comma 1.

⁴⁸ Direttiva UE 849/2015, Capo v (*Protezione dei dati, obblighi di conservazione delle registrazioni e dati statistici*), Articoli 40-42.

⁴⁹ Aragno T., *Le novità per i professionisti nella IV Direttiva antiriciclaggio*, Professione Economica e Sistema Sociale, n. 80, settembre 2015.

⁵⁰ Direttiva UE 849/2015, Articolo 41, comma 3. *“I soggetti obbligati forniscono ai nuovi clienti le informazioni di cui all'articolo 10 della direttiva 95/46/CE prima di instaurare un rapporto d'affari o eseguire un'operazione occasionale. Tali informazioni includono, in particolare, una comunicazione generale sugli obblighi giuridici imposti ai soggetti obbligati ai sensi della presente direttiva in ordine al trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui all'articolo 1 della presente direttiva”*.

⁵¹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 24 ottobre 1995, *Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*, Articolo 10.

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

La Quarta Direttiva non introduce novità significative in ambito di segnalazione di operazione sospetta rispetto alla normativa vigente. L'esonero dalla segnalazione da parte dei professionisti legali resta valido ⁵².

Viene ribadita la possibilità, da parte degli Stati membri, di individuare organi di autoregolamentazione delle professioni cui trasmettere le segnalazioni in luogo dell'UIF ⁵³. Tale previsione, già contemplata nella Terza Direttiva, prevede che tali organismi non intervengano nella valutazione del contenuto della segnalazione ⁵⁴, ma si limitino a trasmetterla in forma anonima alla UIF. L'operatività di tale disposizione dipende dalla stipula di un protocollo di intesa tra Ordine ed UIF che definisca le specifiche tecniche di segnalazione ⁵⁵. In assenza di tale protocollo i professionisti devono trasmettere le segnalazioni esclusivamente alla UIF secondo le modalità previste da Banca Italia.

La Quarta Direttiva ribadisce l'opportunità di fornire ai soggetti obbligati un riscontro in merito alle segnalazioni effettuate e suggerisce di tenere statistiche in materia ⁵⁶.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

La Quarta Direttiva presta particolare attenzione ai profili sanzionatori e definisce una gamma di sanzioni rivolta agli stati membri in ordine alla violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, segnalazione di operazioni sospette e controllo costante nel tempo. Il Considerando (59) della Quarta Direttiva evidenzia l'importanza di contrastare riciclaggio e finanziamento del terrorismo attraverso la previsione in ciascuno degli Stati membri di sanzioni *effettive*,

⁵² Il cosiddetto *legal privilege* già affermato a livello comunitario, recepito in Italia nell'articolo 12, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2007 e riproposto in modo conforme nell'articolo 34, comma 2 della Quarta Direttiva.

⁵³ Direttiva 849/2015, Considerando (39). Si aggiunge che questa modalità di segnalazione garantisce la difesa dei diritti fondamentali per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione cui sono tenuti i professionisti legali.

⁵⁴ Direttiva 849/2015, Articolo 34, comma 1.

⁵⁵ Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), *La Quarta Direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti*, 15 settembre 2015, Roma, pag. 20.

⁵⁶ Direttiva UE 849/2015, Considerando (49) e Art. 44. Nel sistema vigente in Italia, i dati di prevenzione sono pubblicati periodicamente dalla UIF ex Art. 6, D. Lgs. 231/2007. La UIF per l'Italia pubblica i *rapporti annuali* sui dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette ricevute. Il più recente, del maggio 2015, fornisce i dati relativi al 2014.

proporzionate e dissuasive da applicare ai responsabili della violazione ⁵⁷ (sia che si tratti di persone fisiche che giuridiche o di organi di direzione, amministrazione e controllo degli enti che abbiano tenuto una condotta negligente) qualora gli obblighi previsti non siano rispettati. Per evitare che la differente applicazione delle sanzioni da parte degli Stati renda inefficaci le misure volte a contrastare il riciclaggio, è necessario che la Direttiva fornisca un elenco univoco delle sanzioni, quanto meno per le violazioni più gravi. In questo modo ciascuno Stato dovrebbe applicare le sanzioni conformemente alla normativa europea, prendendo in considerazione le differenze per dimensione, caratteristiche e natura dei soggetti obbligati e delle attività svolte. La Quarta Direttiva richiama esplicitamente gli Stati membri a garantire, in fase di recepimento, il rispetto del principio *ne bis in idem* ⁵⁸: le sanzioni penali nazionali non si devono sovrapporre alle misure amministrative comunitarie.

Sono da porre in risalto alcune previsioni della Quarta Direttiva. L'articolo 58, comma 3, stabilisce che per violazioni riguardanti obblighi a carico di entità giuridiche la sanzione può applicarsi ai componenti dell'organo di gestione o alle persone fisiche comunque responsabili della violazione.

Violazioni gravi, reiterate e sistematiche ⁵⁹ commesse dal professionista devono essere sanzionate con almeno:

- a) *una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;*
- b) *un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;*
- c) *ove un soggetto obbligato sia soggetto ad autorizzazione, la revoca o sospensione dell'autorizzazione;*

⁵⁷ De Angelis L., Feriozzi C., *Sanzioni antiriciclaggio distinte per professionisti e banche*, 03 febbraio 2015, in www.eutekne.info.

⁵⁸ Corte Europea dei diritti dell'uomo, Sentenza n. 18640/10 del 4 marzo 2014. Il principio del *ne bis in idem* è stato affermato alla luce del Protocollo n. 7 della CEDU, articolo 4, comma 1, il quale vieta la duplicazione di giudizi penali ed amministrativi. Cfr. anche Meoli M., *Voluntary disclosure e antiriciclaggio*, Eutekne, schede di aggiornamento, scheda n. 1077.12, numero 10, ottobre 2015.

⁵⁹ Direttiva UE 849/2015, Articolo 59, commi 1 e 2.

- d) *un'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali per le persone con compiti dirigenziali in un soggetto obbligato ritenute responsabili della violazione, o per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione;*
- e) *sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati grazie alla violazione, quando tale importo può essere determinato, o pari almeno a € 1.000.000.*

L'articolo 59, comma 2, lettera e), in riferimento alla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, individua una soglia limite corrispondente almeno al doppio dei profitti ricavati dalla violazione qualora il profitto sia determinabile, ovvero pari ad un milione di Euro qualora il profitto non sia determinabile. In riferimento alle persone fisiche, l'articolo 59, comma 3, lettere a) e b), prevede una sanzione massima pari a cinque milioni di Euro. Qualora la normativa nazionale lo preveda, le Autorità competenti possono aumentare l'importo della sanzione, fatto salvo l'obbligo di considerare la gravità e la durata della violazione, il grado di responsabilità della persona fisica/giuridica, la capacità finanziaria della persona fisica/giuridica (fatturato complessivo o reddito annuo), il profitto ottenuto dalla violazione, le perdite subite da terzi a causa della violazione, il livello di collaborazione con le autorità e le precedenti violazioni commesse⁶⁰.

⁶⁰ Direttiva UE 849/2015, Articolo 60, comma 4.

Figura 8.1. Quarta Direttiva: modifiche introdotte rispetto alla Terza Direttiva

NUOVI ORIENTAMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Con riferimento al nostro Ordinamento e al recepimento della Quarta Direttiva è stato istituito a partire dalla seconda metà del 2014, presso il MEF, un tavolo tecnico composto da MEF, GdF, Banca d'Italia e rappresentanti delle categorie professionali ⁶¹, e presieduto dal Sottosegretario Enrico Zanetti. Il tavolo tecnico ha come obiettivo, tra le altre cose, la revisione del sistema sanzionatorio ⁶² del D. Lgs. n. 231/2007 che dovrà tenere opportunamente conto dei principi generali e delle indicazioni quantitative contenute nella Direttiva ⁶³. In particolare, la revisione richiede che le sanzioni previste

⁶¹ Quali commercialisti, avvocati e notai.

⁶² Gallo S., *Tracciabilità nell'autotrasporto, Zanetti: «La norma va rivista»*, 28 novembre 2014, in www.eutekne.info.

⁶³ Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), *La Quarta Direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti*, 15 settembre 2015, Roma, pag. 21-22.

per i professionisti siano distinte da quelle previste per altri intermediari e che violazioni formali⁶⁴ vengano esentate da sanzioni penali.

Ulteriore proposta riguarda la non obbligatorietà per il professionista di istituire il registro cartaceo o l'archivio informatico essendo da considerarsi adempiuto l'obbligo di registrazione tramite la corretta tenuta del fascicolo personale del cliente.

Infine è stato richiesto l'accesso all'istituto dell'oblazione⁶⁵ anche per il professionista che ometta la segnalazione di violazione del limite di utilizzo del contante⁶⁶.

Queste ed altre proposte sono state prese in considerazione dal Consiglio dei Ministri nel Disegno di Legge di delegazione europea 2015, approvato il 10 settembre 2015, contenente deleghe per il recepimento di sette Direttive e l'adeguamento alle disposizioni di sei Regolamenti europei. Tra le disposizioni si propone la modifica di norme relative alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il Disegno di Legge propone l'aggiornamento dei soggetti destinatari degli obblighi coerentemente con quanto prescritto dalla Quarta Direttiva e semplifica, ovvero aggrava, gli adempimenti richiesti ai destinatari in base alla valutazione del rischio. Per agevolare tale valutazione le informazioni relative ai titolari effettivi devono essere inserite da ciascuno Stato nel registro centrale, consultabile dalle Autorità, dai soggetti obbligati e da tutti coloro che dimostrino un interesse legittimo.

Il Ddl introduce poi la semplificazione degli obblighi di conservazione dei dati raccolti. Per quanto riguarda le sanzioni si garantisce l'applicazione del principio del *ne bis in idem*⁶⁷ limitando le sanzioni penali alle sole gravi violazioni⁶⁸ e graduando le sanzioni

⁶⁴ Ad esempio l'acquisizione di documenti identificativi non più in corso di validità in fase di svolgimento della prestazione.

⁶⁵ Il principio dell'oblazione consente il pagamento, entro 60 giorni dalla notifica della contestazione, del 2% dell'importo complessivo non segnalato. L'omessa segnalazione oggi è punita, sulla scorta del D. Lgs. n. 231/2007, con sanzione dal 3% al 30% dell'importo complessivo e comunque non inferiore a €3.000. D. Lgs. n. 231/2007, Articolo 60 (*Procedure*), comma 2.

⁶⁶ De Angelis L., *Sanzioni antiriciclaggio verso la riforma*, 16 settembre 2014, in www.eutekne.info.

⁶⁷ Viganò F., *Sanzione penale, sanzione amministrativa e ne bis in idem*, 2015, in [http://www.treccani.it/enciclopedia/sanzione-penale-sanzione-amministrativa-e-ne-bis-in-idem_\(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/sanzione-penale-sanzione-amministrativa-e-ne-bis-in-idem_(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto)/).

⁶⁸ Le gravi violazioni si individuano nella frode o falsificazione negli obblighi di adeguata verifica e conservazione dei documenti e nella violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione sospetta al cliente.

amministrative, stabilendo che per violazioni commesse da persona giuridica la sanzione può essere applicata ai componenti dell'organo di gestione ovvero a coloro che detengono poteri di amministrazione e controllo, quando responsabili. Il Disegno propone di limitare alla sola sanzione amministrativa le violazioni gravi reiterate e sistematiche in ambito di adeguata verifica, segnalazione, conservazione e controlli interni. La gravità delle violazioni si deve interpretare alla luce delle caratteristiche del soggetto responsabile, dalla gravità del danno, dal grado del dolo o colpa e dall'entità del profitto ricavato illecitamente ⁶⁹.

Infine, in consonanza con l'orientamento alla depenalizzazione, il 22 gennaio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 8/2016 ⁷⁰ che, come più sopra esposto in dettaglio, a partire dal 6 febbraio 2016 depenalizzerà i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2007 che prevedono la sola multa ⁷¹.

Redazionale, *Primo via libera del Governo alle nuove regole sull'antiriciclaggio*, 11 settembre 2015, in www.eutekne.info.

⁶⁹ Redazionale, *Primo via libera del Governo alle nuove regole sull'antiriciclaggio*, 11 settembre 2015, in www.eutekne.info.

⁷⁰ Approvazione definitiva dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione (245), atto del governo sottoposto a parere parlamentare, *Trasmesso alla Presidenza il 17 novembre 2015*. Tale provvedimento muove dall'articolo 2, comma 2, Legge 67/2014 (delega al governo in materia di pene detentive e riforma del sistema sanzionatorio).

⁷¹ Cfr. Capitolo 3, paragrafo 3.1.

CAPITOLO 9


ASPETTI APPLICATIVI

Di seguito si proverà a simulare il processo che il professionista dovrà seguire per adeguare il proprio studio professionale alla normativa antiriciclaggio.

Innanzitutto è fondamentale conoscere l'evoluzione subita dalla normativa nel corso del tempo per evidenziare le date corrette cui fare riferimento. Si ricordi che il novero dei destinatari della normativa antiriciclaggio è stato ampliato con la Seconda Direttiva comunitaria, la quale ha esteso anche ai professionisti gli adempimenti in materia. Le modalità di attuazione di tali obblighi sono state definite dal D. M. n. 141/2006, entrato in vigore il 22/04/2006, e successivamente adeguate alla Terza Direttiva comunitaria con il D. Lgs. n. 231/2007, entrato in vigore il 29/12/2007¹.

I professionisti sono dunque destinatari della normativa antiriciclaggio a partire dal 22/04/2006. Ciò significa che da tale data i nuovi clienti conferenti un incarico dovevano essere identificati e la prestazione registrata ai sensi del D. M. 141/2006. I clienti già esistenti alla data del 22/04/2006, invece, potevano essere identificati e registrati entro il 22/04/2007.

Figura 9.1. Obblighi antiriciclaggio dal 22/04/2006



¹ Fortarezza A., *Procedure antiriciclaggio: la verifica delle date per non incorrere in sanzioni*, 3 ottobre 2013, in <http://www.vedaformazione.it/procedure-antiriciclaggio-la-verifica-delle-date-per-non-incorrere-in-sanzioni/>.

Il professionista doveva quindi individuare la data di conferimento degli incarichi ancora in corso al 22/04/2006 e dei nuovi incarichi assegnati dal 22/04/2006 al 29/12/2007 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/2007 e dell'obbligo di adeguata verifica). L'articolo 3 del D. M. 141/2006 prevedeva che l'identificazione venisse svolta solo in caso di prestazione professionale avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore ad € 12.500 e di operazioni di valore non determinato o indeterminabile² (anche se frazionate).

Per i clienti riconducibili a tali prestazioni era necessario costituire il fascicolo personale nel quale inserire anche il modulo di valutazione del rischio associato al cliente stesso e alla prestazione³. Per gli incarichi conferiti e terminati prima del 22/04/2006 nessun adempimento era previsto.

Il professionista doveva registrare le prestazioni sopra individuate nel registro cartaceo antiriciclaggio entro il 22/04/2007. Per non incorrere in sanzioni, le registrazioni effettuate prima del 29/12/2007 dovevano essere annotate nel registro intestato con le indicazioni relative al D. M. n. 141/2006 o al D. Lgs. n. 56/2004⁴. Per contro le registrazioni successive al 29/12/2007 possono essere effettuate nello stesso registro sino al termine delle pagine a disposizione. Le registrazioni devono avere numerazione progressiva a partire dalla n.1 e, per i nuovi incarichi conferiti fino al 03/11/2009, devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data dell'incarico⁵. Dal 04/11/2009, invece, la registrazione deve essere effettuata sempre entro 30 giorni, ma spetta al professionista decidere se far decorrere il termine dalla data dell'incarico, dal termine della prestazione o dalla conoscenza di informazioni aggiuntive.

Nel registro cartaceo devono essere annotati nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, estremi del documento di identità, e in caso di società

² Tra le operazioni di valore indeterminato o non determinabile rientra verosimilmente anche la tenuta della contabilità da parte del professionista dal momento che ad una successiva proposta del CNDCEC di escludere tale prestazione dagli obblighi antiriciclaggio il MEF ha risposto negativamente con nota prot. n. 65633 del 12 giugno 2008.

³ Cfr. Capitolo 4, Tabella 4.3. *Modello del CNDCEC per la valutazione del rischio*.

⁴ Solo le registrazioni successive al 29/12/2007 potranno essere effettuate nel registro intestato con le indicazioni relative D.Lgs n. 231/2007.

⁵ Fortarezza A., *Registro antiriciclaggio per i professionisti*, 16 giugno 2013, in <http://www.vedaformazione.it/registro-antiriciclaggio-per-i-professionisti/>.

denominazione, sede legale o partiva Iva. È sanzionato l'utilizzo di supporti a fogli mobili o ad anelli, ovvero supporti informatici quali EXCEL o WORD in luogo del registro cartaceo. Le registrazioni devono presentare data posteriore o contestuale rispetto a quella di conferimento dell'incarico dal momento che solo dopo aver identificato il cliente il professionista può svolgere la prestazione e quindi registrarla. Le informazioni ulteriori rispetto a quelle annotate nel registro vanno conservate nel fascicolo personale di ciascun cliente.

Tabella 9.1. Compilazione registro cartaceo antiriciclaggio

COMPILAZIONE REGISTRO CARTACEO ANTIRICICLAGGIO					
N. progressivo	Data identificazione	Cliente	Titolare effettivo	Operazione	
	Data registrazione			Tipologia	Data/Valore
1	gg/mm/aa	Nome, cognome, data di nascita, CF, residenza, attività, CI, denominazione, natura giuridica, sede legale ecc	Medesimi dati raccolti per il cliente. Non è obbligatorio compilare questa sezione. I dati possono essere conservati nel fascicolo del cliente.	Tipologia prestazione richiesta.	gg/mm/aa
2	gg/mm/aa				€
3					
...					

Altra data che funge da spartiacque è il 29/12/2007, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/2007 che impone obblighi di adeguata verifica. A tale data è necessario individuare gli incarichi ancora in corso. Per questi la normativa prevede che l'adeguata verifica sia effettuata al primo contatto utile, stabilito sulla base del rischio connesso al cliente:

- Con rischio basso non sono previsti vincoli temporali, l'adeguata verifica va fatta la prima volta che il cliente si reca in studio;
- Con rischio alto l'adeguata verifica deve essere effettuata subito.

Per i clienti che hanno conferito incarichi continuativi o di valore superiore a € 15.000 dopo il 29/12/2007 l'adeguata verifica scatta al momento del conferimento. Non vi è obbligo di adeguata verifica se non è stato conferito l'incarico. Se il valore della

prestazione varia durante lo svolgimento della stessa, quando supererà € 15.000 dovrà essere svolta l'adeguata verifica.

Figura 9.2. Adeguata verifica dal 29/12/2007



Al momento del conferimento della prestazione professionale il cliente deve compilare un modulo ⁶ che attesti: data, tipologia e livello di rischio dell'incarico, scopo della prestazione, identificazione del cliente e del titolare effettivo.

Parallelamente è necessario che il professionista effettui la valutazione del rischio associato al cliente e alla prestazione e che costituisca il fascicolo personale del cliente contenente i dati raccolti in fase di identificazione, il modulo di adeguata verifica e tutte le informazioni aggiuntive. Tutti i dati raccolti devono essere monitorati e aggiornati nel tempo.

Resta ferma la registrazione nel registro cartaceo di tutte le prestazioni svolte, indipendentemente dall'obbligo di compiere l'adeguata verifica.

Si presenta qui di seguito un esempio di come lo studio professionale può organizzare la modulistica che consenta di adempiere agli obblighi di Legge. I moduli sono stati

⁶ Vedi Capitolo 4, Figura 4.1. Modulo di raccolta informazioni dal cliente.

rielaborati dall'estensore di questa tesi sulla base del D. Lgs. n. 231/2007, del D. M. 141/2006, sulle circolari e Linee guida del CNDCEC ⁷

⁷ CNDCEC, *Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Manuale delle procedure per gli studi professionali*, 17 dicembre 2015, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2015. Circolare n. 36/IR del 3 dicembre 2013, *Recenti chiarimenti sugli obblighi antiriciclaggio dei professionisti: alcuni profili di criticità*, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2013. *Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela*, 28 Luglio 2011, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2011. *Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela*, 14 Aprile 2010, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2010. *Antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela*, 7 novembre 2008, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in www.cndcec.it. CNDCEC, Circolare n. 8/IR dell'1 dicembre 2008 *Gli obblighi di collaborazione attiva dei professionisti nella disciplina antiriciclaggio. L'adeguata verifica della clientela*, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2008.

Figura 9.3. Modulo per l'identificazione di cliente e titolare effettivo**IDENTIFICAZIONE / ADEGUATA VERIFICA****1a. DATI RELATIVI AL CLIENTE PERSONA FISICA**

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

CODICE FISCALE _____

ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO _____

1b. DATI RELATIVI AL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE _____

SEDE LEGALE _____

CODICE FISCALE _____

PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA _____

DATI RELATIVI AI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ O DELL'ENTE

CARICA O QUALIFICA _____

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

CODICE FISCALE _____

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO _____

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE _____

CARICA O QUALIFICA _____

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

CODICE FISCALE _____

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO _____

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE _____

DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL'OPERAZIONE

INCARICO O QUALIFICA _____

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____
INDIRIZZO DI RESIDENZA _____
CODICE FISCALE _____
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO _____
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE _____

INCARICO O QUALIFICA _____
COGNOME E NOME _____
LUOGO E DATA DI NASCITA _____
INDIRIZZO DI RESIDENZA _____
CODICE FISCALE _____
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO _____
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE _____

2. DATI RELATIVI AI TITOLARI EFFETTIVI

COGNOME E NOME _____
LUOGO E DATA DI NASCITA _____
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO _____
INDIRIZZO DI RESIDENZA _____
CODICE FISCALE _____

COGNOME E NOME _____
LUOGO E DATA DI NASCITA _____
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO _____
INDIRIZZO DI RESIDENZA _____
CODICE FISCALE _____

DATI ACQUISITI TRAMITE:

- CONSULTAZIONE DI PUBBLICI REGISTRI _____
- ATTI O DOCUMENTI PUBBLICI _____
- DICHIARAZIONE DEL CLIENTE EX ART. 21 D.LGS. 231/2007 (*Dichiarazione responsabile del cliente*)
- ATTESTAZIONE EX ART. 30 D.LGS. 231/2007 (*Adeguate verifica da parte di terzi*)
- ALTRO _____

3. DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA _____

OGGETTO _____

SCOPO _____

NATURA: CONTINUATIVA OCCASIONALE

VALORE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

- INDETERMINATO O NON DETERMINABILE
- EURO _____

IDENTIFICAZIONE

- IDENTIFICAZIONE SVOLTA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA
- IDENTIFICAZIONE SVOLTA DAL DIPENDENTE/COLLABORATORE INCARICATO ALL'IDENTIFICAZIONE TRAMITE DELEGA ATTRIBUITAGLI DAL PROFESSIONISTA

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

CODICE FISCALE _____

Luogo e Data _____

FIRMA DEL PROFESSIONISTA
O DEL COLLABORATORE/DIPENDENTE

Figura 9.4. Dichiarazione personale del cliente

DICHIARAZIONE CLIENTE

In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

1. DATI ANAGRAFICI DI CHI RICHIEDE LA PRESTAZIONE

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

NAZIONALITÀ _____

TIPO DOCUMENTO D'IDENTIFICAZIONE

CARTA D'IDENTITÀ PASSAPORTO ALTRO:

NUMERO _____ RILASCIATO DA _____

IL _____ CON SCADENZA IL _____

CODICE FISCALE _____

PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA _____

IN FORMA SOCIETARIA IN FORMA INDIVIDUALE/SINGOLA
ESERCITATA DAL _____ NELL'AMBITO TERRITORIALE _____

DICHIARO INOLTRE

1. di richiedere la prestazione professionale per proprio conto;
2. di richiedere la prestazione professionale per conto della società _____, con sede legale in _____, iscritta al Registro delle imprese di _____ numero di iscrizione e codice fiscale _____, REA _____ in qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri;

3. DI COSTITUIRE DI NON COSTITUIRE
"PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA" ai sensi della lettera o), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 1 dell'Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, in quanto (indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica) _____

4. che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono _____

SE NECESSARIO

5. che i fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione professionale richiesta provengono da: _____

2. TITOLARE EFFETTIVO

Il sottoscritto _____
 ai fini dell'identificazione del "TITOLARE EFFETTIVO" di cui all'articolo 21, del D. Lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 2 dell'allegato tecnico al medesimo D. Lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 55 del D. Lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale,

DICHIARA

DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L'INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D: LGS. N. 231/2007.

DI AGIRE IN NOME E PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI:

1. COGNOME E NOME _____
 LUOGO E DATA DI NASCITA _____
 INDIRIZZO DI RESIDENZA _____
 CODICE FISCALE _____
 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____

2. COGNOME E NOME _____
 LUOGO E DATA DI NASCITA _____
 INDIRIZZO DI RESIDENZA _____
 CODICE FISCALE _____
 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____

3. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto, acquisita l'informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

Figura 9.5. Valutazione del rischio**DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA SULLA VALUTAZIONE
DEL RISCHIO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 231/2007**

Il sottoscritto Professionista _____

HA PROCEDUTO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI FINI DELL'ADEGUATA VERIFICA DEL
SEGUENTE CLIENTE:

Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo di residenza _____

Nazionalità _____

E IN ESITO ALLA VALUTAZIONE DEI SEGUENTI ELEMENTI:

CLIENTE

- Natura giuridica;
- Prevalente attività svolta;
- Comportamento tenuto nel momento del compimento dell'operazione o della prestazione professionale;
- Area geografica di residenza o sede del cliente.

OPERAZIONE O PRESTAZIONE PROFESSIONALE

- Tipologia;
- Modalità di svolgimento;
- Ammontare;
- Frequenza e durata;
- Ragionevolezza della prestazione in rapporto all'attività svolta dal cliente;
- Area geografica di destinazione.

HA ATTRIBUITO UN LIVELLO DI RISCHIO

 BASSO MEDIO ALTO

Luogo e Data _____

Firma professionista

Figura 9.6. Controllo costante nel tempo**CONTROLLO COSTANTE NEL TEMPO**

CLIENTE: _____

DATA IDENTIFICAZIONE: _____

VALUTAZIONE RISCHIO: BASSO MEDIO ALTOADEGUATA VERIFICA: ORDINARIA RAFFORZATA

ANNOTAZIONI DEL PROFESSIONISTA	
Data:	
Motivo:	<input type="checkbox"/> Controllo periodico <input type="checkbox"/> Controllo specifico Note _____
Dati relativi al cliente:	I dati identificativi del cliente sono variati? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO I dati identificativi del titolare effettivo sono variati? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Nel caso in cui i dati siano variati, registrazione e fascicolo sono stati aggiornati? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Note _____
Valutazione del rischio:	<input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> ALTO Modifica delle modalità di svolgimento dell'adeguata verifica? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Presenza di indicatori di anomalia:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Note _____
Altre annotazioni	

Luogo e Data _____

Firma del professionista o del collaboratore/dipendente

BIBLIOGRAFIA

- Aa.Av., *Obblighi antiriciclaggio per i professionisti*, Il Fisco-Le Guide, ottobre 2012.
- Aa.Vv., *Guida Giuridico Normativa, Le nuove regole antiriciclaggio*, Italia Oggi, dicembre 2007.
- Ammirati D., *Il delitto di riciclaggio nel sistema bancario e finanziario interno ed internazionale*, CEDAM, Padova, 1994.
- Antolisei F., *Manuale di Diritto Penale-Parte speciale I*, Giuffrè Editore, Milano, 2002.
- Aragno T., *Le novità per i professionisti nella IV Direttiva antiriciclaggio*, Professione Economica e Sistema Sociale, n. 80, settembre 2015.
- Banca d'Italia, *Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, n. 231*, Roma, 2013.
- Matteo Bascelli, *Percorso per giovani avvocati: assolvere i principali adempimenti normativi «Privacy» e «Antiriciclaggio»*, CBA Studio Legale e Tributario, 30 ottobre 2013, Milano.
- Bianchi F.- Rizzi L., *Formulario commentato dell'antiriciclaggio*, Maggiolo Editore, Santarcangelo di Romagna, 2014.
- Brugnolo M., *Professionisti e antiriciclaggio: decadenza e prescrizione delle violazioni*, Il Fisco, 29 luglio 2015.
- Buffa F., *Liberi professionisti e antiriciclaggio. Nuovi obblighi e responsabilità*, Halley editrice, Matelica, ottobre 2006, pag. 142.
- Capocci M., *Antiriciclaggio, le novità della quarta direttiva*, Federazione italiana Bancari e Assicurativi, 18 settembre 2015.
- Capolupo S., Carbone M., Battagli S.M., Sturzo G., *Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari ed altri soggetti*, Ipsosa, Milano, 2012.
- Caraccioli I., *Riciclaggio e reati tributari*, in Il Fisco- Le Guide, Obblighi antiriciclaggio per i professionisti, ottobre 2012.
- Carbone M. - Tolla M., *Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio*, Cacucci Editore, Bari, 2010.
- Carleo O., *Voluntary disclosure e obblighi antiriciclaggio – Una singolare interpretazione*, 11 febbraio 2015, in <http://iusletter.com/voluntary-disclosure-e-obblighi-antiriciclaggio—una-singolare-interpretazione/>.

Cassese E., *Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario*, Giuffrè Editore, Milano, 1999.

Castaldi G., *La segnalazione delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Obblighi e responsabilità*, in *Antiriciclaggio & 231* del 2001, fascicolo n. 2-3/2012.

Castaldi G., *Operazioni sospette di riciclaggio e reati fiscali corruttivi*, in *Antiriciclaggio & 231* del 2001, fascicolo n. 4/2012.

Cenci P., *La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale. Aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari*, CEDAM, Padova, 2010.

Carbo F., *Il riciclaggio di denaro. Articolo 648 bis del codice penale*, articolo dell'8 febbraio 2006.

Condemi M.- De Pasquale F., *Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale, Banca d'Italia, n.60 febbraio 2008, Roma

Condemi M.- De Pasquale F., *Profili internazionali dell'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio di capitali illeciti – fonti, organismi e forme di collaborazione*, Ufficio Italiano Cambi, 2004, Roma.

Consiglio Nazionale del Notariato Antiriciclaggio, *prime riflessioni sul decreto legislativo di recepimento della III direttiva 2005/60/CE*, 2007.

Coscarelli A., Monfreda N., *Il controllo del sistema economico e finanziario*, Giuffrè Editore, Milano, 2007.

CNDCEC, *Dal CN un manuale operativo per gli studi professionali*, 7 gennaio 2016, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2016, in <http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=1f1265de-4375-4304-80e0-af6eafd060c6>.

CNDCEC, *Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Manuale delle procedure per gli studi professionali*, 17 dicembre 2015, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2015.

CNDCEC, Circolare n. 35/IR del 31 ottobre 2013, *Le novità della bozza di quarta direttiva comunitaria in materia di obblighi antiriciclaggio per i professionisti*, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2013.

CNDCEC, Circolare n. 36/IR del 3 dicembre 2013, *Recenti chiarimenti sugli obblighi antiriciclaggio dei professionisti: alcuni profili di criticità*, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2013.

CNDCEC, *Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela*, 28 Luglio 2011, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2011.

CNDCEC, *Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela*, 14 Aprile 2010, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2010.

CNDCEC, *Antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela*, 7 novembre 2008, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in www.cndcec.it.

CNDCEC, Circolare n. 5/IR dell'19 settembre 2008, "*Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata prime note operative*", Consiglio Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2008.

CNDCEC, Circolare n. 6/IR del 22 ottobre 2008 "*Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata per atto tra vivi alla luce della l. N. 133/2008*", Consiglio Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2008.

CNDCEC, Circolare n. 8/IR dell'1 dicembre 2008 *Gli obblighi di collaborazione attiva dei professionisti nella disciplina antiriciclaggio. L'adeguata verifica della clientela*, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2008.

Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, approvato dal CNDCEC in data 9 aprile 2008, testo coordinato aggiornato al 1 settembre 2010.

Commissione Greco, commissione di riforma del D.lgs. 231/2007, *Relazione per lo studio sull'autoriciclaggio*, 23 aprile 2013, Roma.

De Angelis L., Feriozzi C., *Sanzioni antiriciclaggio distinte per professionisti e banche*, 03 febbraio 2015, in www.eutekne.info.

De Angelis L., *Sanzioni antiriciclaggio verso la riforma*, 16 settembre 2014, in www.eutekne.info.

De Angelis L., *L'autoriciclaggio? È da segnalare. Anche il reato commesso dal cliente va comunicato alla UIF*, in *Italia Oggi*, 28 agosto 2008.

De Angelis L., *Dichiarazioni, identificazioni dovute*, in *Italia Oggi*, 2 maggio 2006.

De Guttry A., Pagani F., *La cooperazione tra gli Stati in materia di confisca dei proventi di reato e lotta al riciclaggio*, CEDAM, Padova, 1995.

De Rosa S., *Con la quarta direttiva, nuove misure per l'adeguata verifica della clientela*, 3 giugno 2015, in www.eutekne.info

De Rosa S., *I professionisti destinatari degli obblighi - Obblighi antiriciclaggio per i professionisti*, in *Il fisco*, Ottobre 2012.

De Rosa S., Meoli M., *Gli adempimenti antiriciclaggio dei professionisti*, Capitolo I: *gli aspetti generali: professionisti interessati*, Biblioteca eutekne, n. 107, gennaio 2013.

De Rosa S., *Antiriciclaggio, per il cambio di archivio va fissata una data di passaggio*, *Il Quotidiano del Commercialista*, 24 luglio 2013.

De Rosa S., *Tenuta del fascicolo della clientela anche con modalità informatiche*, in Eutekne.info, 23 settembre 2013.

De Vido S., *La proposta di Quarta Direttiva UE anti-riciclaggio: qualche osservazione sulle principali novità in rapporto alle Raccomandazioni GAFI*, in *Antiriciclaggio & 231 del 2001*, fascicolo n. 1-2/2013.

De Vivo A., *La quarta direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti*, Federazione Nazionale dei Commercialisti, Documento del 15 settembre 2015.

De Vivo A., Gunnella G., *Profili sanzionatori amministrativi e penali della normativa antiriciclaggio*, 2014, in https://eventi.nservizi.it/upload/66/altro/roma_14_2_14_devivo_gunnella_rev.pdf.

De Vivo A., *Obblighi antiriciclaggio da "tarare" in base alle attitudini dei professionisti*, 17 luglio 2014, in www.eutekne.info.

De Vivo A., *La quarta direttiva antiriciclaggio rafforza gli obblighi dei professionisti*, 06 novembre 2013, in www.eutekne.info.

A. De Vivo, *Ispezioni negli studi per operazioni sospette non segnalate*, *Il Quotidiano del Commercialista*, 30 aprile 2012, in www.eutekne.info.

De Vivo., *Ispezioni antiriciclaggio negli studi, nel mirino della GdF la registrazione dei dati*, *Il Quotidiano del Commercialista*, 24 aprile 2012, in www.eutekne.info.

De Vivo A., Gallucci M., *Antiriciclaggio. Nuova disciplina e problematiche applicative per i dottori commercialisti e per gli esperti contabili*, Gruppo 24 Ore, Milano, 2009.

De Vivo A., *L'adeguata verifica della clientela*, Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 1 Dicembre 2008, in www.fondazione nazionalecommercialisti.it.

Dell'Oste C., Parente G., *Pagamenti in contante con più flessibilità*, *Il Sole 24 Ore*, 11 gennaio 2016.

Di Nuzzo U., *Gli obblighi antiriciclaggio delle categorie economiche a rischio*, *Rivista G.d.F.*, n. 2, 2000.

Donadio G., *Autoriciclaggio? Le ipotesi di una introduzione di una disciplina penale*, in *Antiriciclaggio & 231 del 2001*, fascicolo n. 1-2/2013.

Ferola L., *Il riciclaggio dei proventi illeciti nel diritto internazionale*, Giuffrè Editore, Milano, 2005.

Donnarumma de Luca F., *Depenalizzazione reati: oggi 18 novembre 2015, le ultime novità*, 18 novembre 2016, in <https://www.contattonews.it/2015/11/18/depenalizzazione-reati-oggi-18-novembre-2015-le-ultime-novita/608412/>.

FATF (GAFI) International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, the FATF Recommendations, 13 February 2012.

FATF (GAFI), Financial action task force on money laundering, The forty recommendations, 20 June 2003.

Fava U., Granata E., *Nuova guida agli adempimenti antiriciclaggio e antiusura*, Bancaria Editrice, Roma, 1998.

Fiandaca G. – Musco E., “*Diritto penale*”, Parte Generale, Zanichelli, Bologna, 1989.

Fisicaro E., *Antiriciclaggio le nuove regole*, AA. VV. Italia Oggi, dicembre 2007.

Fisicaro E., *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, Giuffrè Editore, Milano, 2008.

Fisicaro E., *Antiriciclaggio, confisca del giudice e maglie larghe*, in Italia Oggi, 4 dicembre 2007.

Fisicaro E., *Antiriciclaggio*, Sistemi editoriali, Pozzuoli, 2007.

Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), *La Quarta Direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti*, 15 settembre 2015, Roma.

Fortarezza A., *Normativa antiriciclaggio per i professionisti*, Atti del seminario: *Le procedure antiriciclaggio per lo studio professionale*, 2015, Venezia.

Fortarezza A., *La normativa antiriciclaggio per i professionisti*, Atti del seminario: *Antiriciclaggio per dipendenti e collaboratori degli studi professionali*, , 2015, Venezia.

Fortarezza A., *Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: Memorandum antiriciclaggio per Avvocati e Commercialisti*, 8 gennaio 2014, in <http://www.vedaformazione.it/obbligo-di-segnalazione-delle-operazioni-sospette/>.

Fortarezza A., *Antiriciclaggio. Le segnalazioni di operazioni sospette dei professionisti sono di ottima qualità*, 19 luglio 2014, in <http://www.vedaformazione.it/antiriciclaggio-le-segnalazioni-di-operazioni-sospette-dei-professionisti-sono-di-ottima-qualita/>.

Fortarezza A., *Procedure antiriciclaggio: la verifica delle date per non incorrere in sanzioni*, 3 ottobre 2013, in <http://www.vedaformazione.it/procedure-antiriciclaggio-la-verifica-delle-date-per-non-incorrere-in-sanzioni/>.

Fortarezza A., Registro antiriciclaggio per i professionisti, 16 giugno 2013, in <http://www.vedaformazione.it/registro-antiriciclaggio-per-i-professionisti/>.

Fortarezza A., *Gli indicatori di anomalia di sospetto di riciclaggio*, 10 novembre 2010, in wele02.datev.it/courses/it/downloads/Fortarezza3.pdf.

Fortarezza A., *La legge antiriciclaggio e lo scudo fiscale*, Convegno 19 ottobre 2009, Milano, in <http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=704>.

Gallo S., *Antiriciclaggio, la depenalizzazione non convince i commercialisti*, 18 novembre 2015, in www.eutekne.info.

Gallo S., *Tracciabilità nell'autotrasporto, Zanetti: «La norma va rivista»*, 28 novembre 2014, in www.eutekne.info.

Gallucci M., *Il sistema sanzionatorio*, Gruppo 24 Ore, Milano, 2009.

Gigliello G., *Principi organizzativi e gestione del rischio di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: il nuovo provvedimento della Banca d'Italia*, Rivista di diritto bancario, 15 giugno 2011.

International Monetary Fund, *World Economic and Financial Surveys, Global Financial Stability Report Risk Taking, Liquidity, and Shadow Banking Curbing Excess while Promoting Growth*, October 2014. *World Economic and Financial Surveys World Economic Outlook Database*, in <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx>.

IRDCEC, Documento n. 19, *Antiriciclaggio: check list per la verifica dell'adozione delle misure di legge negli studi professionali*, maggio 2013.

Lalicata F., *Storia di Giovanni Falcone*, Feltrinelli, Milano, 2005.

Lembo M. - Scialoja A., *Antiriciclaggio. Guida normativa e adempimenti obbligatori*, Maggioli Editore, Rimini, 2014.

Loconte S. – Sellitto E., *Dualismo del regime sanzionatorio*, in Guide IPSOA, IPSOA, 2013, pag. 22.

Maffia R., *Cos'è l'autoriciclaggio?*, 2008, in <http://www.compliancenet.it/content/cose-l-autoriciclaggio>.

Mainieri N. - Pacini M., *Reato di autoriciclaggio: introduzione in Italia*, Diritto e Giustizia (quotidiano di informazione giuridica), articolo del 18 Dicembre 2014, in http://www.dirittoegiustizia.it/speciali/15/0000071306/Reato_di_autoriciclaggio_introduzione_in_Italia.html.

Mainieri N., *Il reato di riciclaggio e la mancata "collaborazione attiva"*, in Antiriciclaggio & 231 del 2001, fascicolo n. 1-2/2013.

Mariani L., *Corruzione, crimini finanziari e reati informatici, conseguenze economiche e reputazionali*, 10° incontro sulla Compliance, 25 giugno 2014, in http://assoaicom.org/images/stories/files/10_mariani.pdf.

Mariella G., *La nuova strategia europea nel contrasto al riciclaggio*, in Riv. G.d.F., 2002.

Marino I., *Professionisti scettici*, in Italia Oggi, 12 aprile 2006.

Meoli M., *Voluntary disclosure e antiriciclaggio*, Eutekne, schede di aggiornamento, scheda n. 1077.12, numero 10, ottobre 2015.

Mieli S., *Il nuovo approccio regolamentare al rischio di riciclaggio*, Atti del convegno *Antiriciclaggio: innovazioni normative e operazioni sospette* Convegno Compliance Dexia Crediop Roma, 24 giugno 2010.

Ministero della Giustizia, *Relazione conclusiva del gruppo di studio per l'autoriciclaggio*, Commissione Greco, 23 aprile 2013.

Minto A., *“Le 'canne al vento' della disciplina antiriciclaggio: breve riflessioni a margine di alcune disposizioni del D.L. n. 78/2010”*, Diritto della banca e del mercato finanziario, Volume 24, CEDAM, Padova, 2010.

Montagna C., *Antiriciclaggio. Al professionista costa cara la mancata adeguata verifica del cliente. Per la Cassazione reato con dolo generico*, commento alla Sentenza n. 46415 del 23 novembre 2015 della Corte di Cassazione, 30 novembre 2015, in www.vedaformazione.it.

Nano A., *Normativa antiriciclaggio ed antifinanziamento del terrorismo*, in *Antiriciclaggio & 231* del 2001, fascicolo n. 4/2012.

Patalano V., *Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale*, Giappichelli Editore, Torino, 2003.

Pavesi F., *Il debito mondiale vale tre volte il PIL*, in Il Sole 24 Ore, 19 luglio 2015.

Pisani M., *La nozione di titolare effettivo nella disciplina dell'antiriciclaggio*, in *Antiriciclaggio & 231* del 2001, fascicolo n. 4/2012.

Presidenza del Consiglio dei ministri, Governo Italiano, Comunicato stampa n. 100, 15 gennaio 2016.

Ramunno P., Razzante R., *Riciclaggio e finanziamento al terrorismo di matrice islamica*, in Filodiretto, 3 aprile 2007.

Razzante R., *Segnalazioni di operazioni sospette e nuovi indici di anomalia*, Rivista della Guardia di Finanza, 2011.

Razzante R., *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia. Aggiornato alla delibera della Banca d'Italia 10 marzo 2011*, Giappichelli Editore, Torino, 2011.

Razzante R. – Arena M. – Imbergamo G., *Manuale operativo delle sanzioni nella legislazione antiriciclaggio italiana*, Giappichelli, Torino, 2011.

Razzante R., De Palma D., *Analisi delle nuove istruzioni per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico in tema di antiriciclaggio, nonché del provvedimento in materia di organizzazione, procedure e controlli interni degli intermediari*, in Guida ai Controlli Fiscali, n. 4, 2010.

Razzante R., *Antiriciclaggio e limitazione all'uso del contante*, Il Sole 24 Ore, 18 gennaio 2012.

Razzante R., *Antiriciclaggio e professionisti*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2013.

Razzante R., Toscano F., *Il segreto bancario nelle indagini tributarie ed antiriciclaggio*, Giuffrè Editore, Milano, 2003.

Recchioni L., *Antiriciclaggio: pagamenti in contanti e operazioni frazionate*, Il Fisco, 22 luglio 2013.

Redazionale, *Pagamenti in contanti: oltre il limite dei 3mila euro quando si può?*, Il Fisco, 4 gennaio 2016.

Redazionale, *Primo via libera del Governo alle nuove regole sull'antiriciclaggio*, 11 settembre 2015, in www.eutekne.info.

Roddi G., *Le nuove disposizioni di Banca d'Italia sul rischio riciclaggio e l'adeguata verifica della clientela del 03/04/2013*, Rivista di Diritto Bancario, 17/04/2013.

Santi L., *“Antiriciclaggio per gli studi professionali: obbligo da non sottovalutare”*, 9 maggio 2012, in <https://www.fiscoetasse.com/blog/antiriciclaggio-per-gli-studi-professionali-obbligo-da-non-sottovalutare/>.

Santi L., *Le pesanti sanzioni per l'Antiriciclaggio*, 15 maggio 2012, in <https://www.fiscoetasse.com/blog/le-pesanti-sanzioni-per-lantiriciclaggio/>.

Sbarra G., *Disciplina antiriciclaggio (compendio annotato e coordinato)*, 2005, in <http://movimentointernazionalegiustizia.it/doc/antiriciclaggio/antiriciclaggio.pdf>

Starola L., *Approvata la IV Direttiva Antiriciclaggio*, Corriere Tributario n. 26, 2015.

Starola L., *Gli indicatori di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette*, Corriere Tributario, giugno 2010.

Stumpo G.- Vallone T., *Il contrasto al riciclaggio di capitali e al finanziamento illecito. Normative internazionali ed attuazione della III Direttiva comunitaria in Italia*, Franco Angeli Editore, Milano, 2008.

Sturzo G., *Gli illeciti penali e la confisca obbligatoria*, Ipsoa, Milano, 2012.

Tramontano G., *La III Direttiva antiriciclaggio e gli obblighi per i professionisti*, in *Fisco*, n. 10, 6 marzo 2006.

Traversi A., *Le nuove sanzioni penali e amministrative*, *Italia Oggi*, dicembre 2007.

UIC, *Provvedimento del 24 febbraio 2006*, Roma, 2006.

UIF per l'Italia, *Segnalazioni di operazioni sospette. Lineamenti generali*, Banca d'Italia, Roma, 2011.

UIF per l'Italia, *Quaderni dell'antiriciclaggio: Analisi e studi, Casistiche di riciclaggio*, Banca d'Italia, Roma, n. 2, aprile 2015.

UIF per l'Italia, *Rapporto annuale 2014*, Banca d'Italia, Roma, maggio 2015.

Urbani A., *Disciplina Antiriciclaggio e Ordinamento del credito*, CEDAM, Padova, 2006.

Viganò F., *Sanzione penale, sanzione amministrativa e ne bis in idem*, 2015, in [http://www.treccani.it/enciclopedia/sanzione-penale-sanzione-amministrativa-e-ne-bis-in-idem_\(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/sanzione-penale-sanzione-amministrativa-e-ne-bis-in-idem_(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto)/).

Zambon G., *Riepilogo delle sanzioni penali e amministrative nella nuova normativa antiriciclaggio*, Dispensa di aggiornamento professionale, Istituto Nazionale Tributaristi, 2010.

